

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 febbraio 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 12. Sentenza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Università degli studi di Genova appartenenti alla sesta qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria - Corsi di formazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale - Mancata inclusione tra le categorie di personale che possono fruire dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale - Peculiarità della disciplina complessiva riguardante il personale interessato - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 9, terzo comma, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

Pag. 17

N. 13. Sentenza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Commercio di cose antiche o usate - Violazioni dell'obbligo di preventiva dichiarazione e di licenza nonché delle prescrizioni di pubblica sicurezza - Depenalizzazione - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 121/1963 - Non condivisibilità della scelta interpretativa operata dal giudice *a quo* - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; c.p., art. 705; d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 41).

» 20

N. 14. Sentenza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Foreste - Bosco ceduo - Vincoli paesaggistici - Violazione - Trattamento sanzionatorio penale - Disciplina concorrente con le norme statali - Non condivisibilità del presupposto interpretativo operato dal giudice rimettente - Profonda reciproca integrazione dell'interesse forestale e di quello paesaggistico - Non configurabilità di un contrasto della norma regionale oggetto di censura con la disciplina statale in materia - Non fondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 131, comma 10, lettera b), aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116).

» 27

N. 15. Sentenza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Cittadini di lingua slovena - Norme sulla riscossione dei tributi - Cartella esattoriale e avviso di mora - Pignoramento - Violazione dei diritti delle minoranze linguistiche quanto alla impossibilità di usare la propria lingua nei rapporti con l'autorità giudiziaria - Riferimento alla sentenza della Corte n. 271/1994 - Esistenza di norme particolari di garanzia (confronta sentenze nn. 289/1987 e 312/1983) - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 122, primo comma).

(Cost., artt. 6 e 10; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 3) Pag. 31

N. 16. Sentenza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori portuali - Lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità ai lavori portuali - Applicazione del trattamento della pensione ordinaria di inabilità indipendentemente dalla condizione di «assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» - Presunta violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza della creazione di un trattamento previdenziale privilegiato - Richiamo alla sentenza della Corte n. 240/1994 - Transitorietà di una norma tra l'altro circoscritta ai lavoratori cancellati dai registri per inabilità al lavoro portuale - Non fondatezza.

(Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 24, quarto comma).

(Cost., art. 3). » 39

N. 17. Sentenza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero della Difesa - Inquadramento nella qualifica superiore funzionale corrispondente alle mansioni esercitate per oltre cinque anni - Criteri di maturazione del quinquennio - Interpretazione estensiva da parte del giudice rimettente - Presunta violazione dei limiti della delega risultanti dalla legge di delega legislativa 23 ottobre 1992, n. 421 - Esclusione di una promozione automatica nel caso di esercizio temporaneo di mansioni superiori nel nuovo ordinamento risultante dall'abrogazione operata dall'art. 57 del decreto delegato - Non fondatezza.

(D.Lgs. 23 febbraio 1993, n. 29, art. 74).

(Cost., artt. 76 e 77). » 43

N. 18. Ordinanza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro preventivo - Asserita elusione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48/1994 - Svilimento del requisito della «immediata correlazione» tra beni e reato - Istituto finalizzato ad assicurare esclusivamente l'esecuzione del provvedimento di confisca nel caso di condanna - Insussistenza di violazione dei principi di uguaglianza e del diritto di difesa - Prospettazione di questione di mero fatto - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*series*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97). Pag. 46

N. 19. Ordinanza 22-29 gennaio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti - Identiche questioni già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 103/1995 nonché manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 - Soddisfazione delle aspettative dei pubblici dipendenti ed estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio fino a ricomprendere l'indennità integrativa speciale - Manifesta infondatezza.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, comma 4, 3, commi 1, 2, e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113). » 49

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21. Ordinanza del pretore di Milano del 26 luglio 1995.

Reato in genere - Reati previdenziali - Omesso versamento di contributi all'INPS da parte del datore di lavoro - Mancata previsione della non applicabilità di detta normativa (tra l'altro confliggente con l'obbligo dell'imprenditore di immediato arresto dell'attività imprenditoriale all'attivazione di meccanismi istruttori prefallimentari poi sfocianti nella dichiarazione di fallimento) ad imprenditori o amministratori le cui imprese versino in una situazione economica tale da rendere necessaria, ai sensi degli artt. 1 e segg. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'apertura della procedura fallimentare - Violazione dei principi di non contrarietà della pena al senso di umanità e della finalità rieducativa della stessa - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1-*bis*).

(Cost., artt. 27, terzo comma, e 41). Pag. 53

- N. 22. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Benevento del 28 novembre 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Eccesso di delega - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 82/1993, 77 e 403 del 1994 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77).

Pag. 58

- N. 23. Ordinanza del tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, del 18 novembre 1995.

Processo penale - Misure cautelari personali - Chiamata di correità - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione da parte del tribunale della libertà in sede di appello - Non necessità nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 2625/1995), ai fini della sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'adozione delle misure, che i riscontri esterni alla chiamata di correità, pur necessari, siano anche «individualizzati» - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione della prova ai fini della responsabilità penale - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale e di quello della presunzione di non colpevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 192, terzo comma, e 273).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 27, secondo comma, e 24, secondo comma).

» 60

- N. 24. Ordinanza del tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, del 2 novembre 1995.

Processo penale - Misure cautelari personali - Chiamata di correità - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione da parte del tribunale della libertà in sede di riesame - Non necessità nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 2625/1995), ai fini della sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'adozione delle misure, che i riscontri esterni alla chiamata di correità, pur necessari, siano anche «individualizzati» - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione della prova ai fini della responsabilità penale - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale e di quello della presunzione di non colpevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 192, terzo comma, e 273).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 27, secondo comma, e 24, secondo comma).

» 64

N. 25. Ordinanza del tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, del 30 ottobre 1995.

Impiego pubblico - Processo penale - Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione - Richiesta da parte di imputato di delitto per il quale sia prevista pena minima edittale non inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, nei cui confronti si sia già formato «il giudicato sulla colpevolezza», in quanto punto della decisione non investito dal ricorso per cassazione pendente - Obbligatoria previsione per il giudice adito, anche in sede di appello, di provvedere in ragione dell'accertata carenza o attenuazione delle esigenze cautelari - Equiparazione ingiustificata alla posizione dell'imputato per il quale non si sia formato il «giudicato sulla penale responsabilità» - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza.

(C.P.P. 1988, art. 299).

(Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).....

Pug. 68

N. 26. Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del 16 novembre 1994.

Impiego pubblico - Regione siciliana - Impiego regionale - Indennità di fine rapporto - Base computabile - Inclusione della indennità integrativa speciale solo a decorrere dal 1° gennaio 1985 - Disparità di trattamento dei lavoratori in ragione della data di cessazione dal servizio - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, in particolare tra lavoratori pubblici e privati, nonché tra lavoratori della regione siciliana ed altri lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha riconosciuto un parziale computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita anche se cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

(Legge regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 36).

» 72

N. 27. Ordinanza del pretore di Roma del 29 novembre 1995.

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma):

» 75

N. 28. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1995.

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

Pag. 77

N. 29. Ordinanza del pretore di Roma del 1° dicembre 1995.

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

» 78

N. 30. Ordinanza del pretore di Roma del 29 novembre 1995.

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

» 79

N. 31. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara del 29 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401 e 502/1991, 124/1992 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

» 79

N. 32. Ordinanza del pretore di Palermo del 26 settembre 1995.

Enfiteusi - Enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 - Capitale di affrancazione pari a quindici volte il valore del canone enfiteutico - Mancata previsione dell'adeguamento dello stesso in misura tale da garantire una ragionevole approssimazione e corrispondenza alla effettiva realtà economica - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale con incidenza sul principio dell'equo indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 441/1991.

(Legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 42, secondo e terzo comma). Pag. 83

N. 33. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 26 settembre 1995.

Reati militari - Diserzione - Mancata previsione dell'esimente del «giusto motivo» nell'ipotesi di allontanamento dal servizio senza autorizzazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi analoga del mancato rientro da una legittima assenza.

(C.P.M.P., art. 148, n. 1).

(Cost., art. 3). » 85

N. 34. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 3 ottobre 1995.

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma). » 86

N. 35. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 14 novembre 1995.

Amnistia e indulto - Reato militare di truffa - Non consentita applicazione dell'amnistia concedibile per il reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3). » 89

N. 36. Ordinanza del tribunale di Udine del 27 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare, in sede di riesame o di appello, un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25). » 90

N. 37. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Firenze del 23 novembre 1995.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 3). Pag. 92

N. 38. Ordinanza del giudice di pace di Pisa del 14 novembre 1995.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 77). » 93

N. 39. Ordinanza del tribunale di Torino del 9 ottobre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma). » 94

N. 40. Ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 20 novembre 1995.

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Inammissibilità o rigetto della richiesta - Spese processuali - Mancata previsione della condanna al pagamento per colui che abbia proposto detto incidente di esecuzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per ipotesi analoghe.

(C.P.P. 1988, art. 666).

(Cost., art. 3). » 95

N. 41. Ordinanza del pretore di Brescia del 20 novembre 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo - Previsione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, del mantenimento di dette pensioni nell'importo spettante al 30 settembre 1983, fino all'assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla citata sentenza della Corte costituzionale - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Riduzione illegittima del sindacato della Corte per l'esclusione delle questioni concorrenti alla decisione della causa.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma).

(Cost., artt. 81, ultimo comma, e 134).

Pag. 98

N. 42. Ordinanza del pretore di Biella del 4 ottobre 1995.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice che, quale g.i.p., abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di istanza di revoca o di modifica di una misura cautelare personale - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti a dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei diritti di difesa e ad un giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 434/1995 (*recte*: n. 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

» 101

N. 43 Ordinanza della corte di appello di Venezia del 13 novembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.C.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

» 103

N. 44. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 4 maggio 1995.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

» 103

N. 45. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 4 maggio 1995.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). Pag. 105

N. 46. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 4 maggio 1995.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 107

N. 47. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 4 maggio 1995.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 108

N. 48. Ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 108

N. 49. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 4 maggio 1995.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). Pag. 109

N. 50. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 109

N. 51. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 110

N. 52. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 110

n. 53. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 111

n. 54. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 111

n. 55. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma) » 112

n. 56. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). » 112

N. 57. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Vicenza del 15 gennaio 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma). *Pag.* 113

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 12

Sentenza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Università degli studi di Genova appartenenti alla sesta qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria - Corsi di formazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale - Mancata inclusione tra le categorie di personale che possono fruire dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale - Peculiarità della disciplina complessiva riguardante il personale interessato - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 9, terzo comma, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (*recte*: del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Anna Lazzarotto ed altri contro l'Università degli studi di Genova, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Anna Lazzarotto ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994, nel corso di un giudizio promosso da Anna Lazzarotto ed altri dipendenti dell'Università degli studi di Genova appartenenti alla sesta qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria per l'annullamento dei provvedimenti con i quali erano state respinte le loro domande di partecipazione a

corsi di formazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 23 gennaio 1991, n. 21 (*recte*: del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21).

La disposizione denunciata consente al personale della sesta qualifica funzionale, in servizio alla data del 1° luglio 1979 e con almeno sei anni di anzianità in alcuni profili professionali specificatamente indicati (assistente amministrativo, assistente contabile, assistente tecnico, assistente di elaborazione dati, assistente bibliotecario, assistente poligrafico, assistente di ufficio tecnico), tra i quali non sono compresi quelli dell'area socio-sanitaria, di accedere al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza, superando un corso di aggiornamento professionale con esame finale, organizzato dalle singole università secondo programmi definiti con decreto ministeriale.

Il giudice rimettente, considerato tassativo l'elenco dei profili professionali per i quali è previsto lo speciale accesso riservato alla qualifica funzionale superiore, dubita della legittimità costituzionale della disposizione, in quanto essa non comprende i profili professionali dell'area socio-sanitaria. Ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti egualmente appartenenti al sesto livello, essendo identica la configurazione del profilo di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) per l'area tecnico-scientifica e per quella socio-sanitaria. Ad avviso del giudice rimettente, si determinerebbe una lesione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché il differente trattamento non troverebbe giustificazione neppure nell'applicazione al personale dell'area socio-sanitaria degli istituti giuridici ed economici previsti per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale (art. 22, comma 7, del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319). L'irragionevole frammentazione delle discipline di comparto determinerebbe, inoltre, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Risulterebbe anche mortificata la progressione in carriera del personale interessato, che non conseguirebbe, in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, benefici economici altrimenti previsti.

2. — Si è costituita Anna Lazzarotto, unitamente ad altri ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata fondata.

Le parti private condividono le prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e sottolineano la disparità di trattamento che la disposizione denunciata determinerebbe tra personale delle aree funzionali tecnico-scientifica e socio-sanitaria. Inoltre negare l'accesso ai corsi di aggiornamento, con la conseguente possibilità di progressione in carriera, inciderebbe sulla speranza di un miglioramento delle condizioni economiche, che si assumono tutelate dall'art. 36 della Costituzione.

3. — E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto diretta a provocare una pronuncia additiva non logicamente necessitata.

Nel merito la questione sarebbe infondata. Con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il legislatore avrebbe esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, non comprendendo il personale universitario non docente dell'area socio-sanitaria tra coloro ai quali è riservato il passaggio alla settima qualifica funzionale mediante corsi di aggiornamento. La scelta legislativa terrebbe conto sia delle peculiarità e delle mansioni svolte dal personale dell'area sanitaria, che dello stato giuridico privilegiato conferito esclusivamente ad esso dall'art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 319 del 1990, in forza del quale si applica il più favorevole trattamento previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. Sarebbe inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, scarsamente comprensibile il riferimento all'art. 36 della Costituzione.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria, sottolineando la diversità di posizione del personale appartenente all'area socio-sanitaria rispetto a quello di altre aree. Solo per l'area socio-sanitaria l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale (caposala, capo ostetrica, capo tecnico di servizi diagnostici, capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari) richiede il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali (art. 22, comma 8, del d.P.R. n. 319 del 1990).

L'Avvocatura ribadisce che il mancato inserimento di tutti i profili dell'area socio-sanitaria tra quelli tassativamente indicati dalla norma denunciata per il passaggio alla settima qualifica funzionale attraverso corsi di aggiornamento, troverebbe compensazione nell'applicazione al personale di quest'area degli istituti giuridici ed economici, se più favorevoli, riconosciuti al corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Si attuerebbe così una perequazione tra le diverse figure professionali, mediante benefici contrattuali di diversa natura.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, il quale, nel contesto di disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, prevede che il personale non docente delle università, appartenente ad alcuni profili professionali dell'area tecnico-scientifica, specificatamente indicati, della sesta qualifica funzionale, possa accedere al profilo professionale della qualifica immediatamente superiore, mediante un corso di aggiornamento professionale con esami finali, organizzato dalle singole università secondo programmi definiti con decreto ministeriale.

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita della legittimità costituzionale della mancata inclusione del personale universitario dell'area socio-sanitaria, egualmente appartenente alla sesta qualifica funzionale, tra le categorie che possono fruire dell'accesso agevolato alla settima qualifica funzionale. Ad avviso del giudice rimettente, ne deriverebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra personale inquadrato nelle aree tecnico-scientifica o socio-sanitaria, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Inoltre la mancata progressione in carriera del personale non compreso nel beneficio, comportando riflessi economici, determinerebbe una lesione dell'art. 36 della Costituzione.

2. — La questione di legittimità tende ad estendere lo speciale meccanismo di passaggio dalla sesta alla settima qualifica funzionale, riservato dalla disposizione denunciata ad alcuni profili professionali del personale non docente universitario, anche agli appartenenti all'area funzionale socio-sanitaria, muovendo da una piena equiparabilità delle diverse figure.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Nell'area sanitaria i profili professionali della settima qualifica funzionale (capo sala, capo ostetrica, capo tecnico dei servizi diagnostici o di radiologia, dietista capo, capo dei servizi sanitari ausiliari) richiedono, secondo la disciplina vigente (art. 22 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 319), il possesso di uno specifico titolo (diploma delle relative scuole universitarie a fini speciali o altro titolo culturale e professionale previsto per i corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale), al quale non può essere equiparato il corso di formazione disciplinato dalla disposizione denunciata.

Inoltre, in ragione delle funzioni svolte nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della corrispondente disciplina prevista per quel comparto, il personale universitario appartenente a profili professionali speciali della sesta qualifica funzionale era già stato inquadrato nella settima qualifica funzionale in forza dell'art. 20, comma 6, del d.P.R. 28 settembre 1987, n. 567.

Il personale universitario non docente appartenente all'area sanitaria è destinatario, quindi, di una disciplina complessiva che ha caratteristiche peculiari ed in parte differenziate rispetto a quella prevista per altre categorie del personale universitario. Non è dunque irragionevole la scelta legislativa che tenga conto sia della diversità di requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore sia della parallela disciplina prevista per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale.

Il dubbio di legittimità costituzionale, prospettato con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, non è pertanto fondato. Né si vede come possa essere leso l'art. 36 della Costituzione, posto che la pretesa di un trattamento retributivo maggiore è prospettata come conseguenza del mancato accesso ad una qualifica funzionale superiore ed all'esercizio quindi delle relative mansioni, cui il miglioramento retributivo è collegato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0126

N. 13

Sentenza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Commercio di cose antiche o usate - Violazioni dell'obbligo di preventiva dichiarazione e di licenza nonché delle prescrizioni di pubblica sicurezza - Depenalizzazione - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 121/1963 - Non divisibilità della scelta interpretativa operata dal giudice *a quo* - Ragionevolezza della scelta legislativa - Non fondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480; c.p., art. 705; d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, promossi con ordinanze emesse il 27 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 31 gennaio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 311, 317, 318, 319 e 440 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23 e 35, prima serie speciale dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di tre procedimenti penali, richiesto della emissione del decreto penale di condanna nei confronti di persone imputate per avere, nella loro qualità di esercenti il commercio di cose antiche o usate, ommesso di trascrivere nell'apposito registro le operazioni di vendita giornaliera, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, dopo aver respinto, «allo stato», la richiesta, ha, con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o. 317, 318 e 440 del 1995), sollevato di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, «nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 con riguardo alle attività previste dall'art. 126», ora sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 dello stesso testo unico.

Premette il giudice *a quo* che, in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate, così come in materia di esercizio del commercio di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'obbligo di preventiva dichiarazione e di licenza nonché delle prescrizioni indicate dal testo unico di pubblica sicurezza, sono state oggetto di profonda modificazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 480 del 1994.

Più in particolare, abrogato l'art. 706 del codice penale in forza dell'art. 13 del predetto decreto legislativo, «la violazione degli obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche e usate» è ora sanzionata dall'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 480 del 1994 che, relativamente alle violazioni delle disposizioni del testo unico, per le quali non sia stabilita una pena o una sanzione amministrativa, ovvero non provveda il codice penale, commina l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

In caso di mancata preventiva dichiarazione all'autorità in ordine al commercio delle cose antiche o usate, l'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza interviene, invece, esclusivamente in via amministrativa (*ex art. 17-bis* del testo unico, quale sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 480 del 1994), mentre la violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 128 dello stesso testo unico non è stata depenalizzata; e ciò perché l'abrogazione dell'art. 706 del codice penale ha determinato l'applicabilità dell'art. 17, primo comma, del testo unico (come sostituito dall'art. 2 del più volte ricordato decreto legislativo); infine, poiché l'art. 705 del codice penale non è stato, diversamente dall'art. 706, abrogato, la violazione dell'obbligo di preventiva licenza di pubblica sicurezza con riferimento al commercio di cose preziose resta assoggettata alla pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire centomila a lire due milioni; anche se l'art. 705 del codice penale risulta implicitamente non più vigente con riguardo alle violazioni previste dall'art. 128 del testo unico, ora sanzionate in via amministrativa con il pagamento della somma da lire trecentomila a lire due milioni, con eccezione delle attività previste dall'art. 126.

Di conseguenza, «attività relative a due settori molto simili», oggetto precedentemente di una disciplina omogenea in considerazione della corrispondente omogeneità degli interessi protetti (attraverso forme di controllo dirette a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio anche in danno degli acquirenti), in forza della disciplina sanzionatoria scaturente dal decreto legislativo n. 480 del 1994 divengono oggetto di un trattamento del tutto ingiustificatamente differenziato; con in più una limitazione dell'iniziativa privata, ulteriormente ingiustificata là dove è contemplata ancora la repressione penale.

2. — Lo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, sempre con ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o. 319 del 1995), dopo aver disatteso la richiesta di emissione di decreto penale nei confronti di persona imputata di aver esercitato l'attività di commercio di oggetti preziosi senza la licenza di pubblica sicurezza, reato previsto dall'art. 705 del codice penale, in relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha denunciato, ancora una volta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione ed adottando la stessa motivazione contenuta nelle ordinanze *sub* 1, l'art. 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 480 del 1994, «nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione le fattispecie relative alla violazione dell'art. 127» dello stesso testo unico, e l'art. 705 del codice penale, «che punisce la mancanza di preventiva licenza per il commercio di cose preziose in riferimento all'art. 127» dello stesso testo unico; nonché l'art. 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994, «nella parte in cui non abroga la disposizione dell'art. 705 c.p.».

3. — Richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione per *abolitio criminis* della notizia di reato riguardante la violazione, da parte di un commerciante di cose antiche, delle norme relative alla tenuta dei registri delle operazioni commerciali, violazione di cui all'art. 128 del testo unico di pubblica sicurezza, lo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze riteneva di non poter provvedere in conformità, risultando la viola-

zione addebitata all'indagato tuttora rilevante sul piano penale. E ciò in quanto la detta violazione sarebbe stata depenalizzata solo nei confronti dei commercianti di preziosi ma non anche nei riguardi degli esercenti il commercio di cose antiche o usate.

Prima, però, di richiedere la formulazione dell'imputazione, ha sollevato, con ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, adottando le medesime argomentazioni di cui ai precedenti provvedimenti rimessivi, questione di legittimità dell'art. 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza «nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 TULPS con riferimento alle attività previste dall'art. 126 TULPS, ora sanzionata penalmente ai sensi del primo comma dell'art. 17 TULPS».

4. — In due dei cinque giudizi (precisamente in quelli instaurati da r.o. 319 del 1995 e 440 del 1995) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, «con riserva di ulteriori deduzioni», che le questioni siano dichiarate inammissibili.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di remissione sollevano questioni identiche o analoghe. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Comune oggetto di censura è l'art. 17-*bis*, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, «nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128, con riguardo alle attività previste dall'art. 126» ora sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 dello stesso testo unico.

Una ordinanza (precisamente r.o. n. 319 del 1995) denuncia anche l'illegittimità dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994, nella parte in cui, mentre con la prima disposizione, non abrogata, viene sancita l'immanente perseguibilità del commercio non autorizzato di cose preziose, la seconda disposizione — alla lettera *a* — ha contemplato l'abrogazione dell'art. 706 del codice penale concernente il commercio clandestino di cose antiche.

Le questioni non sono fondate.

3. — Prima di prendere in esame le censure di legittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo* è necessario individuare il quadro normativo in cui le varie denunce si iscrivono, dato che tale quadro appare di non agevole comprensione alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 480 del 1994 con il quale è stata data attuazione alla legge 23 dicembre 1993, n. 562, che ha conferito al Governo la delega per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad essa connesse o complementari.

4. — Pure prima delle intervenute innovazioni la disciplina denunciata non si prestava ad una agevole lettura interpretativa per l'intersecarsi di disposizioni codicistiche con disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e talora anche del relativo regolamento, in funzione attuativa delle disposizioni del testo unico.

Collocata nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, la disciplina del commercio non autorizzato di cose preziose e del commercio clandestino di cose antiche di cui agli artt. 705 e 706 del codice penale rispondeva ad una *ratio* di prevenzione analoga a quella alla base dei reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, di possesso ingiustificato di valori, di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, di vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta, di apertura arbitraria di luoghi o di oggetti e di acquisto di cose di sospetta provenienza (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 707, 708, 709, 710, 711 e 712 del codice penale).

La comune finalità essenzialmente preventiva di tali fattispecie, mentre aveva modo di concretizzarsi, almeno di regola, per queste ultime ipotesi contravvenzionali, attraverso una compiuta delineazione precettiva nelle previsioni codicistiche, relativamente alle altre ipotesi contravvenzionali risultava non del tutto autosufficiente, tanto da venire integrata, oltre che dal disposto degli artt. 126, 127 e 128 del detto testo unico, anche da talune disposizioni del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. E sta qui, soprattutto, la ragione delle difficoltà ermeneutiche cui si è sopra fatto cenno, così da richiedere preliminarmente alla presente decisione un quadro esaustivo della disciplina vigente in materia, quadro che ha alla sua base gli artt. 705 e 706 del codice penale.

5. — L'art. 705 del codice penale punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni chiunque senza licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose o compie su di esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, atti o attività. Una norma che trova ulteriori specificazioni negli artt. 127 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernenti, il primo, l'individuazione dei soggetti tenuti a munirsi dell'autorizzazione amministrativa (fabbricanti, commercianti, mediatori, cesellatori, orafi, incastonatori di pietre preziose ed esercenti di arti affini, nonché commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri e loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori o piazzisti che intendano fare commercio nel territorio dello Stato degli oggetti preziosi da essi importati), gli oneri per conseguire la licenza e i requisiti di validità e di durata della licenza stessa; ed il secondo le modalità di compimento delle operazioni, l'obbligo di tenuta del registro giornaliero e di identificazione dell'operatore, nonché il divieto dell'esercente che abbia comprato preziosi di alterarli o alienarli se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Sempre in materia di esercizio del commercio di oggetti preziosi, alcune disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico dettano prescrizioni relative sia alla licenza, di cui si sarebbero dovuti provvedere, fra l'altro, tanto gli esercenti abituali quanto gli esercenti occasionali (art. 243) nonché i fabbricanti e i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, con eccezione dei fabbricanti e dei commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego di metalli preziosi sia limitato al pennino (art. 244), sia alle indicazioni relative al registro prescritto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 247).

Non a caso, dunque, dottrina e giurisprudenza hanno qualificato l'art. 705 del codice penale come norma a carattere (prevalentemente) sanzionatorio delle prescrizioni dettate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, rispetto alle quali peraltro il regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 del testo unico restava non operante, provvedendo a tal fine il codice penale.

6. — A sua volta, l'art. 706 del codice penale (poi abrogato dall'art. 13, lettera *a*, del decreto legislativo n. 480 del 1994) puniva con la sola ammenda chiunque esercitasse il commercio di cose antiche o usate «senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità quando la legge la richiede o senza osservare le prescrizioni della legge». Anche questa disposizione non risultava dotata di compiuto valore precettivo, trovando una disciplina integrativa, pure qui, sia nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia nel relativo regolamento. Più in particolare, l'art. 126 del testo unico (tuttora vigente, come si vedrà) ribadisce il divieto di commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva, mentre l'art. 128 contempla una serie di obblighi nell'esercizio delle operazioni, nonché di doveri di esibizione, identici a quelli stabiliti per gli esercenti il commercio di oggetti preziosi.

Ulteriori prescrizioni sono stabilite nel regolamento, talora comuni a quelle gravanti sui commercianti di cose preziose talora dettate specificamente per gli esercenti il commercio di cose antiche o usate, come l'indicazione della sede dell'esercizio con obbligo di comunicazione dell'eventuale trasferimento (art. 242).

7. — L'assetto normativo così strutturato ha subito una prima radicale revisione ad opera della sentenza costituzionale n. 121 del 1963, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità «delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione».

La natura di tale statuizione si raccorda, dunque, inscindibilmente con l'esposizione dei motivi, in grado, quindi, di vincolare in modo incondizionato in sede interpretativa; donde la necessità di ripercorrere qui i vari passaggi della motivazione anche al fine di descrivere in quale misura il sistema normativo risulti in materia modificato.

8. — La Corte, dopo aver chiarito che scopo della norma contenuta nell'art. 128 è il controllo della «circolazione delle cose di valore, al fine di reprimere il commercio clandestino di esse quando provengano da attività criminose ed al fine di contribuire alla prevenzione ed alla scoperta di tali attività» — donde la sua esclusiva rispondenza ad esigenze di pubblica sicurezza — ebbe ad operare un decisivo discrimine tra oggetto prezioso nuovo ed oggetto prezioso usato: un discrimine avente valore determinante ai fini della comprensione della norma denunciata ove si consideri che la nozione di prezioso «nuovo» è fondata «non su concetti fisici ed economici, bensì su concetti giuridici». Oggetto nuovo, nel senso voluto dall'art. 128 (con inevitabili riverberi, non solo sul disposto degli artt. 126 e 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche degli artt. 705 e 706 del codice penale), «è quello che sia stato formato per la prima volta con materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando la trasformazione sia stata così radicale da mutarne il precedente carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito di licenza a norma del primo comma dell'art. 127» del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza «e ulteriormente scambiato tra soggetti che hanno tale licenza o tra uno di essi e un soggetto non munito di licenza, purché costui abbia la veste di acquirente». In caso contrario, pure se oggetto del commercio siano preziosi, l'acquisto e gli scambi successivi dovranno considerarsi come acquisto e scambio di

oggetti usati, «anche se l'oggetto stesso sia nuovo dal punto di vista fisico ed economico». Ed, ancor più puntualmente, per adoperare un termine non giuridico ma di uso comune, si può dire che la merce è di «seconda mano»; in quanto non proviene, come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a tale commercio, ma, avendo, per effetto dei precedenti passaggi, esaurito il ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato acquirente, ha perduto il suo carattere di «oggetto nuovo». La conclusione è, dunque, nel senso che l'oggetto prezioso «che sia stato messo in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un rinvenimento o di un'attività criminosa» non rientra «nella categoria delle cose preziose ma nella categoria degli oggetti usati».

Sta, quindi, nella dilatazione della nozione di oggetto usato e nella conseguente restrizione della nozione di oggetto prezioso la *ratio decidendi* della dichiarazione di illegittimità dei primi quattro commi dell'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 41 della Costituzione, la Corte ebbe a rimarcare come non sia giustificato «pretendere che per comprare cose preziose nuove da un commerciante che ne abbia licenza si debba esibire un documento di riconoscimento e non è giustificato il sistema che la legge impone per le stesse operazioni», con una conseguente ingiustificata limitazione del volume di affari per i commercianti da cui può derivare un danno per la comunità, e con una non necessaria menomazione della libertà dei privati acquirenti assoggettati «a formalità così pesanti e così lesive di quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica»; aggravio del tutto ingiustificato per ciò che si riferisce alla polizia di sicurezza.

Una illegittimità incidente pure — conclude la ricordata sentenza — sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza non potendosi «imporre ad una categoria di esercenti una disciplina particolare e più rigorosa di quella stabilita per le categorie similari».

Non si mancò, poi, di ribadire, in presenza di una norma «che si aggiunge alla serie ormai abbastanza nutrita delle disposizioni che hanno perduto la loro originaria integrità testuale», l'auspicio di una revisione sistematica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

9. — Dal *dictum* della sentenza n. 121 del 1963 emerge, dunque, un quadro normativo che esonera i commercianti di oggetti preziosi «nuovi» (nel senso indicato da tale decisione) dall'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 128, primo, secondo, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e cioè dall'obbligo di compiere operazioni soltanto con persone provviste di carta di identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato (primo comma), di tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente ed in cui devono essere annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute (secondo comma), tenuti, a loro volta a dimostrare la loro identità (quarto comma), registro che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta (terzo comma).

Le dette disposizioni (al pari di quelle regolamentari che ad esse si riferiscono) trovano, di conseguenza, applicazione esclusivamente nei confronti degli esercenti il commercio di oggetti usati, ivi compresi i «preziosi usati»; solo in tal modo giustificandosi, in relazione alle finalità di pubblica sicurezza che sono alla base dei precetti ora ricordati, una serie di controlli così penetranti come quelli prescritti dalla norma dichiarata parzialmente illegittima.

10. — Nel panorama normativo così verificato dalla più volte ricordata sentenza n. 121 del 1963, si inseriscono, ad oltre venti anni di distanza, le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480.

Il detto testo normativo — emanato in attuazione della legge-delega 21 dicembre 1993, n. 562, al fine di realizzare «una vasta depenalizzazione dei reati minori cercando peraltro di evitare gran parte delle difficoltà incontrate nei precedenti provvedimenti di trasformazione degli illeciti amministrativi» (così la Relazione al disegno di legge-delega, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno) — prevede anzi tutto, per quel che qui direttamente interessa, la sanzione penale dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire quattrocentomila per le violazioni del testo unico «per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale» (art. 17, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 480 del 1994). A sua volta l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo ha introdotto l'art. 17-*bis* del medesimo testo unico, il quale al comma 3 dispone che le «violazioni alle disposizioni di cui agli articoli... 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126... sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni». Da detta disposizione — a parte l'oscurità del lessico normativo, di davvero difficile comprensione (sarebbe stato rispondente ad una più rigorosa tecnica legislativa descrivere *nominatim* i casi di esclusione dalla depenalizzazione) — si può ricavare (anche per la esatta corrispondenza all'art. 1, lettera a della legge-delega) che restano tuttora assoggettate a sanzione penale le violazioni dell'art. 128 del testo unico da parte degli esercenti il commercio di

cose antiche o usate (le attività, cioè, disciplinate dall'art. 126). L'esigenza di una simile delimitazione appare, del resto, chiarita dalla Relazione al suddetto disegno di legge-delega allorché si precisa come relativamente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza «la delega prevede un duplice intervento nel senso sia della mera abrogazione di talune fattispecie specificamente individuate (lettera c del comma 1 dell'art. 1), sia di una depenalizzazione a vasto raggio di quei titoli che non risultino del tutto superati per l'intervento di leggi successive o di dichiarazioni di incostituzionalità (lettera a del comma 1 dell'art. 1)». In tale linea direttiva si giustifica la «abrogazione pura e semplice di quelle contravvenzioni che, trovando sostanziale corrispondenza in omologhi precetti del testo unico da sottoporre a depenalizzazione, non potrebbero sopravvivere se non a costo di un'assurda contraddizione. Si tratta delle ipotesi contravvenzionali di cui agli articoli 662 (esercizio abusivo dell'arte tipografica) ed, appunto, 706 (commercio clandestino di cose antiche) del codice penale (lettera c del comma 1 dell'articolo 1)».

Ed infatti l'art. 13, lettera a, del decreto legislativo n. 480 del 1994 ha espressamente previsto l'abrogazione dell'art. 706 del codice penale.

Quanto al richiamo della Relazione al disegno di legge-delega a pronunce di illegittimità costituzionale, esso non può non essere inteso in riferimento alla più volte ricordata sentenza n. 121 del 1963; tanto più che sempre dalla stessa Relazione risulta che pure con riguardo alle contravvenzioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alla depenalizzazione generalizzata avrebbero dovuto corrispondere «alcune eccezioni giustificabili con il rango degli interessi in gioco».

E ciò anche se della ridetta pronuncia di questa Corte non risulta menzione né nella Relazione alla legge-delega né nei lavori preparatori del decreto legislativo n. 480 del 1994.

Resta comunque, quale presupposto alla base dell'attuale disciplina del commercio di oggetti preziosi e del commercio di oggetti antichi e usati, la permanente operatività della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 128 del testo unico; pure se non può non essere rilevato come una corretta previsione normativa avrebbe dovuto comportare un intervento sull'art. 128 del testo unico, al fine di escludere qualsivoglia sanzione per la violazione dei precetti di cui ai primi quattro commi relativamente agli esercenti il commercio di oggetti preziosi nuovi.

11. — Gli equivoci a cui la non chiara lettera dell'art. 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può dar luogo appaiono evidenti dalla semplice lettura di una delle ordinanze di rimessione (precisamente r.o. n. 331 del 1995). Di fronte all'addebito elevato nei confronti di un commerciante di cose antiche concernente l'omessa tenuta del registro delle operazioni commerciali, il pubblico ministero aveva infatti richiesto l'archiviazione, assumendo l'avvenuta depenalizzazione dell'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 480 del 1994. In tre altri casi, riguardanti un'analoga violazione, il pubblico ministero aveva, invece, domandato l'emissione del decreto penale (r.o. 317, 318 e 440 del 1995).

A tutte le dette richieste dei pubblici ministeri, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha risposto sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione le violazioni dell'art. 128 dello stesso testo unico commesse dai commercianti di cose antiche o usate.

12. Senonché, pur dovendosi condividere la scelta interpretativa quanto all'immanenza nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate della sanzione penale prevista dall'art. 128, non altrettanto rigorosa appare, invece, la lettura della norma assunta quale *tertium comparationis* in relazione alla denunciata violazione del principio di eguaglianza: e cioè quella risultante dal combinato disposto degli artt. 17-bis, comma 3, 127 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativamente alle stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti di oggetti preziosi. Una simile prospettazione, infatti, non tiene conto del *decisum* della sentenza costituzionale n. 121 del 1963, che, nel dichiarare l'illegittimità dei primi quattro commi dell'art. 128 per la parte riguardante le operazioni su oggetti preziosi nuovi, ha precisato come la cosa preziosa se non più nuova, nel senso chiarito in motivazione, rientra nel novero delle cose usate, in ordine alle quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze teleologiche alla base dell'art. 128, la repressione penale delle violazioni.

Di qui la conclusione che la norma denunciata, così come interpretata alla stregua della sentenza n. 121 del 1963, non contrasta con la Costituzione per nessuno dei parametri invocati. Non con l'art. 3 della Costituzione, perché la serie di controlli previsti dalla norma più volte richiamata si giustifica soltanto nei confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi comprese le cose preziose usate) e non anche nei confronti degli eser-

centi il commercio di preziosi (nuovi). E non con riguardo all'art. 41 della Costituzione, perché, stanti le finalità di pubblica sicurezza poste a fondamento della norma che si assume violata nei procedimenti *a quibus*, non risulta irragionevole (argomentando *a contrario* dalla sentenza n. 121 del 1963) un sistema di controlli diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.

13. — Non fondata è pure la questione di legittimità degli artt. 705 del codice penale e 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994 nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 del codice penale e non anche l'art. 705 dello stesso codice.

La scelta legislativa non appare, infatti, irragionevole ove si consideri la necessità di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate. Si tratta di un giudizio di valore che non può definirsi arbitrario, dato che esso già emerge dalla semplice comparazione della sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire centomila a lire due milioni) rispetto alla pena prevista invece dall'abrogato art. 706 dello stesso codice (ammenda da lire ventimila a lire duecentomila).

Il che esclude anche la dedotta violazione dell'art. 41 della Costituzione, intrinsecamente collegata, come essa appare, alla inosservanza dell'art. 3.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o. 317, 318 e 440 del 1995) ed una ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o. 319 del 1995).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 14

Sentenza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale:

Ambiente (tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Foreste - Bosco ceduo - Vincoli paesaggistici - Violazione - Trattamento sanzionatorio penale - Disciplina concorrente con le norme statali - Non condivisibilità del presupposto interpretativo operato dal giudice rimettente - Profonda reciproca integrazione dell'interesse forestale e di quello paesaggistico - Non configurabilità di un contrasto della norma regionale oggetto di censura con la disciplina statale in materia - Non fondatezza.

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 131, comma 10, lettera b), aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19].

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), introdotto dall'art. 23, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, promossi con ordinanze emesse:

1) il 29 aprile 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a carico di Mario De Eccher, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'8 maggio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a carico di Pierdomenico Stefanuto ed altro, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 29 aprile 1995 (r.o. n. 380 del 1995) e l'8 maggio 1995 (r.o. n. 468 del 1995), il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), introdotto dall'art. 23, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19. Le questioni sono state sollevate nel corso di due procedimenti penali nei confronti, rispettivamente, di Marco De Eccher e di Pierdomenico Stefanuto ed altro, i quali,

avendo effettuato il taglio di alberi in boschi senza l'autorizzazione richiesta in materia di bellezze naturali dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, erano stati sottoposti ad indagini per il reato previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431.

La disposizione denunciata prevede che, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico elencate all'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non sono soggette all'autorizzazione richiesta dalle norme di protezione delle bellezze naturali (art. 7 della legge n. 1497 del 1939) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le operazioni di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari.

Il giudice rimettente ricorda che l'ottavo comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, aggiunto in sede di conversione del decreto-legge n. 312 del 1985, permette nelle foreste e nei boschi, sottoposti a vincolo paesaggistico dal quinto comma, lettera g), dello stesso art. 82, il taglio colturale ed altri interventi autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Sarebbero quindi consentite le ordinarie attività di utilizzazione del bosco, svolte rispettando le prescrizioni delle norme forestali, mentre sarebbe vietato qualsiasi intervento diretto alla distruzione anziché alla conservazione del bosco, quale il taglio a raso di piante, che altera in modo permanente lo stato dei luoghi e modifica il sistema ambientale nelle sue componenti estetiche e naturalistiche.

Ad avviso del giudice rimettente, gli interventi di silvicoltura e di taglio colturale sarebbero consentiti, in assenza di autorizzazione paesaggistica ma in base alla sola autorizzazione forestale, esclusivamente per i boschi e le foreste in quanto tali; non quando essi siano compresi in altre zone sottoposte egualmente a vincolo paesaggistico dallo stesso art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri o le montagne per la parte eccedente i 1600 o i 1200 metri sul livello del mare, rispettivamente nella catena alpina o in quella appenninica. In questi casi il vincolo riguarderebbe una porzione di territorio già autonomamente tutelata anche per la vegetazione esistente, che rappresenta una struttura costitutiva dell'ambiente.

In base a questa interpretazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, quale risulta integrato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 312 del 1985, il taglio colturale in foreste o boschi compresi topograficamente in altre aree protette dalla stessa disposizione richiederebbe l'autorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per le bellezze naturali. In mancanza di essa, sarebbe configurabile un reato, secondo quanto stabilisce l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985.

L'art. 131, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 52 del 1991, discostandosi da queste prescrizioni della legge statale, qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985), consentirebbe il taglio colturale ed altri interventi boschivi eseguiti nel rispetto della normativa forestale, senza la necessità di autorizzazione ambientale, anche per le foreste ed i boschi siti in zone che ad altro titolo sono sottoposte dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 a vincolo paesaggistico.

Ad avviso del giudice rimettente, la norma regionale denunciata contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo sul principio di riserva di legge e sull'esclusiva potestà sanzionatoria penale dello Stato. La Regione Friuli-Venezia Giulia vi avrebbe indirettamente interferito, rendendo lecita una condotta altrimenti considerata illecita e penalmente sanzionata dalle norme statali. La legge regionale avrebbe anche violato l'art. 116 della Costituzione, dettando una disciplina in contrasto con norme fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, coloro che attuano interventi di ceduzione nell'ambito del territorio regionale sarebbero privilegiati rispetto a quanti operano gli stessi interventi nel restante territorio nazionale, perché non sarebbero soggetti a sanzioni penali.

Il giudice rimettente motiva, in entrambi i giudizi, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, affermando che dalla soluzione di essa dipendono le ragioni dell'archiviazione. Essendo stati eseguiti, in conformità alle norme vigenti in materia di polizia forestale, tagli colturali in boschi siti in prossimità di corsi d'acqua, gli atti dei procedimenti penali dovrebbero essere archiviati, ma con motivazioni diverse: per l'assenza di un fatto penalmente rilevante, in caso di non fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale; per carenza dell'elemento psicologico del reato nella persona sottoposta ad indagini, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale denunciata.

2. — La Regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta nei due giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

La Regione ritiene che la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale sia irrilevante nei giudizi principali, nei quali in ogni caso la condotta degli indagati non potrebbe essere perseguita penalmente.

Nel merito la Regione rileva che la ceduzione non comporta la distruzione del bosco. Un intervento di ordinario prelievo di massa legnosa da aree destinate a boschi cedui, che rimangono tali ed in tempi medio-brevi vedranno ricrescere le piante originarie, non determina un'alterazione permanente del paesaggio.

Ad avviso della Regione, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente sarebbe inesatto ed una corretta interpretazione dell'art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 porterebbe ad escludere che la norma regionale contrasti con la disciplina statale, giacché entrambe esentano dall'autorizzazione paesaggistica le stesse operazioni. L'art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 stabilisce che non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica per specifici interventi da attuare in «territori coperti da foreste e da boschi». La norma indica senza incertezze l'oggetto dell'esenzione, individuando i beni ed i tipi di intervento per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sarebbe una forzatura interpretativa ritenere che il legislatore statale consenta in via generale il taglio colturale soltanto in boschi e foreste che insistono in aree non vincolate, quando proprio foreste e boschi sono compresi nell'elenco delle aree vincolate.

La Regione ricorda, inoltre, che non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per le attività agro-silvo-pastorali, che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi (art. 82, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977). Tra queste rientrerebbero gli interventi specificati nella disposizione regionale denunciata.

Considerato in diritto

1. — Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, che, tra le disposizioni di protezione delle bellezze naturali, inserite nel contesto delle norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, prevede che non siano soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in relazione all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva.

Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine ritiene che l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (quale risulta a seguito delle integrazioni introdotte con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1985, n. 431) — consentendo il taglio colturale nei boschi e nelle foreste sottoposti a vincolo paesaggistico dalla stessa disposizione, purché il taglio sia autorizzato in base alle norme in materia forestale — limiti questa regola ai soli territori coperti da foreste e da boschi che non insistono in zone che lo stesso art. 82 sottopone ad altro titolo a vincolo paesaggistico. Per l'intervento in tali zone sarebbe sempre richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme di tutela delle bellezze naturali (art. 7 della legge n. 1497 del 1939).

Queste norme statali sono qualificate come fondamentali di riforma economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985) ed in quanto tali vincolanti anche per la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ad avviso del giudice rimettente, la norma regionale denunciata, discostandosi da esse, contrasterebbe con l'art. 116 della Costituzione.

Il divieto di interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico è anche assistito da sanzioni penali (art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985), sicché la norma denunciata, rendendo lecite nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia condotte altrimenti sanzionate penalmente, sarebbe in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

2. — I due giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione legislativa e pongono questioni identiche. Essi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — L'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere disattesa.

Il giudice rimettente ha motivato, con argomentazioni adeguate e non censurabili in questa sede, la rilevanza costituzionale della questione di legittimità sull'esito dei giudizi sottoposti al suo esame. Per procedere all'archiviazione degli atti, egli ritiene di dovere preliminarmente valutare se, applicando la norma regionale della cui legittimità costituzionale dubita, la condotta degli indagati non costituisca illecito penale, oppure se, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che consente nella Regione quella condotta che in ipotesi configura un reato secondo la legge statale, manchi nelle persone sottoposte ad indagini preliminari l'elemento psicologico del reato.

4. — Il giudice rimettente fonda il dubbio di legittimità costituzionale, con riferimento a tutti i parametri indicati, sulla premessa di un asserito contrasto tra la disciplina posta dalla legge statale, contenente norme qualificate come di riforma economico-sociale, e la regolamentazione dettata, per il territorio del Friuli-Venezia Giulia, dalla norma regionale denunciata. L'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 consentirebbe il taglio colturale dei boschi, in quanto tali sottoposti a vincolo paesaggistico, purché esso avvenga in conformità alla disciplina forestale e solo se i boschi non insistano su territori egualmente sottoposti al medesimo vincolo. Diversa, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe la disciplina dettata dall'art. 131, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 52 del 1991, che permetterebbe in ogni caso il taglio colturale con l'autorizzazione forestale, senza che sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista nell'ambito della protezione delle bellezze naturali dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Esso vede del tutto differenziati l'interesse forestale e quello paesaggistico, i quali, invece, nel sistema della generale protezione di intere categorie di beni ambientali previsto dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, si implicano e si integrano reciprocamente. L'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da foreste e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende, proteggendo l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua consistenza, mediante l'adozione di tecniche appropriate, elaborate dalle scienze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per raggiungere questo scopo sono opportuni, e talvolta necessari, interventi di silvicoltura e di appropriato taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non nei singoli alberi che concorrono a comporlo.

L'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in un contesto di vincolo paesaggistico generale per determinati territori, permette sempre l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. In questo ambito deve essere collocato il taglio degli alberi, quando sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bosco. Questo intervento è già sottoposto a vigilanza e controllo, essendo per esso previsto l'obbligo di denuncia all'autorità forestale.

La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.

Così delineato il contenuto prescrittivo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, non risulta configurabile l'asserito contrasto con tale disposizione della norma regionale denunciata, la quale, consentendo il taglio colturale del bosco senza autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale e si sottrae alle ipotesi di illegittimità costituzionale prefigurate dalle ordinanze di rimessione.

Rimane estranea alla valutazione di legittimità costituzionale della norma, essendo affidata alla competenza del giudice rimettente, la verifica delle concrete caratteristiche del taglio eseguito nella specie, dovendo tale operazione essere conforme, per il bosco ceduo, alle prescrizioni delle norme vigenti in materia forestale al fine di permettere il mantenimento e la conservazione nel tempo del bosco.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0128

N. 15

Sentenza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Cittadini di lingua slovena - Norme sulla riscossione dei tributi - Cartella esattoriale e avviso di mora - Pignoramento - Violazione dei diritti delle minoranze linguistiche quanto alla impossibilità di usare la propria lingua nei rapporti con l'autorità giudiziaria - Riferimento alla sentenza della Corte n. 271/1994 - Esistenza di norme particolari di garanzia (confronta sentenze nn. 289/1987 e 312/1983) - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 122, primo comma).

(Cost., artt. 6 e 10; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal Pretore di Trieste nel procedimento esecutivo promosso dal Servizio riscossione tributi - Concessionario per la Provincia di Trieste c/Pahor Samo ed altra, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Pahor Samo;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso terzi, promosso dal concessionario del Servizio di riscossione tributi per la provincia di Trieste nei confronti di Samo Pahor (debitore principale) e della Direzione provinciale del tesoro di Trieste (terzo pignorato), il Pretore di Trieste, con ordinanza del 2 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui detta norma non consente a un cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena — quale è il debitore principale Samo Pahor — di usare, nel processo di esecuzione civile che si svolge davanti a giudice avente competenza sul territorio di insediamento di quella stessa minoranza, e su richiesta dell'interessato, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella propria lingua.

2. — Il rimettente premette che il debitore principale Samo Pahor, cittadino italiano «pacificamente appartenente» alla minoranza slovena, ha presentato una memoria scritta, redatta nella madrelingua, con la quale si è opposto all'esecuzione deducendo la nullità del pignoramento, nonché della cartella esattoriale e dell'avviso di mora in precedenza a lui notificati, perché non tradotti in lingua slovena, formulando altresì, in detta memoria, eccezione di incostituzionalità delle norme sulla riscossione dei tributi per violazione dei diritti delle minoranze linguistiche; che, inoltre, all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo pignorato, il debitore ha chiesto la traduzione in lingua slovena del verbale del processo esecutivo.

Premette ancora il giudice *a quo* che, conformemente alle esigenze del pur peculiare «contraddittorio» che si esplica nel processo esecutivo, in cui è prevista l'audizione degli interessati, essendo stato prodotto il documento in lingua non italiana ne è stata ritenuta necessaria e dunque disposta, da parte dello stesso rimettente, la traduzione, a norma dell'art. 123 cod. proc. civ.

Ciò rilevato, il Pretore esamina, anche in riferimento alla citata memoria, i principi di tutela della minoranza linguistica slovena sul piano del processo, quali enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 28 del 1982 e n. 62 del 1992.

Entrambe queste pronunce hanno qualificato le norme dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia come norme «direttive ad applicazione differita», la cui effettiva realizzazione richiede un intervento del legislatore; ciò che non è avvenuto, se non per aspetti specifici.

Con le ricordate decisioni, peraltro, la Corte costituzionale ha riconosciuto una «tutela minima» della lingua della minoranza slovena.

Con la prima sentenza la Corte ha escluso l'applicabilità di qualsiasi sanzione (come quella stabilita dall'art. 137, terzo comma, cod. proc. pen. del 1930) per l'uso della lingua materna nel processo, ed ha individuato un livello di tutela immediatamente operativo, richiamando al riguardo la disciplina positiva in tema di conferimento dell'incarico di traduttore e di interprete presso gli uffici giudiziari (legge 14 luglio 1967, n. 568). Il tema è stato poi risolto, nell'ambito del processo penale, dall'art. 109 del nuovo codice di rito.

Con la seconda sentenza, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 cod. proc. civ., dunque in riferimento alla facoltà di usare la lingua materna nei propri atti e di ricevere quelli dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti in sloveno solo nell'ambito dei procedimenti di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative; una facoltà, ha aggiunto la Corte, concretamente azionabile grazie alla utilizzazione di traduttori ed interpreti nel giudizio, in base alla legge n. 568 del 1967 già evocata dalla precedente decisione. Nella sentenza in discorso — prosegue il giudice *a quo* — la Corte costituzionale ha comunque escluso la possibilità di riconoscere una completa parificazione della madrelingua minoritaria con quella ufficiale del processo civile, essendo necessaria a tal fine una disciplina articolata e complessa, necessariamente affidata al legislatore.

3. — La medesima problematica si pone, ad avviso del rimettente, con riguardo al processo esecutivo, operando in questo la regola generale dettata dall'art. 122 cod. proc. civ.; in sede di esecuzione civile devono essere riconosciute le stesse facoltà accordate in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e dunque è necessaria — prosegue il Pretore — una nuova pronuncia della Corte costituzionale che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, relativamente al processo esecutivo civile.

Anche in questo processo, infatti, può darsi partecipazione personale delle parti, e segnatamente del debitore, che può e in certi casi deve essere sentito dal giudice, anche se ciò non comporta vere e proprie opposizioni in senso tecnico. Il diritto all'utilizzo della propria lingua, quale affermato con la richiamata sentenza n. 62 del 1992 per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, in cui l'interessato può stare in giudizio personalmente, deve

essere del pari riconosciuto, alla luce delle norme costituzionali già indicate nonché dei trattati internazionali (trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e «G.N.U.» [Patto internazionale per i diritti civili e politici] 16 dicembre 1966) e delle leggi statali e regionali in materia, nell'ambito del processo esecutivo; un diritto, osserva il Pretore, in sé considerato (non dunque come esplicazione del diritto di difesa), che non si risolve nella parificazione della madrelingua a quella ufficiale, bensì nella possibilità di usare la propria lingua nei rapporti con l'autorità giudiziaria e come diritto di ricevere risposte da questa nella medesima lingua.

La rilevanza della questione, aggiunge il Pretore, è nella preclusione all'ulteriore corso del procedimento — vale a dire nella impossibilità di procedere all'assegnazione del credito pignorato richiesta dall'esattore/creditore procedente — se non previa traduzione degli atti del processo esecutivo in lingua slovena.

4. — A diverso esito conduce l'«opposizione» formulata dal debitore nella memoria depositata e tradotta: osserva sul punto il giudice *a quo* che nella materia dell'esecuzione esattoriale le opposizioni *ex artt.* 615 e 617 cod. proc. civ. non sono ammissibili, e che comunque attraverso di esse si introdurrebbe un diverso tipo di giudizio, cioè una causa di cognizione, non assimilabile né al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione né al processo di esecuzione. Di qui la formulazione, nello stesso contesto dell'ordinanza di rinvio, di un capo di inammissibilità dell'eccezione di incostituzionalità prospettata dalla parte, nella memoria in discorso, in riferimento alla specifica disciplina della riscossione dei tributi.

5. — A conclusione dell'ordinanza, il giudice *a quo* sottolinea la necessità dell'intervento della Corte, non essendo consentito all'interprete superare il dato normativo esplicito, alla luce proprio della qualificazione dei diritti di tutela delle minoranze linguistiche nel processo come diritti «condizionati» dalla necessaria interposizione normativa del legislatore ovvero dalla statuizione del giudice delle leggi; le «pretese soggettive (sono) effettive ed azionabili» — conclude il rimettente, citando la sentenza n. 62 del 1992 — soltanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative o istituzionali, il che è avvenuto nei rapporti tra cittadino e autorità giudiziaria, attraverso l'istituzione degli uffici di traduttore e interprete, ma non è avvenuto «... con riferimento agli atti del concessionario per la riscossione dei tributi».

6. — Nel giudizio così instaurato il debitore principale Samo Pahor ha depositato atto di costituzione e memoria oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sottoposta dal Pretore di Trieste all'esame di questa Corte è se sia conforme agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) l'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto, stabilendo in generale che «in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana», non consente al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua.

Per ragioni di rilevanza, la portata della questione proposta è circoscritta all'uso della lingua nel processo civile di esecuzione, trattandosi nel caso specifico di un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso terzi, come esposto nella narrazione del fatto. E' peraltro evidente che — non esistendo ragioni differenziatrici della tutela delle minoranze linguistiche e, nella specie, di quella di lingua slovena, in questa o quella fase del processo civile, sia esso di cognizione o sia di esecuzione — gli argomenti posti a fondamento della presente decisione sono destinati ad assumere una portata più ampia, con riguardo al diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di far uso della propria lingua, in generale, nelle controversie di fronte al giudice, nelle quali trovi applicazione l'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile.

2. — La tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi fondamentali del vigente ordinamento che la Costituzione stabilisce all'art. 6, demandando alla Repubblica il compito di darne attuazione «con apposite norme». Tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti «supremi», che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768 del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio

pluralistico riconosciuto dall'art. 2 — essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare — e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie.

Con queste sue norme, la Costituzione italiana partecipa dell'attuale movimento sovranazionale a favore della convivenza di gruppi umani dalla diversa identità entro le medesime organizzazioni politiche statali, un movimento gravido di possibili conseguenze sul diritto pubblico interno e di cui è espressione il Patto internazionale per i diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Dopo aver proclamato il principio dell'uguaglianza, senza distinzioni di lingua, origine nazionale e nascita, nel godimento dei diritti riconosciuti dal Patto medesimo, nonché l'impegno degli Stati ad agire secondo le loro procedure costituzionali per renderli effettivi, l'art. 27 stabilisce che «dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue».

Tuttavia, il richiamo che l'ordinanza di rimessione, attraverso l'art. 10, primo comma, della Costituzione, fa a questa norma non è conferente, ai fini della presente questione di legittimità costituzionale.

In primo luogo, per motivi formali, non si può dire, che in questo, come in altri casi del medesimo genere, si abbia a che fare fin da ora con il diritto internazionale generalmente riconosciuto, al quale l'art. 10, primo comma, della Costituzione rinvia per incorporarlo nell'ordinamento italiano, attribuendo a esso un valore di norme costituzionali, pur escludendo la possibilità di derogare ai principi fondamentali del nostro ordinamento (sent. n. 48 del 1979). Per quanto all'origine vi sia una deliberazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, consegnata a un testo che esprime un accordo internazionale che ha da tempo ricevuto numerose adesioni e che è perciò efficace come trattato multilaterale, e sebbene i principi ivi proclamati abbiano portata universale per la loro stessa intrinseca natura, l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello Stato espresso in forma legislativa. E ciò — se non impedisce di attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione — impedisce però di assumerle in quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi (*ex pluribus*, sentenze nn. 323 del 1989, 153 del 1987 e, specificamente, sentenza n. 188 del 1980, nonché ordinanza di questa Corte in composizione integrata per i procedimenti d'accusa, 6 febbraio 1979). Cosicché, una loro eventuale contraddizione da parte di norme legislative interne non determinerebbe di per sé — cioè indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione — un vizio d'incostituzionalità. Un rilievo, questo, che vale ancor più chiaramente per le norme contenute nel Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, anch'esso sinteticamente evocato dal giudice *a quo*, unitamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici, con riguardo all'art. 10 della Costituzione.

In secondo luogo, il richiamo contenuto nell'ordinanza di rimessione all'art. 27 del Patto suddetto risulta influente, se non addirittura controproducente, dal punto di vista del contenuto di quest'ultimo, essendovi prevista la garanzia dell'uso della lingua propria nella comunicazione tra i componenti della medesima minoranza, come modo d'essere e strumento della propria identità culturale, ma non la garanzia dell'uso esterno di quella lingua nei rapporti con soggetti o autorità non appartenenti alla stessa comunità, ciò che è, invece, il nucleo della questione in esame.

3. — La minoranza linguistica slovena è destinataria, oltre che della protezione prevista in generale dall'art. 6 della Costituzione, di quella disposta specificamente da altre norme. Alla decima disposizione transitoria della Costituzione — che, per il periodo anteriore all'approvazione dello statuto di autonomia speciale, prevedeva che «alla Regione del Friuli-Venezia Giulia ... si applica[ssero] provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6» — ha fatto seguito l'art. 3 di tale statuto: «Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali». A questa norma statutaria sarebbe stato necessario che seguisse — e non è seguita — una normativa di attuazione, dedicata al rapporto tra gli appartenenti alla comunità di lingua slovena e le autorità italiane. Tale carenza — che la Corte deve ancora una volta denunciare, a distanza di più di trent'anni dall'entrata in vigore dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia — se non la esonera dal ricercare, nei limiti dei suoi poteri, le soluzioni possibili entro le norme dell'ordinamento vigente, le rende tuttavia particolarmente difficili.

Può, per il momento, almeno in parte supplire a tale carenza una disposizione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato a Osimo il 10 novembre 1975 e reso esecutivo con la legge 14 marzo 1977, n. 73. Esso, dopo aver confermato nel preambolo la «loyauté» delle due parti «envers le principe de la protection la plus ample possible des citoyens appartenant aux groupes ethniques (minorités), découlant de leurs Constitutions et de leurs droits internes, que chacune des deux Parties réalise d'une manière autonome, en s'inspirant également des principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale et des Pactes Universels des Droits de l'Homme», all'art. 8 stabilisce che «chaque Partie ... maintiendra en vigueur les mesures internes déjà arrêtées en application du Statut» «Spécial annexé au Memorandum d'Accord de Londres du 5 octobre 1954» e che «assurera dans le cadre de son droit interne le maintien du niveau de protection des membres des groupes ethniques respectifs (des minorités respectives), prévu par les normes du Statut Spécial échu».

Lo «Statuto speciale» allegato al Memorandum d'intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia concernente il Territorio Libero di Trieste, cui fa riferimento il Trattato di Osimo nell'art. 8 citato, stabiliva a sua volta che «gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone» (art. 2, primo comma) e che «gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le Autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle Autorità, nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua» (art. 5, commi primo e secondo).

Si può discutere, come in effetti si è discusso in dottrina e in giurisprudenza, sul valore nel diritto pubblico interno del Memorandum d'intesa e dello «Statuto speciale» ad esso allegato, trattandosi di testi comunicati alle due Camere e da esse discussi, ma senza addivenire ad alcuna deliberazione in vista della loro ratifica ed esecuzione nell'ordinamento interno. Tuttavia, il rinvio che il Trattato di Osimo — esso sì per certo divenuto legge interna — fa, per assicurarne il rispetto, al «niveau de protection des membres des groupes ethniques respectifs...», prévu par les normes du Statut Spécial échu» comporta che — dal punto di vista interno, l'unico che rileva nel presente giudizio — quel «livello di protezione» faccia oggi certamente parte del vigente ordinamento nazionale.

Questo è il quadro degli elementi normativi da considerare per la risoluzione dei problemi posti con la questione di costituzionalità in esame. Anche alla stregua delle precedenti pronunce di questa Corte in tema di protezione della lingua della minoranza slovena — alla quale si è riconosciuto (a iniziare dalla sentenza n. 28 del 1982) lo *status* di «minoranza riconosciuta» e quindi anche la titolarità, attraverso i suoi singoli appartenenti, di pretese di tutela secondo le norme costituzionali e statutarie richiamate — le conseguenze che devono trarsene sono quelle indicate di seguito.

4. — La giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela delle minoranze linguistiche (sentenze n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982) ha riconosciuto alle norme costituzionali e statutarie una duplice natura. Innanzitutto, quella di principi direttivi, richiedenti l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento sia di strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività. La misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle minoranze è infatti condizionata all'esistenza di leggi e misure amministrative e dipende perciò, per questo aspetto, da iniziative essenzialmente politiche: iniziative rispetto alle quali le norme costituzionali pongono le linee direttrici ma non possono rappresentare un surrogato alternativo, attivabile attraverso il ricorso alla Corte costituzionale.

In secondo luogo, però, l'esistenza di norme, ancorché norme di principio, le quali — come l'art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia — proclamano veri e propri diritti costituzionali, non può ridursi al semplice auspicio di un intervento futuro dell'autorità politico-amministrativa, come suggerirebbe il concetto di norme meramente programmatiche. Dalle norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente l'obbligo di ricercare una «tutela minima», immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche per mezzo della valorizzazione di tutti gli elementi normativi esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato dalla Costituzione.

Nel ribadire le linee argomentative ora ricordate, la Corte rileva che tali elementi, assumibili come una sia pur parziale attuazione della norma statutaria rispetto alla tutela della minoranza linguistica slovena, possono essere rinvenuti per l'appunto nell'art. 8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5 dello «Statuto speciale» del 1954, trasferisce in una norma interna immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela. Per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, tale articolo riconosce agli appartenenti alla comunità slovena:

a) la libertà di usare la loro lingua nei loro rapporti personali e ufficiali con le autorità giudiziarie; b) il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua: nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, per mezzo della traduzione delle risposte; c) la pretesa che le sentenze dei Tribunali concernenti gli appartenenti alla loro comunità linguistica siano accompagnate da una traduzione.

In base a tale impostazione e con palese e quasi testuale riferimento alla predetta normativa, questa Corte, nella sentenza n. 28 del 1982, ha ritenuto che la «operatività minima» della tutela delle minoranze riconosciute — e, nella specie, di quella slovena — implichi, oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l'uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla minoranza protetta, il diritto «già ora... di usare la lingua materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena»; e, nella sentenza n. 62 del 1992, ha affermato che il «nucleo minimale di tutela per gli appartenenti alla minoranza riconosciuta» comprende «il 'diritto' di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua», specificando questa affermazione (in relazione al procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al pretore, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981) con il riconoscimento della «facoltà... nei giudizi davanti all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è insediata la minoranza slovena, di usare, a... richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua ufficiale, oltretutto di ricevere in traduzione nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte».

Le proposizioni ora richiamate esigono una duplice precisazione.

La tutela nel processo dell'identità linguistica dell'appartenente alla comunità di lingua slovena riguarda gli atti, provenienti dall'interessato, non solo ufficiali (cioè quelli previsti dalla legge processuale i quali confluiscono, insieme a quelli delle altre parti e del giudice, nel processo), ma anche personali (v. art. 5, primo comma, dello «Statuto speciale» del 1954). Ciò vale a escludere gli atti processuali compiuti per il tramite di avvocati e procuratori, i quali, nel processo civile, normalmente fungono da tramite tra la parte e il giudice. Nell'esercizio di una professione come quella legale, che sicuramente presenta aspetti pubblicistici, l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale non appare discutibile. Né una deroga a tale obbligo potrebbe farsi derivare dalla circostanza che il patrocinio si svolga a favore di un soggetto di identità linguistica diversa e protetta, come quella slovena. Di per sé, infatti, la tutela dell'identità linguistica è personale, poiché solo la persona appartenente alla comunità di lingua diversa da quella dominante può avvertire come una menomazione della propria dignità l'imposizione, che fosse eventualmente stabilita nei rapporti con l'autorità, della lingua ufficiale di questa.

Inoltre, si deve rilevare che, mentre l'art. 5 dello «Statuto speciale» citato si riferisce espressamente ai soli rapporti «verticali» tra il singolo appartenente alla comunità slovena e l'autorità giudiziaria, questa Corte, nelle formulazioni della sentenza n. 62 del 1992, vi ha inclusi i rapporti «orizzontali», affermando che la tutela dell'appartenente a quella comunità comprende anche la ricezione nella sua propria lingua delle risposte della controparte. Così facendo, si è valorizzata la forza espansiva dei principi costituzionali e statutari nell'interpretazione della disposizione dell'art. 5 dello «Statuto speciale» e si è considerato che la tutela dell'identità linguistica abbia una sua ragione d'essere in rapporto non tanto al giudice, quanto alla funzione giudiziaria e quindi debba poter essere fatta valere nei confronti di tutti gli atti attraverso i quali tale funzione si svolge nel processo, cioè necessariamente anche nei confronti degli atti provenienti dalle altre parti.

5. — Alla stregua delle considerazioni che precedono e della ricostruzione delle norme relative al caso in esame, l'intento del giudice rimettente, favorevole alla tutela della lingua slovena nel procedimento svolgentesi di fronte a lui, appare dunque pienamente giustificato. Ma ciò non significa anche che la questione ch'egli ha sollevata sia da dichiarare fondata. Infatti, il censurato articolo 122, primo comma, del codice di procedura civile non si oppone affatto alla traduzione in pratica di tale intento. Esso contiene una disposizione alla quale le norme di tutela della minoranza linguistica — come individuate nel complesso costituito dagli art. 6 della Costituzione, 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e 8 del Trattato di Osimo — possono essere combinate; non una norma incompatibile che si debba rimuovere.

Una cosa è infatti la disciplina della lingua del processo; un'altra è la garanzia dei diritti degli appartenenti alla comunità linguistica slovena nel processo. Né l'articolo 6 della Costituzione, né l'art. 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, né l'articolo 5 dello «Statuto speciale» del 1954 si occupano del processo; essi si preoccupano di garantire questi diritti nel (momento del) processo. Le due prospettive possono essere compatibili.

La lingua ufficiale del processo continua a essere una, ma l'interessato può chiedere di fare uso della propria lingua, con la conseguenza che gli atti suoi, espressi in sloveno, saranno tradotti in lingua italiana, e gli atti altrui, espressi in italiano, saranno tradotti in lingua slovena. Una — quella italiana — è, a norma dell'art. 122, la lingua

nella quale si formano e si esprimono gli atti del processo. L'altra — nella specie, la slovena — è la lingua che si aggiunge alla prima, come modo di tutela dell'identità linguistica del soggetto appartenente alla comunità di minoranza.

L'atto che nasce in lingua straniera, dovrebbe dirsi nullo o irricevibile, alla stregua dell'art. 122 cod. proc. civ.. Ma se la lingua è quella della minoranza slovena, in quanto «riconosciuta», esso sarà tradotto per essere acquisito al processo. Viceversa, se si forma nella lingua italiana — come atto del giudice, ovvero di una parte e di un testimone non facenti parte della minoranza di lingua slovena — apparterrà validamente *ab origine* al processo ma dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato che ne abbia fatta richiesta nella traduzione in lingua slovena. Sulla traduzione di atti scritti o orali, dall'italiano allo sloveno e dallo sloveno all'italiano, disporrà il giudice nell'ambito dei suoi poteri di utilizzazione di interpreti e traduttori (artt. 122, secondo comma, e 123 cod. proc. civ.).

L'anzidetta valenza aggiuntiva o esterna al processo delle norme, costituzionali e non, di tutela della minoranza linguistica risulta del resto chiara dal loro stesso tenore. Da nessuna di esse, infatti, può trarsi un qualsiasi intento innovativo rispetto alle procedure giudiziarie e alle loro forme. Non varrebbe in senso contrario il riferimento alla situazione determinatasi nella Regione Trentino-Alto Adige, ove, a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), può accadere o che il processo sia bilingue o che la lingua tedesca sia integralmente sostituita (non aggiunta) a quella italiana, come lingua ufficiale del processo. Questa più intensa tutela si giustifica (pur non essendo concettualmente necessaria, come mostrano gli articoli 38-40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta) in presenza della norma statutaria (art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che espressamente «parifica» — cioè rende fungibile — la lingua minoritaria a quella ufficiale dello Stato. Nel caso della minoranza slovena, invece, l'art. 3 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia afferma non la parità delle lingue ma l'assai diversa parità dei diritti dei cittadini appartenenti a diverse comunità linguistiche, dal punto di vista della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

6. — Come questa Corte, nelle sue decisioni sopra citate (cui *adde* sentenza n. 271 del 1994), ha già precisato, l'art. 6 della Costituzione e le altre norme che si pongono a tutela delle minoranze linguistiche, da un lato, e l'art. 24 della Costituzione, dall'altro, hanno ambiti di applicazione diversi. Mentre i diritti della difesa in giudizio, sotto il profilo in questione, sono finalizzati alla «adeguata comprensione degli aspetti processuali», potendosi supporre che questa venga a mancare «quando l'interessato non abbia in concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale», «la garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la conseguenza di una speciale protezione costituzionale, accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto, prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale» (sentenza n. 62 del 1992). Conseguenze sulla validità degli atti processuali del mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 della Costituzione si potranno dunque avere solo nel caso di «interferenza» tra i due ordini di problemi, quando cioè, oltre ad appartenere alla minoranza linguistica, non si sia nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti altrui compiuti nella lingua ufficiale e si sia così menomati nei propri diritti di azione e di difesa. Vi potrebbe allora essere nullità per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, codice di procedura civile) ma in tal caso i problemi *ex art. 6* perderebbero ogni autonomo rilievo, finendo per essere assorbiti in quelli *ex art. 24* della Costituzione.

Né, d'altra parte, l'affermato carattere esterno, rispetto alla disciplina degli atti del processo, della protezione degli appartenenti alla minoranza di lingua slovena può essere messo in contraddizione logica con l'attuale disciplina dell'art. 109 del codice di procedura penale ove l'osservanza delle regole dettate a favore di cittadini appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta, quando tale osservanza richiedano, è disposta in ogni caso — indipendentemente cioè dalla conoscenza o dall'ignoranza della lingua italiana — a pena di nullità. Questa disciplina dimostra soltanto che, per il processo penale, il legislatore ha inteso andare più in là di quanto costituisce il nucleo minimo necessario della tutela della lingua, secondo una sua scelta discrezionale che non è necessario trovi corrispondenza nel processo civile.

7. — L'attuazione pratica dei diritti delle minoranze linguistiche e, tra esse, di quella slovena, implica, oltre alla specificazione normativa delle modalità di garanzia di tali diritti, anche l'esistenza di strutture organizzative pubbliche, a disposizione dei giudici e a favore dei soggetti interessati, idonee a fornire gratuitamente le prestazioni richieste dalla necessità di convertire da una lingua all'altra atti scritti e orali. La gratuità — tanto per chi utilizza la lingua minoritaria, quanto per chi usa la lingua ufficiale — è da ritenersi condizione necessaria dell'attuazione dei diritti delle minoranze linguistiche nel processo (si vedano gli artt. 20, comma 2, e 25 del già citato d.P.R. 15

luglio 1988, n. 574). Se così non fosse, non solo si renderebbe oneroso l'esercizio dei diritti di azione e di difesa in giudizio del cittadino appartenente alla minoranza linguistica, con violazione del principio di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana, principio stabilito specificamente dallo stesso art. 3 dello statuto speciale, ma anche si renderebbe la posizione della parte di lingua italiana in giudizio con una controparte appartenente alla comunità linguistica slovena irragionevolmente deteriore rispetto al caso normale di giudizio tra parti utilizzando tutte la lingua ufficiale. Per questo motivo, i diritti in questione appartengono alla categoria di quelli che costano alla collettività, richiedendo azioni positive da parte di strutture pubbliche *ad hoc* o di soggetti privati chiamati a svolgere una funzione pubblica.

La legge 14 luglio 1967, n. 568 ha previsto il conferimento della funzione di traduttore e interprete nei distretti di Corte d'appello ove le esigenze di servizio lo richiedano e leggi successive hanno determinato la misura dei compensi relativi. Non spetta a questa Corte valutare la sufficienza di queste previsioni ai fini dell'attuazione dei diritti in questione. Si può tuttavia aggiungere che, pur vertendosi su una materia prossima a quella giurisdizionale ma che, per i motivi anzidetti, giurisdizionale propriamente non è, non esistono ragioni per escludere una competenza anche del legislatore regionale, quantomeno nell'apprestamento di mezzi e nell'organizzazione di strutture volte a rendere effettivi i diritti linguistici delle minoranze situate sul territorio della regione, la cui costituzione in autonomia speciale è giustificata per l'appunto, come nel caso del Friuli-Venezia Giulia, dall'esistenza di comunità etnico-linguistiche minoritarie e dall'esigenza di norme particolari di garanzia (cfr. sentenze nn. 289 del 1987 e 312 del 1983).

8. — Le argomentazioni che precedono mostrano come alla protezione dei diritti della minoranza linguistica slovena nei processi civili non osti l'impugnato art. 122, primo comma, del codice di rito. A diversa soluzione — l'illegittimità parziale, come affermata nella sentenza n. 62 del 1992 di questa Corte, in tema di uso della lingua nello speciale procedimento pretorile di opposizione a ordinanze-ingiunzioni amministrative — si potrebbe eventualmente addivenire solo di fronte a contrastanti orientamenti dei giudici di merito, come fu in quella circostanza. Ma, in assenza di tale condizione, non c'è ragione di un'ulteriore dichiarazione d'incostituzionalità, in sé non necessaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale; Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: **FERRI**

Il redattore: **ZAGREBELSKY**

Il cancelliere: **DI PAOLA**

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: **DI PAOLA**

N. 16

*Sentenza 22-29 gennaio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Lavoratori portuali - Lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità ai lavori portuali - Applicazione del trattamento della pensione ordinaria di inabilità indipendentemente dalla condizione di «assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» - Presunta violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza della creazione di un trattamento previdenziale privilegiato - Richiamo alla sentenza della Corte n. 240/1994 - Transitorietà di una norma tra l'altro circoscritta ai lavoratori cancellati dai registri per inabilità al lavoro portuale - Non fondatezza.

(Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 24, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quarto comma, della legge 12 (*recte*: 28) gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1994 dal Pretore di Livorno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Guidi Massimo ed altri e l'INPS, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Giorgio Starnoni per l'I.N.P.S.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento civile promosso contro l'INPS, dopo l'accoglimento dei ricorsi *ex art.* 700 cod. proc. civ., da soci della Compagnia lavoratori portuali di Livorno — giudicati inabili al lavoro portuale dalla Commissione prevista dall'art. 156 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 — per ottenere il ripristino della pensione di inabilità, annullata o revocata e sostituita con l'assegno ordinario di invalidità in seguito a visita medica disposta dall'Istituto, il Pretore di Livorno, con ordinanza del 2 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nella parte in cui prevede che «ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156, primo comma, n. 2, del citato regolamento, si applica il trattamento di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222» (cioè il trattamento della pensione ordinaria di inabilità).

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata, intervenuta nelle more del procedimento cautelare, privilegia ingiustificatamente i lavoratori portuali rispetto a tutti gli altri lavoratori assicurati presso l'INPS, i quali, per beneficiare della pensione di inabilità, devono trovarsi «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa», il che vale anche per lavoratori (minatori, edili, ecc.) la cui attività è impegnativa e usurante al pari del lavoro portuale.

14

Secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, dalla dichiarazione di inidoneità al lavoro portuale potevano derivare prestazioni differenziate agli assicurati, in relazione al diverso grado di inabilità. La «specialità» del regime dell'inidoneità specifica al lavoro portuale era circoscritta all'accertamento della patologia (affidato ad un'apposita commissione medica istituita presso la capitaneria di porto), non toccava le prestazioni in concreto da erogare. L'art. 156, ultimo comma, del menzionato regolamento di esecuzione si limitava ad attribuire all'accertamento di inidoneità al lavoro portuale «effetto anche ai fini del trattamento previdenziale», senza alcuna precisazione in ordine al tipo di trattamento. Prima della legge n. 222 del 1984 l'INPS doveva verificare, caso per caso, se ricorressero i presupposti per l'erogazione della pensione di inabilità o, soltanto, quelli per l'assegno di invalidità. Conseguentemente, l'avvenuta corresponsione *tout court* della pensione di inabilità è da considerare erronea, mentre sono pienamente legittimi i successivi provvedimenti di revoca della medesima.

Ciò vale però solo fino alla data di entrata in vigore della disposizione impugnata, che ha attribuito indiscriminatamente ai lavoratori dichiarati inabili al lavoro portuale, e conseguentemente cancellati dai registri, il diritto alla pensione di inabilità (senza efficacia retroattiva). Questa norma di favore è ritenuta dal giudice *a quo* un irragionevole privilegio, non giustificabile con la specialità del lavoro portuale, tanto più che il trattamento privilegiato dovrebbe ritenersi sottratto alla procedura di revisione di cui all'art. 9 della legge n. 222 del 1984.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, essendo controversa soltanto l'interpretazione della norma in esame in punto di retroattività; nel merito, si rimette alle decisioni della Corte.

In una memoria aggiunta l'Istituto — premesso che con d.-l. 21 aprile 1995, n. 119 (ottavo di una serie di decreti reiterati, proseguita con i dd.ll. 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348 e 18 ottobre 1995, n. 433), gli oneri derivanti dall'art. 24, comma 4, della legge n. 84 del 1994 sono stati posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati all'INPS in base a rendicontazione annuale — osserva che la disposizione impugnata ha inteso assicurare la continuità del trattamento previdenziale complessivo vigente anteriormente alla legge n. 84 del 1994 in favore dei portuali cancellati dai registri per inabilità, i quali fruivano di un'integrazione pensionistica a carico del suddetto Fondo (soppresso dal d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58), calcolata in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto dall'INPS e quanto i lavoratori avrebbero maturato al compimento del sessantesimo anno di età.

In definitiva la disposizione impugnata servirebbe a garantire la conservazione di «diritti acquisiti» in una situazione caratterizzata da connotazioni del tutto peculiari, che la rendono oggettivamente incomparabile con altre e perciò escludono l'ipotizzata violazione del principio di eguaglianza.

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura precisa che le finalità di conservazione di diritti quesiti, già indicata dalla difesa dell'INPS, sono perseguite dalla norma impugnata con precisi limiti tanto soggettivi quanto temporali. Si tratta infatti di un istituto connotato da carattere di specialità, riferito a una particolare categoria di lavoratori, con efficacia limitata nel tempo, «stante la sua avvenuta abrogazione in forza dell'art. 4 del d.-l. 25 febbraio 1995, n. 49, a far data dal 19 marzo 1995», che dispone la trasformazione in società di diritto privato delle compagnie portuali. Da questa data i lavoratori portuali, per quanto attiene ai trattamenti di inabilità o di invalidità, sono assoggettati al regime generale della legge n. 222 del 1984. D'altra parte, l'abrogazione anche dell'art. 156 del regolamento marittimo, disposta dall'art. 27, comma 8, della legge n. 84 del 1994, esclude che il problema possa più ripresentarsi in futuro dal momento che l'introduzione — prima su base contrattuale e dopo, in via transitoria, su base normativa — del trattamento pensionistico differenziato di cui si controverte è stata determinata proprio dalla disciplina speciale contenuta nella norma regolamentare, la quale prevedeva la definitività dell'accertamento dell'inidoneità fisica compiuto dalle Commissioni ivi previste, escludendo la possibilità di reiscrizione nei registri nel caso di recupero delle condizioni fisiche occorrenti per essere riconosciuti abili al lavoro portuale.

Considerato in diritto

•

1. — Dal Pretore di Livorno è sospettato di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Ai lavoratori portuali già cancellati dai registri per inidoneità permanente al lavoro portuale, accertata ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, la disposizione impugnata attribuisce il diritto alla pensione ordinaria di inabilità indipendentemente dalla condizione di «assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Questo trattamento di favore è ritenuto ingiustificato dal giudice rimettente, e quindi contrario al principio di eguaglianza, atteso che per gli altri lavoratori, compresi quelli addetti ad attività usuranti non meno del lavoro portuale (minatori, edili, ecc.), l'inidoneità specifica al proprio lavoro professionale comporta il minore trattamento dell'assegno di invalidità.

2. — La questione non è fondata.

La *ratio* e la portata della norma in esame non possono essere comprese astraendo dal quadro storico della complessa e faticosa vicenda legislativa — sollecitata dagli organi comunitari — che ha abolito l'antico privilegio monopolistico delle compagnie portuali assoggettandole al regime di libera concorrenza di mercato mediante la trasformazione in società regolate dal codice civile, con conseguente passaggio dei lavoratori soci o dipendenti di esse al diritto comune dei rapporti privati di socio di cooperativa di lavoro o di lavoratore subordinato, nonché dei connessi rapporti previdenziali.

La disposizione transitoria dell'art. 24, comma 4, della legge n. 84 del 1994 mira a evitare ricadute negative di tale vicenda sul trattamento previdenziale dei lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale, ai sensi dell'art. 156 del citato regolamento marittimo, anteriormente al termine iniziale di efficacia dell'abrogazione degli articoli contenuti nel libro primo, titolo III, capo IV, del regolamento, disposta dall'art. 27, comma 8, della stessa legge.

L'abrogato art. 156 prevedeva modalità speciali di accertamento dell'inidoneità permanente al lavoro portuale, mediante una apposita commissione medica istituita presso la capitaneria di porto, mentre per gli effetti dell'accertamento in ordine al trattamento previdenziale del lavoratore l'ultimo comma rinviava implicitamente al regime generale dell'assicurazione obbligatoria. Perciò, ove fosse stata accertata la perdita della capacità di lavoro specifica ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e non anche «l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» ai sensi dell'art. 2, l'INPS era tenuto a corrispondere soltanto l'assegno ordinario di invalidità. In questo caso interveniva, originariamente su base contrattuale, poi su base normativa, un trattamento integrativo corrisposto dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, istituito, con personalità giuridica privata, dalla legge 17 febbraio 1981, n. 26, e finanziato con addizionali percentuali delle tariffe retributive delle prestazioni dei lavoratori portuali. L'integrazione del trattamento di invalidità erogato dall'INPS era fissata dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1982 in misura pari alla differenza con l'ammontare della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al compimento del sessantesimo anno di età.

3. — Il Fondo è stato soppresso dal d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58, e le relative prestazioni sono state poste direttamente a carico delle compagnie e dei gruppi portuali. Tale onere, al quale le compagnie dovevano provvedere mediante il gettito tariffario, era disposto solo in via transitoria, essendo incompatibile con l'esigenza di contenimento del costo del lavoro, ai fini della competitività sul mercato, inerente alla nuova veste imprenditoriale di società operanti in condizioni di concorrenza che le organizzazioni portuali avrebbero dovuto assumere in forza dell'art. 20 della legge n. 84 del 1994. L'aggravio è stato rimosso dall'art. 24, comma 4, di questa legge, che ha accollato all'INPS l'obbligo di corrispondere in ogni caso la pensione ordinaria di inabilità per il solo fatto dell'inidoneità al lavoro portuale accertata dalla commissione medica presso la capitaneria di porto, indipendentemente dal requisito di assoluta incapacità di lavoro prescritto dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984.

Trattandosi in sostanza di una misura analoga alla fiscalizzazione di oneri sociali gravanti sulle imprese, il modo dello sgravio originariamente prescelto era di dubbia legittimità, in quanto convertiva un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altrettanto improprio, a carico della gestione dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa corrispondente. Ma, prima ancora dell'entrata in vigore della legge n. 84 (19 febbraio 1994), l'anomalia è stata eliminata dall'art. 1, comma 5, del d.-l. 12 febbraio 1994, n. 100, riprodotto in una serie di decreti successivi fino all'attuale d.-l. 18 dicembre 1995, n. 535, in corso di conversione, a norma del quale gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della legge n. 84 del 1994 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo sopra nominato in liquidazione (finanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato, disposto dall'art. 1, comma 11, del decreto a copertura dell'intero passivo accumulato dal Fondo) e sono rimborsati all'INPS sulla base di apposita rendicontazione annuale.

4. — Il quadro legislativo sopra delineato dimostra che la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità non crea *ex novo* un trattamento previdenziale privilegiato in favore di una categoria di lavoratori, bensì conserva a questi lavoratori un trattamento di cui già fruivano in virtù della legislazione precedente, la quale — per la parte non di competenza dell'INPS — lo poneva a carico del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali e, dopo la soppressione del Fondo, direttamente a carico delle compagnie portuali.

Certo non si può parlare — come fanno l'INPS e l'Avvocatura dello Stato — di «conservazione di diritti acquisiti» tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost. Ma per giustificare la norma e l'onere che ne deriva alla finanza pubblica non occorre far capo al concetto di diritto quesito. E' sufficiente richiamare, da un lato, il principio di razionalità-equità, ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 240 del 1994), che vieta l'applicazione immediata a trattamenti pensionistici in atto di un *ius superveniens* che ne abbasserebbe repentinamente l'entità in misura rilevante; dall'altro, il carattere transitorio della norma, la cui portata è circoscritta ai lavoratori cancellati dai registri per inabilità al lavoro portuale, ai sensi dell'art. 156 del regolamento marittimo, anteriormente al 19 marzo 1995, *dies a quo* di efficacia dell'abrogazione di tale articolo disposta dall'art. 27 della legge n. 84 del 1994, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 14, del d.-l. 21 febbraio 1995, n. 39, ora art. 3, comma 16, del d.-l. n. 535 del 1995 citato. Da questa data, essendo cessate le speciali commissioni mediche operanti presso le capitanerie di porto, le condizioni di invalidità dei lavoratori portuali sono accertate, come per tutti gli altri, dalle commissioni sanitarie dell'INPS con effetti regolati dalla legge generale n. 222 del 1984.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 17

Sentenza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero della Difesa - Inquadramento nella qualifica superiore funzionale corrispondente alle mansioni esercitate per oltre cinque anni - Criteri di maturazione del quinquennio - Interpretazione estensiva da parte del giudice rimettente - Presunta violazione dei limiti della delega risultanti dalla legge di delega legislativa 23 ottobre 1992, n. 421 - Esclusione di una promozione automatica nel caso di esercizio temporaneo di mansioni superiori nel nuovo ordinamento risultante dall'abrogazione operata dall'art. 57 del decreto delegato - Non fondatezza.

(D.Lgs. 23 febbraio 1993, n. 29, art. 74).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1994 dal T.A.R. del Lazio di Roma sul ricorso proposto da Burani Pietro contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Burani Pietro nonché gli atti di intervento di Vidale Massimo ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Gaetano Lepore per Burani Pietro e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Pietro Burani contro il Ministero della difesa per ottenere il riconoscimento del diritto di essere inquadrato — ai sensi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 — nella superiore qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate per oltre cinque anni, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza del 17 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui ha abrogato l'art. 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della citata legge n. 312 del 1980.

Questa legge, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha disposto un inquadramento provvisorio del personale in servizio al 1° gennaio 1978 nelle nuove qualifiche funzionali secondo le corrispondenze indicate nell'art. 4, primo comma, e un inquadramento definitivo, previo inserimento, con le modalità indicate nel comma ottavo, dei profili professionali di cui al precedente art. 3 nelle qualifiche funzionali. Due correttivi a tale regola sono previsti dal nono comma per i dipendenti che per un periodo

non inferiore a cinque anni abbiano svolto le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento oppure mansioni corrispondenti a una qualifica funzionale superiore a quella di inquadramento. Nel secondo caso, a norma dell'art. 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, abrogati dalla disposizione impugnata, a domanda, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, il dipendente poteva ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore mediante l'espletamento di una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

II.

Ad avviso del giudice rimettente la normativa impugnata eccede i limiti della delega disposta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il quale alla lettera o) autorizza il Governo a procedere all'abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore dei pubblici dipendenti, sostituendole con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali. Nel novero di tali disposizioni non rientrerebbe il procedimento di inquadramento disciplinato dai commi citati dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980, attesa la natura meramente programmatica di tale disciplina, la quale non comporta per se stessa alcun automatismo incidente sul trattamento economico dei dipendenti legittimati a domandare l'attuazione del procedimento.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il ricorrente, il quale ha promosso il giudizio principale deducendo di avere svolto mansioni corrispondenti a una qualifica superiore a quella di appartenenza in base a ordini di servizio dell'Amministrazione reiterati dal 1987 al 1993.

Nel merito la parte costituita aderisce all'ordinanza di rimessione, aggiungendo che l'abrogazione dell'art. 4, commi decimo e segg., della legge del 1980 non può trovare fondamento nemmeno nell'altro criterio direttivo fissato dalla lettera n) dell'art. 2 della stessa legge di delega.

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura premette che la valutazione della portata della delega-legislativa conferita al Governo nel settore del pubblico impiego non può prescindere dall'esame di tutti i principi e criteri direttivi enunciati dal citato art. 2 della legge n. 421 del 1992 nei punti da a) a n), e anzitutto dal primo comma, che stabilisce implicitamente la possibilità, da parte della legislazione delegata, di abrogazione, per incompatibilità, della normativa in precedenza vigente nel detto settore.

Ora la disciplina speciale in tema di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, in deroga all'art. 2103 cod.civ., prefigurata nel punto n) e attuata dall'art. 57 del d.lgs. n. 29 del 1993, ha necessariamente comportato anche l'incompatibilità di qualsiasi normativa preesistente che avesse assunto lo svolgimento di mansioni superiori da parte del prestatore di lavoro come presupposto di un procedimento (sia pure selettivo) rivolto a far conseguire ai pubblici dipendenti l'attribuzione di profili professionali di qualifica funzionale superiore, le cui mansioni fossero corrispondenti a quelle svolte per un determinato periodo di tempo.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica l'interveniente rileva il formalismo da cui, a suo avviso, è inficiata l'interpretazione del giudice rimettente, che esclude le disposizioni dell'art. 4, commi decimo segg., della legge n. 312 del 1980 dalla previsione del punto o) dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 1992. Siffatta interpretazione non tiene conto dell'inscindibile nesso causale che collega lo svolgimento delle mansioni superiori all'inquadramento nella relativa qualifica.

4. — Fuori termine hanno depositato un atto di intervento alcuni dipendenti del Ministero per i beni culturali, associandosi alla domanda di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato in diritto

1. — L'art. 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale dei dipendenti dello Stato, prevedeva un correttivo ai criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali (sostitutivo del precedente sistema delle carriere) in favore dei dipendenti che avessero svolto per almeno cinque anni mansioni corrispondenti a una qualifica superiore a quella di appartenenza. A domanda, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione, il dipendente poteva ottenere l'inquadramento nella nuova qualifica funzionale mediante una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità.

L'abrogazione dei commi citati dell'art. 4, disposta dall'art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è sospettata di illegittimità costituzionale dal TAR del Lazio per violazione dei limiti della delega risultanti dall'art. 2, punto o), della legge di delega legislativa 23 ottobre 1992, n. 421 (artt. 76 e 77 Cost.).

2. — In linea di fatto il giudice rimettente precisa che i ricorrenti hanno maturato il periodo minimo di permanenza nelle mansioni ritenute superiori alla qualifica di inquadramento nel 1983, cioè posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, lasciando così intendere che egli interpreta la normativa abrogata nel senso che il beneficio non fosse riservato ai dipendenti che avessero maturato il quinquennio prima di tale data, la sola menzionata dalla legge come *dies a quo* del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda. Alla stregua di questa interpretazione estensiva, che non appare manifestamente irrazionale, la questione deve ritenersi rilevante, e quindi ammissibile.

3. — Essa, però, non è fondata.

Il giudice *a quo* ritiene che la norma abrogativa in esame sia stata introdotta sulla base dell'art. 2, punto o), della legge di delega, il quale autorizza il Governo a «procedere all'abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio» dei pubblici dipendenti, e la impugna sul riflesso che il legislatore delegato avrebbe forzato il concetto di «automatismo» applicandolo indebitamente anche alle modalità di promozione alla qualifica superiore previste dall'art. 4, commi decimo e sgg., della legge n. 312 del 1980. La questione viene così impostata su una considerazione isolata del punto o), senza allargarla al contesto normativo in cui è inserito e in particolare senza previamente accertare la compatibilità della disciplina, di cui si censura l'abrogazione, con la direttiva contenuta nel precedente punto n), specificamente afferente al caso di adibizione del dipendente a mansioni superiori a quelle proprie della qualifica assegnatagli.

Questa direttiva esclude, in deroga all'art. 2103 cod.civ., che alla permanenza del lavoratore nelle mansioni superiori oltre il limite di tempo fissato dalla legge possa essere collegata l'attribuzione del «diritto all'assegnazione definitiva delle stesse». La formulazione del punto n) indica, già in linea di interpretazione letterale, che la direttiva non può essere concettualizzata in termini speculari alla disposizione derogata del codice, la quale usa una formula diversa («l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva» dopo un certo periodo di tempo), che caratterizza l'effetto ivi previsto come promozione automatica (*ipso iure*) alla qualifica corrispondente. Che le due formule non siano coestensive si chiarisce, in linea di interpretazione logico-sistematica, alla luce:

a) degli artt. 8, 28 e 36 del decreto delegato, che, in conformità dell'art. 97, terzo comma, Cost., prescrivono determinate procedure per la copertura dei posti in organico;

b) dell'art. 2 della legge delega, che impartisce una direttiva di contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, di miglioramento dell'efficienza e della produttività, in vista di una riorganizzazione del settore;

c) dell'art. 2, punto a), della medesima legge, che collega i limiti al principio della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego secondo la disciplina del codice civile (nel quale consiste l'innovazione fondamentale della riforma del 1992-93) «al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate».

Interpretato in questo quadro normativo, il sintagma «diritto all'assegnazione definitiva» usato nel punto n) assume un significato ampio comprensivo non solo di automatismi del tipo di quello previsto dall'art. 2103 cod.civ., ma di qualsiasi effetto in qualche modo vincolante per l'amministrazione nella forma di un diritto soggettivo attribuito al dipendente in ragione dell'adibizione temporanea a mansioni superiori.

Di tale natura è l'effetto collegato all'esercizio temporaneo di mansioni superiori dalla disciplina abrogata dalla disposizione denunciata. Esso non consiste nell'attribuzione automatica, in via definitiva, delle mansioni superiori, l'inquadramento nella qualifica corrispondente essendo subordinato al conseguimento di un giudizio di idoneità mediante una prova selettiva. Ma se ciò può forse mettere fuori causa, come criterio giustificativo dell'abrogazione, il criterio dell'art. 2, punto o), della legge n. 421 del 1992, non è invece un argomento sufficiente in relazione al punto n). A parte il rilievo che la progressione di carriera mediante la procedura selettiva prevista dall'art. 4, comma decimo, della legge n. 312 del 1980 è ammessa dal nuovo ordinamento solo per le qualifiche impiegatizie (art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993), importa soprattutto che l'accesso alla prova di idoneità forma il contenuto di un diritto potestativo del dipendente e di un vincolo correlativo dell'amministrazione, così che egli ha un diritto, sia pure condizionato, all'assegnazione definitiva delle mansioni: diritto incompatibile col principio di ordine pubblico, salvaguardato dal punto n) dell'art. 2 della legge di delega, per cui la copertura di posti in organico presuppone una deliberazione discrezionale dell'amministrazione di avviare le procedure per l'accesso o la progressione del personale a quei posti (art. 8 d.lgs. n. 29 del 1993).

Fondamento giustificativo della norma abrogatrice impugnata è, quindi, non tanto la direttiva del punto o) - concernente gli automatismi legali incidenti sui soli trattamenti economici, la cui abrogazione è autorizzata in funzione di un controllo globale di tali trattamenti da parte della contrattazione collettiva - quanto l'incompatibilità della disciplina abrogata con la direttiva del punto n), attuata dall'art. 57 del decreto delegato. Nel nuovo ordinamento l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non solo non può comportare una promozione automatica, ma nemmeno un diritto di riserva del posto, subordinato a una prova di idoneità da attuarsi obbligatoriamente su domanda dell'interessato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0131

N. 18

Ordinanza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro preventivo - Asserita elusione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48/1994 - Svilimento del requisito della «immediata correlazione» tra beni e reato - Istituto finalizzato ad assicurare esclusivamente l'esecuzione del provvedimento di confisca nel caso di condanna - Insussistenza di violazione dei principi di uguaglianza e del diritto di difesa - Prospettazione di questione di mero fatto - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere sull'istanza proposta da Basco Antonio, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995,

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, inserito dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501;

che a tal proposito il rimettente, dopo aver rilevato come la disciplina dettata dalla norma oggetto di impugnativa sia stata introdotta dal legislatore a seguito della sentenza n. 48 del 1994, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 306 del 1992, ha osservato che, allorché venga adottato, a norma del comma 4 dell'art. 12-*sexies* del medesimo decreto, il sequestro preventivo ricollegato alla particolare ipotesi di confisca prevista dai commi 1 e 2, da un lato viene vanificato «il fondamentale parametro di legittimità costituzionale» costituito dal presupposto della intervenuta condanna, stanti i limiti propri del giudizio di riesame, e dall'altro lato risulterebbe inoperante «lo stesso ordinario parametro di legittimità del sequestro preventivo, consistente nella immediata correlazione tra beni e reato contestato»; dal che scaturirebbe, a parere del giudice *a quo*, una illegittima «aggressione giuridica» di beni protetti dall'art. 42 della Costituzione, in quanto non posti — come nelle ordinarie ipotesi di confisca — in rapporto di stretta correlazione con il reato oggetto di accertamento, con conseguente illegittimità anche della misura «anticipatoria» rispetto al giudizio di responsabilità;

che violato sarebbe anche il diritto di difesa, stante il breve termine (dieci giorni) concesso in sede di riesame per dedurre elementi in ordine alla legittima provenienza dei beni ed alla assenza di sproporzione rispetto alle capacità reddituali dell'indagato e considerata l'impossibilità — a differenza di quanto avviene per la «analogica» misura di prevenzione — di contestare il merito della accusa, così come vulnerato risulterebbe il principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, giacché «la dettagliata ricostruzione di complesse vicende proprietarie dilaterrebbe i tempi di definizione dei procedimenti penali»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le doglianze espresse dal giudice *a quo* paiono ruotare essenzialmente attorno alla asserita elusione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 48 del 1994, giacché, osserva il rimettente, la possibilità di adottare il provvedimento di sequestro preventivo nel corso del procedimento concernente l'accertamento del reato «presupposto» vanificherebbe la previsione introdotta dal legislatore nei commi 1 e 2 della norma impugnata, ove è stata sostituita la qualità di indagato — già prevista dall'art. 12-*quinquies*, comma 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo — con quella di condannato, dal momento che, per un verso, sarebbe impedito al giudice del riesame di verificare la gravità degli indizi che sostengono il merito dell'accusa e, sotto altro profilo, risulterebbe svilito il requisito della «immediata correlazione» tra beni e reato che costituisce l'ordinaria condizione di legittimità del sequestro;

che simili rilievi non hanno fondamento in quanto, essendo nella specie il sequestro preventivo destinato esclusivamente ad assicurare l'esecuzione del provvedimento di confisca che deve essere adottato nel caso di condanna a norma dei commi 1 e 2 della disposizione censurata, e poiché la confisca ivi disciplinata ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale previsto dall'art. 240 cod. pen., è evidente che anche i requisiti di sequestrabilità debbano essere necessariamente calibrati sulla falsariga di quelli previsti per l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo, con ovvie conseguenze, quindi, sulla qualificazione stessa del vincolo pertinenziale che di regola deve sussistere tra reato e cose oggetto della misura cautelare reale; cosicché, avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso, ne consegue che l'identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei beni costituisca il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di quegli

stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna; sequestro e confisca, pertanto, rappresentano nel caso di specie, come in tutte le ipotesi riconducibili all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., istituti fra loro specularmente correlati sul piano dei presupposti, al punto che soltanto deducendo l'illegittimità costituzionale del secondo potrebbe venire in discorso l'illegittimità del primo;

che nel merito delle singole censure non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, sia per le considerazioni poste a fondamento della richiamata sentenza n. 48 del 1994, ove è stata contestata la fondatezza, anche in riferimento all'art. 42 della Costituzione, di consimili rilievi che lo stesso Tribunale ebbe a svolgere sull'istituto del sequestro preventivo e sul relativo procedimento di riesame, sia perché la persona cui i beni sono stati sequestrati può in ogni tempo contestare il provvedimento cautelare e provare l'inesistenza dei suoi presupposti domandando la revoca della misura, con l'ulteriore possibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice a norma dell'art. 322-bis, cod. proc. pen.;

che del tutto inconferente, perché estraneo al tema dedotto, si rivela il richiamo all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, così come palesemente infondata è la pretesa violazione dell'art. 97 della Carta fondamentale, giacché, da un lato, si prospetta una questione di mero fatto, quale è quella della possibile dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti a cagione della complessità di taluni accertamenti patrimoniali, mentre, sotto altro e più assorbente profilo, si evoca un parametro che questa Corte ha costantemente ritenuto non riferibile al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v., da ultimo, ordinanze n. 257 e n. 39 del 1995);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 19

Ordinanza 22-29 gennaio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti - Identiche questioni già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 103/1995 nonché manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 - Soddisfazione delle aspettative dei pubblici dipendenti ed estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio fino a ricomprendere l'indennità integrativa speciale - Manifesta infondatezza.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), 2, comma 4, 3, commi 1 e 2, e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;

Giudici: prof. Enzo CHELI Giudice, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), 2, comma 4, 3, commi 1 e 2, e 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1994 dal TAR del Lazio, il 28 ottobre e il 18 novembre 1994 dal Consiglio di Stato - VI sezione giurisdizionale, rispettivamente iscritte ai nn. 605, 633 e 665 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 41, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Albanese Giuseppina e di Milesi Giuseppina nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse rispettivamente il 28 ottobre ed il 18 novembre 1994, pervenute alla Corte il 6 ed il 13 settembre 1995, il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto — disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali — interferisce con le indipendenze del giudice, sottraendo alla sua valutazione i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché — escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale — viola il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice;

b) dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione della legge stessa ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quegli ex dipendenti che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;

c) dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto limita rispettivamente al 30 per cento ed al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale, ancora in godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità;

d) dell'art. 1, comma 4 (*recte*: 2, comma 4), della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita;

che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte il 20 agosto 1995), il TAR del Lazio ha sollevato uguali questioni di costituzionalità, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, dei già citati artt. 1, comma 1, lettera a) e 4 della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dal Consiglio di Stato;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti siano dichiarate inammissibili ovvero infondate;

che, nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza emessa il 18 novembre 1994 (r.o. n. 665 del 1995), si sono costituite le parti private Giuseppina Albanese e Giuseppina Milesi in Marconi, insistendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate dal collegio rimettente;

Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo — assunto dalla normativa *de qua* — delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprenservi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni — con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assunte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato «all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore» (sentenza n. 103 del 1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto i giudici *a quibus* non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0133

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21

*Ordinanza emessa il 26 luglio 1995 dal pretore di Milano
nel procedimento penale a carico di Giavarini Giacomo Carlo ed altro*

Reato in genere - Reati previdenziali - Omesso versamento di contributi all'INPS da parte del datore di lavoro - Mancata previsione della non applicabilità di detta normativa (tra l'altro confliggente con l'obbligo dell'imprenditore di immediato arresto dell'attività imprenditoriale all'attivazione di meccanismi istruttori prefallimentari poi sfocianti nella dichiarazione di fallimento) ad imprenditori o amministratori le cui imprese versino in una situazione economica tale da rendere necessaria, ai sensi degli artt. 1 e segg. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'apertura della procedura fallimentare - Violazione dei principi di non contrarietà della pena al senso di umanità e della finalità rieducativa della stessa - Incidenza sul principio di libertà dell'iniziativa economica privata.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1-bis).

(Cost., artt. 27, terzo comma, e 41).

IL PRETORE

Letti gli atti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, osserva quanto segue.

Il momento dibattimentale celebratosi nell'ambito del presente procedimento, instaurato nei confronti di Giavarini Giacomo Carlo e Cosco Luigi per il reato di cui all'art. 2 legge n. 683/1983, in relazione ad omissioni di carattere contributivo, per i mesi di ottobre e novembre 1989, omissioni effettivamente realizzate dagli odierni giudicanti, ha permesso di appurare come la Edilprimula s.n.c., società della quale i predetti erano legali rappresentanti, sia stata dichiarata fallita in data 9 aprile 1992. In particolare l'esame testimoniale del curatore fallimentare, disposto a motivo della ritenuta rilevanza di un approfondimento avente ad oggetto il rapporto tra le perpetrate omissioni e la dichiarazione di fallimento cui si è fatto testé riferimento, ha condotto ad accettare come, all'epoca dei fatti portati al vaglio del giudice dibattimentale, ed in particolare all'epoca della scadenza della prima delle omissioni contributive per cui è processo, la situazione patrimoniale aziendale, vista nel suo complesso, a causa del crearsi di uno sbilancio in negativo tra poste patrimoniali attive e poste patrimoniali passive, fosse tale da legittimare l'apertura di una procedura concorsuale, e nello specifico, in assenza di altre «prospettive» procedurali, l'apertura della procedura concorsuale fallimentare.

Giova, a tale proposito, ricordare che in una situazione del genere testé descritto, l'ordinamento giuridico statuisce imperativamente la necessità di una tutela della *par condicio creditorum*, intesa come necessità di un'equa distribuzione — fatte salve le deroghe di legge — tra i creditori, dei pregiudizi derivanti dalla irrimediabile situazione economica.

E che esistano delle statuizioni imperative sia sotto il profilo dell'obbligo dell'imprenditore di bloccare, in ipotesi di assoluta negatività della situazione economica aziendale, il divenire della vicenda imprenditoriale, sia sotto il profilo dell'obbligo di rispetto della citata *par condicio*, si palesa evidenziato vuoi dall'esistenza della disposizione, di cui all'art. 217 n. 4 legge fallimentare, la quale assoggetta a censura penale l'operatore economico che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento», vuoi dall'esistenza della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 216 della medesima legge, la quale assoggetta a censura penale, tra l'altro, «il fallito, che, prima della procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti».

Apparentemente, quindi, in sostanza, in ipotesi di esistenza di uno stato di insolvenza in capo ad un soggetto economico, sembrerebbero sussistere, con particolare riferimento alla questione che ci occupa, due distinti imperativi: uno, rappresentato dall'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, l'altro di immediato arresto dell'attività imprenditoriale, generato dall'attivazione dei meccanismi istruttori prefallimentari poi sfocianti nella dichiarazione di fallimento, arresto comportante l'estromissione dell'imprenditore dalla gestione imprenditoriale e l'inefficacia di qualsiasi pagamento fuori dall'iter della procedura concorsuale dominata dalle figure pubblicistiche del curatore, del giudice delegato e del tribunale fallimentare.

A ben considerare, però, la coesistenza di due statuizioni così intimamente conliggenti, non può che essere, appunto, solo apparente: è pur vero che l'ordinamento giuridico dimostra, giustamente, una particolare attenzione per gli interessi previdenziali dei lavoratori e per l'interesse alla regolare gestione degli enti deputati all'erogazione delle prestazioni di detta natura, attribuendo carattere di credito privilegiato alle posizioni giuridiche attive, aventi ad oggetto la ricezione di somme di denaro dai datori di lavoro, esistenti a favore degli enti previdenziali, ma una logica ermeneutica da *genus a species* non può che portare a ritenere che l'obbligo contributivo, nel senso di materiale versamento del *quantum* dovuto, debba «cedere il campo» al conliggente obbligo dell'attivazione del proprio fallimento, in situazione di insolvenza, e quindi in una situazione patologica, rappresentante, in una logica insiemistica, un cerchio di proporzioni più ridotte rispetto al cerchio più generale riconducibile all'insieme indifferenziato delle possibili situazioni economiche.

Un'interpretazione sistematica, in buona sostanza, con riferimento al problema del coordinamento tra la norma contestata agli imputati e le disposizioni fallimentari di cui si è detto, e specificamente la norma di cui all'art. 217 n. 4 legge fallimentare, dettata, come già accennato, per «limitare i danni» connessi a fattispecie di decozione di soggetti economici, non può che condurre a ritenere che eventuali censure agli imputati — anche se non è questa la sede per approfondire detto profilo posto che non è, appunto, questa la censura elevata a livello di ipotesi accusatoria ai medesimi — potrebbero essere elevate in relazione ad un eventuale ritardo nell'attivazione delle procedure a tutela della massa dei creditori, atteso che, sulla base di tutto quanto esposto in merito alla situazione economica dell'impresa nel periodo cui il presente procedimento si riferisce, tale attivazione doveva considerarsi l'unico imperativo obbligo esistente in capo ai predetti.

Una lettura organica delle disposizioni di cui si discute, in definitiva, deve, ad opinione dello scrivente, far pendere per una lettura delle stesse in chiave di operatività di quelle statuenti l'obbligo di soddisfazione degli oneri contributivo-previdenziali nell'ipotesi in cui la situazione economico-finanziaria del soggetto economico si trovi ancora, se così può dirsi, *in bonis*, laddove invece, in fattispecie economiche irrimediabilmente compromesse si deve ritenere che detti obblighi vadano ad estinguere la propria operatività per lasciare spazio all'alternativo obbligo da parte dell'imprenditore, di — usando un termine poco tecnico giuridico ma probabilmente esauriente a livello di immagine — «fermare il giuoco» iniziato con la creazione dell'impresa.

Se tutto ciò è vero, ben si comprende come le condotte previste dalla norma citata nel formale assetto accusatorio, nelle situazioni di decozione legittimanti una pronuncia di fallimento, vadano a perdere il loro coefficiente di illiceità, tenuto conto che il mancato versamento di quanto teoricamente dovuto non può essere letto in chiave di inadempimento.

Di fatto, in uno stato di insolvenza del soggetto economico, le eventuali censure che potranno essere elevate all'imprenditore o, nel caso di società, ai soggetti allo stesso sostanzialmente parificati, saranno quelle assai pesanti di cui agli artt. 216 o 223 legge fallimentare in ipotesi di sottrazione delle risorse economiche, corrispondenti ai contributi previdenziali, dal patrimonio societario o dell'impresa, per il solo lucro dell'imprenditore o amministratore — concretandosi in detta ipotesi la grave fattispecie di bancarotta per distrazione —, o quella di cui al già più volte citato art. 217 legge fallimentare nel caso che le risorse in parola siano reindirizzate, con non saggia insistenza, verso l'attività dell'impresa, pur in presenza di un panorama privo di sbocchi migliorativi.

Taluno potrebbe sostenere che proprio a motivo della continuazione dell'attività da parte dell'impresa, nell'ambito della quale generalmente vengono pagati fornitori e soprattutto, i lavoratori dipendenti, l'imprenditore avrebbe l'obbligo di adempiere comunque agli obblighi di natura previdenziale.

A tale osservazione ipotetica ritiene lo scrivente non si possa che contrapporre, in via immediata, come anche il pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti, in una situazione di decozione dell'impresa, sia da considerarsi non conforme al dettato normativo, prospettandosi anche detto pagamento come soddisfacimento di diritti di credito non aventi più una tutela assoluta da parte dell'ordinamento, ma difesi, seppure in un'ottica privilegiata, alla condizione di un'effettiva capienza della massa attiva fallimentare.

D'altra parte, che la dichiarazione di fallimento abbia una sua operatività non solo *ex nunc* ma apra uno scenario, sotto un certo profilo, di retroattività, è dimostrato dall'esistenza delle azioni revocatorie, esperibili dopo la dichiarazione di cui sopra e intuitivamente funzionalizzate a ricostruire una situazione patrimoniale ritenuta, sulla base di una presunzione, quella creatasi nell'immediatezza del concretarsi di uno stato di decozione.

Pertanto, per riportarci alla possibile obiezione cui si è fatto testé riferimento, non pare possibile ritenere legittima una condotta, quale il pagamento regolare dei contributi previdenziali — che sulla scorta di tutto quanto sin qui esposto va reputata collocarsi fuori dalla corretta operatività — sulla base della consuetudinaria realizzazione di altro comportamento, vale a dire il pagamento degli stipendi, anch'esso non in linea con il complessivo spirito della normativa fallimentare.

Si è già anche, altresì, sostenuto da alcuni, allo scopo di contrapporre dialetticamente tesi tendenti a svuotare di fondamento l'approccio interpretativo sin qui delineato, come nel sanzionare penalmente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legislatore abbia inteso rafforzare la tutela dei rilevanti interessi pubblici connessi con tale versamento, anche a detrimento di altri interessi con essi confliggenti, sicché l'adempimento del relativo obbligo non potrebbe dare luogo a responsabilità per l'asserita violazione della *par condicio creditorum*.

Ritiene a tale proposito lo scrivente che, ferma restando la condivisibilità di una tale osservazione sotto il profilo della rilevanza dell'interesse pubblico connesso con il regolare adempimento degli obblighi di natura previdenziale, tuttavia non sia condivisibile la conseguenza interpretativa che se ne vuole fare discendere: infatti, è pur vero che l'obbligo previdenziale è un obbligo *ex lege*, ma come lo sono svariati altri obblighi incombenti sull'imprenditore nell'ambito della sua attività, quali, ad esempio, quello fiscale, quello assicurativo-antinfortunistico e pure quello concernente la retribuzione dei lavoratori, posto che il diritto alla retribuzione, oltre che essere una conseguenza del perfezionamento e dell'esecuzione del contratto di lavoro, è obbligo discendente dal codice civile, e quindi anch'esso *ex lege* (artt. 2049 e 2099 c.c.), ed addirittura normativamente sancito da una disposizione di carattere costituzionale, vale a dire l'art. 36, comma primo, della relativa Carta; ebbene, il fatto che sull'imprenditore gravino obblighi normativamente statuiti non impedisce all'ordinamento di delineare delle precedenze nel dovere di adempiervi laddove non tutti possano essere, come nella situazione di decozione, integralmente adempiuti, e ciò attraverso, tra l'altro, la «mappa» dei privilegi e dei diritti di prelazione diversi dai privilegi medesimi stesa negli artt. 2751 e ss. c.c., richiamati dalla normativa fallimentare, individuando così, nell'ambito delle stesse posizioni giuridiche attive «privilegiate», posizioni giuridiche maggiormente privilegiate e più degne di tutela.

Non è quindi l'imprenditore che, nonostante si trovi in uno stato di decozione, può scegliere l'INPS quale soggetto da soddisfare con precedenza sugli altri aventi diritto, né è legittimato ad operare tale scelta il giudice attraverso una libera valutazione della rilevanza degli interessi pubblici in giuoco, ma è l'ordinamento giuridico che determina le regole del soddisfacimento dei diritti di varia natura vantati nei confronti dell'imprenditore medesimo.

Scendendo dall'astratto al concreto: se un imprenditore si trova in uno stato tale da legittimare l'apertura di una procedura concorsuale, e le voci attive del suo patrimonio comprendono, in ipotesi, tra l'altro, oltre a beni immobili sui quali gravi un privilegio speciale a favore di determinati istituti di credito, beni mobili sui quali gravi un privilegio generale in favore, tra l'altro, anche dell'INPS (che, come si sa, vanta un privilegio generale, per il soddisfacimento dei propri crediti, sui beni mobili dell'imprenditore, a mente dell'art. 2753 c.c.), non pare corretto sostenere che il primo a dovere essere soddisfatto sia l'INPS, sulla base di una valutazione invero non suffragata dal dato normativo, ma pare corretto individuare, stando a detto dato normativo (artt. 2777 e ss. c.c.), nei creditori per spese di giustizia enunciate dagli artt. 2755 e 2770 c.c. i primi a dover essere soddisfatti, nei lavoratori i secondi, per le retribuzioni e le indennità di fine rapporto, e solo successivamente, anche dopo il soddisfacimento, ex art. 2778, comma secondo, lettere *b*) e *c*), di professionisti, artigiani, agenti e coltivatori diretti, l'INPS, in tanto in quanto vi sia capienza della massa attiva residua, e ciò peraltro in esito ad una verifica complessiva che l'ordinamento, in una situazione di decozione, vuole venga operata non già dall'imprenditore, ma dagli organi pubblicistici del fallimento, essi sì gli unici legittimati ad individuare rigorosamente la «graduatoria» di soddisfacimento che l'ordinamento intende quale unico strumento di realizzazione della *par condicio* (art. 109 legge fallimentare).

In realtà, se, come sostenuto da alcuni, l'INPS vantasse un diritto assoluto al pagamento dei contributi, pagamento non in grado, come asserito, di ledere la *par condicio creditorum*, i pagamenti a tale ente pubblico andrebbero effettuati, aperta la procedura fallimentare, in prededuzione, prima quindi di qualunque altro pagamento, e non, come invece l'ordinamento contempla, a titolo di soddisfacimento di crediti privilegiati ed all'interno di una graduatoria da stilarsi anche con altri crediti tutelati in chiave ancor più privilegiata.

Altri, ancora, con osservazione connessa con quella in precedenza, all'inizio delineata, sul punto, hanno pure sostenuto che l'obbligo previdenziale è strettamente collegato col pagamento delle retribuzioni e può dunque venir meno solo con la risoluzione dei rapporti di lavoro in corso; anche qui l'osservazione non si appalesa convincente: la normativa fallimentare non contempla la risoluzione del rapporto di lavoro quale presupposto per l'estinzione dell'obbligo di regolare versamento dei contributi, indubitabilmente verificandosi tale estinzione con riferimento agli obblighi previdenziali pregressi, dopo la dichiarazione di fallimento, anche laddove, come contemplato dall'art. 90 della legge fallimentare, venga autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa e si verifichi pertanto il mantenimento in esistenza, tra l'altro, dei rapporti di lavoro che detta continuazione dell'attività permettono, tutto ciò non incidendo, comunque, sul fatto che nella fase precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo uno stato di decozione, anche i lavoratori non vantano un diritto assoluto ad essere remunerati ma, bensì, unica-

mente un diritto privilegiato, seppure in modo molto spiccato, e dovendosi reputare pertanto, a parere dello scrivente, non conforme al dettato normativo fallimentare, unico complesso normativo applicabile alla situazione fenomenica dell'impresa in stato di decozione, il pagamento delle retribuzioni.

D'altro canto il timore, arguibile in taluni, di una virtuale depenalizzazione in una materia tanto delicata come quella della contribuzione previdenziale, non pare giustificato, se si considera che tutte le condotte realizzate dall'imprenditore in violazione della legge, in una situazione di decozione dell'impresa, finiscono per rientrare, ad una puntuale verifica, nell'area di operatività della normativa penale-fallimentare, e ben potendo fingere la relazione del curatore *ex art. 33* legge fallimentare quale valido elemento per la determinazione, in esito alle verifiche effettuate, e secondo coefficienti di ragionevole certezza, delle coordinate cronologiche di inizio dello stato di decozione, verifiche che potrebbero essere lette quali validi strumenti per fronteggiare tentativi «maliziosi» da parte dell'imprenditore di elusione degli obblighi contributivi attraverso non dimostrabili giustificazioni aventi ad oggetto un'asserito stato di decozione all'epoca delle omissioni.

D'altro canto, la sostenibilità del percorso logico sin qui seguito, con l'affermazione dell'obbligo, prevalente ed assorbente, nella situazione di fatto di cui si è detto, dell'attivazione delle procedure concorsuali, con contestuale perdita di rilevanza penale, degli inadempimenti per cui è processo, a motivo del nascere della censurabilità penale della violazione dell'obbligo della testé citata attivazione, sembra evidenziata dalla seguente, intuitiva considerazione: non si palesa conforme a giustizia la possibilità di simultanea esistenza da un canto di un'eventuale sanzione *ex art. 217* legge fallimentare, per non avere bloccato l'attività dell'impresa e quindi, tra l'altro, per non aver bloccato gli atti estintivi di debiti che in tale attività rientrano, e dall'altro di una sanzione penale per non aver adempiuto, seppure in stato di decozione, agli obblighi contributivi rappresentati proprio dalle dichiarazioni e dal versamento a titolo di contributi, da leggersi chiaramente in chiave di estinzione di un debito, seppure speculare ad un credito privilegiato.

Sulla scorta di tutto quanto sin qui esposto, e della ritenuta perdita di illiceità penale delle condotte per cui è processo, nelle circostanze già indicate di tempo, condotte peraltro pacificamente poste in essere, si dovrebbe emettere ad opinione di questo pretore, una pronuncia assolutoria a favore del Giavarini e del Cosco perché il fatto non costituisce reato.

Il panorama interpretativo, però, concernente le omissioni di natura previdenziale in ipotesi di imprese che versino in stato di decozione, non risulta finora avere accolto, in sede giurisprudenziale, la linea che, per quanto sin qui detto, si è reputato in questa sede di delineare, affermando in realtà la giurisprudenza assolutamente prevalente, sinora, una sorta di assolutezza dell'obbligo, in capo all'imprenditore, di versamento di contributi previdenziali, qualunque sia la situazione patrimoniale dell'impresa prima di una formale dichiarazione di fallimento.

Tale linea assolutamente prevalente, ormai cristallizzatasi ed apparentemente immune da qualunque travaglio in relazione ai problemi suesposti, provoca a parere dello scrivente, un contrasto tra la disposizione contestata nel presente procedimento e quelle di cui all'art. 27, comma terzo, della Costituzione e di cui all'art. 41 della medesima Carta costituzionale, se rapportata, detta norma contestata, alle disposizioni, nella presente ordinanza menzionate, di carattere penale fallimentare: con riguardo al primo dei due profili di incostituzionalità, il contrasto con il testé citato art. 27, terzo comma si produrrebbe, evidenziando in tal modo un dato di irragionevolezza dell'ordinamento, posto che l'imprenditore in stato di decozione, pur avendo in ipotesi già perpetrato, in una *species facti* esaurientemente ed in via organicamente esclusiva presa in esame e disciplinata dalla normativa fallimentare, condotte illecite che valgono al medesimo la successiva punibilità quantomeno a mente dell'art. 217 di detta normativa (punibilità subordinata esclusivamente alla declaratoria di fallimento da molti ritenuta una mera condizione oggettiva di punibilità), verrebbe a rispondere contemporaneamente ed inevitabilmente, come già sopra accennato, sulla base di due presupposti tra loro contraddittori.

In primo luogo, infatti, verrebbe a rispondere sulla scorta della disposizione contestata nel presente procedimento, per non avere versato i contributi e pertanto per non avere perpetuato seppure, appunto, in stato di decozione, le attività di pagamento di, come è quello verso l'INPS, un debito, ed in secondo luogo, contraddittoriamente, si troverebbe assoggettato ad una responsabilità penale sulla base delle disposizioni penali fallimentari, quantomeno per avere aggravato il proprio dissesto ritardando l'apertura del proprio fallimento (o addirittura, si potrebbe in linea teorica ipotizzare, per bancarotta preferenziale avuto riguardo all'ipotetica censurabilità dei versamenti effettuati in favore dell'INPS anziché effettuati — a titolo di esempio — a titolo di accantonamenti per le indennità di fine rapporto spettanti ai lavoratori che — sempre esemplificativamente — sono contraddistinte da

un grado più avanzato di privilegio nella graduatoria dei crediti privilegiati —), e per avere quindi continuato l'attività di impresa estinguendo debiti, come quello verso l'INPS, e soddisfacendo pertanto crediti non aventi, come quello in capo all'ente pubblico medesimo, una tutela assoluta da parte dell'ordinamento, ma bensì una tutela relativa, privilegiata ma subordinata a quella di altri crediti, «più privilegiati».

Si verrebbe, in definitiva, a creare in capo all'imprenditore una pesante responsabilità penale, a titolo di delitto, in relazione a due diverse ipotesi di illecito basate sui presupposti, logicamente tra sé contraddittori, cui si è fatto sopra riferimento, così verificandosi un'ingiustificata, sproporzionata e pertanto irragionevole reazione da parte dell'ordinamento giuridico penale.

Un'ulteriore considerazione sembra suffragare quanto sin qui sostenuto: come può ritenersi sussistente una condotta di penale rilevanza, caratterizzata, quindi, dal massimo grado di disvalore conosciuto dall'ordinamento, in una situazione nella quale il versamento all'INPS, che varrebbe ad evitare la sanzione penale, potrebbe essere successivamente giudicato inefficace, mercé l'instaurazione ed il successivo accoglimento di un'azione revocatoria, azione casomai esercitata allo scopo di rientrare in possesso delle risorse indirizzate su tale ente pubblico ma che si intenderebbero destinate al soddisfacimento di crediti che, come quello dei lavoratori sulle indennità di fine rapporto, hanno tutela maggiormente privilegiata rispetto a quello dell'INPS?

Con riferimento, poi, all'art. 41 della Carta Costituzionale, il profilo di illegittimità poggia, secondo lo scrivente, sul fatto che, in caso di pagamento dei contributi previdenziali in stato di decozione, l'attività dell'impresa non verrebbe posta in essere nel rispetto dei suoi fini sociali, posto che, anche con il pagamento in questione, verrebbe lesa la *par condicio creditorum*, bene quest'ultimo primariamente tutelato dall'ordinamento in ipotesi di decozione dell'impresa, ed unico bene da reputarsi, in detta ultima situazione, principale strumento per la difesa dei predetti fini sociali.

Tutto ciò premesso, ritenuto che la questione sin qui prospettata sia rilevante ai fini del decidere, dato che l'accoglimento della medesima condurrebbe alla emissione di una pronuncia assolutoria, soluzione non adottabile seguendo la linea interpretativa assolutamente univoca allo stato esistente, che si considera dall'attuale giurisprudenza fondata sul dato normativo, reputa lo scrivente che, allo scopo di riequilibrare organicamente l'ordinamento giuridico-penale, con riguardo al coordinamento tra la norma contestata nel presente procedimento e la normativa penale fallimentare, ed alla stregua dei summenzionati principi costituzionali, si renda necessaria la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1-bis legge n. 638/83 nella parte in cui non esclude dalla propria area di applicazione imprenditori o amministratori le cui imprese o società versino in una situazione economica tale da rendere necessaria, a mente degli artt. 1 e segg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'apertura della procedura fallimentare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e ritenuta la rilevanza della proposta questione ai fini della decisione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa, a cura della cancelleria, notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicazione del provvedimento medesimo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 26 luglio 1995

Il pretore: MONTINGELLI

F. S.

F.lli

N. 22

Ordinanza emessa il 28 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Bocchino Clino ed altri

Processo penale - Udienda preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti degli imputati - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienda - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Eccesso di delega - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 82/1993, 77 e 403 del 1994 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 76 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Letti gli atti del processo suindicato a carico di Bocchino Clino + 11, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori degli imputati Boi Erminio, Marzatico Antonio e Tontoli Nicola all'udienza preliminare del 3 ottobre 1995.

O S S E R V A

La difesa dei predetti imputati ha preliminarmente eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice, che — nella funzione di giudice per le indagini preliminari — abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati, per i quali vi è stata richiesta di rinvio a giudizio sottoposta alla sua decisione; si denuncia che ciò contrasta con il disposto degli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione della Repubblica.

La proposta questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione che questo giudice è chiamato a pronunciare e non è manifestamente infondata.

Invero, questo stesso giudice che è investito della trattazione del processo nella fase dell'udienza preliminare, ebbe ad emettere in data 27 dicembre 1994, nella relativa fase delle indagini preliminari, delle ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere nei confronti degli imputati Boi, Lombardi, Marzatico e Tontoli, per i medesimi fatti-reato e fonti di prova per i quali vi è stata poi richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. in data 26 maggio 1995 (capo D dell'imputazione).

Gli istanti motivano la denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p. sviluppando varie argomentazioni che qui sinteticamente si espongono.

A) l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema della incompatibilità del giudice, caratterizzata da un crescente allargamento dell'area dell'incompatibilità originariamente prevista dal nuovo codice di rito.

In particolare si cita la sentenza del 30 dicembre 1994, n. 403, nella cui motivazione si individua un contenuto innovativo teso ad ampliare l'ambito delle incompatibilità dalla fase del giudizio in senso proprio ad ogni altra fase caratterizzata non solo da una funzione conclusiva e definitiva del procedimento, ma anche con una più limitata funzione, quale quella meramente devolutiva della reg Giudicanda alla sede processuale, purchè sia sempre cognitiva e valutativa del merito;

B) la modifica normativa dell'art. 425 c.p.p., introdotta con legge 8 aprile 1993, n. 105, che ha espunto dal testo della disposizione la parola «evidente».

Tale novella, abolendo la restrittiva regola di giudizio dell'evidenza, ha dato inizio ad una rivisitazione giurisprudenziale della funzione esercitata dal g.u.p., ormai intesa non più come attività finalizzata ad una decisione meramente processuale sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal P.M., ma come giudizio di merito pieno.

A questo nuovo orientamento ha contribuito non poco la stessa Corte costituzionale. In particolare con la sentenza del 10 marzo 1994 n. 77, che ha sancito l'ammissibilità dell'incidente probatorio in sede di udienza preliminare, confermando quanto già argomentato dalla Corte con sentenza dell'11 marzo 1993, n. 82, nella quale si chiariva che il g.u.p. pronuncia un giudizio di merito pieno fondato sugli stessi parametri deliberativi alla stregua dei quali il giudice del dibattimento è chiamato a decidere se pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna: giudizio che si esprime attraverso il controllo non solo della sussistenza degli elementi materiali del reato, ma anche di quelli attinenti all'elemento psicologico; alle cause di giustificazione; a quelle di estinzione, alla esatta qualificazione giuridica del fatto; giacché è tutto il modello legale della fattispecie accusatoria a dover subire il vaglio del g.u.p.

Tale concezione dell'udienza preliminare è stata accolta e sviluppata in molte decisioni di giudici di merito e di legittimità, pervenendo ad affermare la quasi totale omogeneità delle formule conclusive previste dall'art. 425 c.p.p. con quelle di cui all'art. 530 c.p.p., anche senza che sia fatto necessario ricorso al rito abbreviato, in relazione al quale pure la Corte costituzionale ha ritenuto sussistente l'incompatibilità;

C) i principi affermati nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 15 settembre 1995, che segnano una svolta nella giurisprudenza costituzionale nell'individuazione delle cause di incompatibilità del giudice.

In essa, alla luce della convinzione della Corte di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa che ne è una componente essenziale, si è sottolineata la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice; ciò a causa della c.d. forza della prevenzione, ossia di quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altre fasi decisionali dello stesso procedimento.

In particolare si afferma l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del Giudice delle istruzioni preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in quanto l'imparzialità di questo giudice è pregiudicata dalla precedente valutazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, cioè della alta probabilità di esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato.

Orbene, considerata l'importanza assunta dall'udienza preliminare, cui la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto espressamente una funzione di garanzia e di economia processuale quale sede in cui l'imputato esercita (spesso per la prima volta) il suo diritto di difesa e ritenuto che l'udienza preliminare può comunque concludersi, se non con l'affermazione della responsabilità dell'imputato, con una sentenza di non luogo a procedere conclusiva, a seguito di un giudizio di merito pieno, di una fase processuale, questo giudice ritiene sussistenti le condizioni per sottoporre la sollevata questione di illegittimità costituzionale al giudizio della Corte medesima.

Il giudizio in corso va pertanto sospeso e gli atti necessari alla decisione trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, primo e secondo comma, della legge n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice che, nella funzione di giudice per le indagini preliminari, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Sospende il giudizio in corso fino alla decisione della questione da parte della Corte costituzionale, cui ordina siano immediatamente trasmessi gli atti;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Benevento, addì 28 novembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: CUSANI

N. 23

Ordinanza emessa il 18 novembre 1995 dal tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, nel procedimento penale a carico di Baldoni Carla

Processo penale - Misure cautelari personali - Chiamata di correità - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione da parte del tribunale della libertà in sede di appello - Non necessità nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 2625/1995), ai fini della sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'adozione delle misure, che i riscontri esterni alla chiamata di correità, pur necessari, siano anche «individualizzati» - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione della prova ai fini della responsabilità penale - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale e di quello della presunzione di non colpevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 192, terzo comma, e 273).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 27, secondo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Roma in data 30 gennaio 1995 che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Baldoni Carla, sottoposta ad indagini preliminari per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 81 del c.p. Proviene da annullamento con rinvio della Corte di cassazione in data 11 luglio 1995.

Il 2 febbraio 1995, il difensore di Baldoni Carla, persona sottoposta alle indagini per la preliminare ipotesi di concorso con Torneo Antonio nella cessione di 60 grammi di eroina, per il prezzo di L. 7.200.000, a Di Palma Carmine e Iellamo Antonio, con l'intermediazione di Calamanti Vincenzo e Mangiacasale Giuseppe, in Roma in epoca prossima e anteriore al 1° settembre 1994, depositò presso la cancelleria di questo tribunale richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia domiciliare emessa il 30 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

L'inculpazione provvisoria nei riguardi della Baldoni costituisce la traccia indagatoria emessa lungo il complesso cammino investigativo attivato dall'omicidio del coniuge, Torneo Antonio, avvenuto in Roma il primo settembre 1994.

Il fenomeno omicidiario maturò, secondo lo schema di lavoro degli investigatori, nell'ambito del commercio delle sostanze stupefacenti del tipo eroina, in cui il Torneo aveva radicato la sua esperienza delinquenziale.

Il progetto di accusa involgente la Baldoni è stato disegnato utilizzando le singole enunciazioni di tre soggetti che incrociarono le rispettive esperienze criminose con quella del Torneo proprio nei giorni precedenti alla data del suo omicidio: Mangiacasale Giuseppe, Di Palma Carmine e Iellamo Antonio.

Costoro furono tratti in arresto in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa il 19 dicembre 1994 dallo stesso giudice *a quo* perché incolpati, con il Calamanti Vincenzo, del fatto delittuoso speculare a quello addebitato alla Baldoni: l'acquisto dei 60 grammi di eroina per il prezzo di 7.200.000 lire.

Durante il percorso investigativo mirante alla individuazione dei responsabili dell'omicidio del Torneo, gli operanti raccolsero, il 5 ottobre 1994, le dichiarazioni spontanee del Mangiacasale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 350 del c.p.p.

Questi, narrando le cadenze dei suoi rapporti con il Torneo nei giorni 26 agosto e seguenti per organizzare la cessione di 60 grammi di eroina al Di Palma e allo Iellamo, messi in contatto con lui tramite il Calamanti, disse: «Nella serata del 26 agosto 1994, quando sono tornato a casa del Torneo, ho trovato presente anche la moglie di quest'ultimo, Carla, che si interessava della vendita calcolando la somma che avrei dovuto pagare e poi contando personalmente il denaro da me dato».

Interrogato il 22 dicembre, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'articolo 294 del c.p.p., il prevenuto riferì: «Ho conosciuto Torneo all'inizio del 1994 tramite Brundu Francesco. All'inizio era il Brundu ad acquistare per conto mio dal Torneo, che poi consumavo senza rivenderla. Poi ho cominciato a rifornirmi personalmente dal Torneo, comprando 1 gr. per volta. Andavo a casa sua la sera a Tor Bella Monaca, una volta sì e una volta no. Il Torneo mi consegnava la droga in presenza della moglie, che quindi conosceva benissimo i traffici del marito».

Proseguendo nella ricostruzione storica delle modalità dell'acquisto dei 60 grammi di eroina, egli raccontò che, ricevuti i 7 milioni di lire in contanti dal Di Palma e le 200 mila lire dallo Iellamo nei pressi della abitazione del Torneo, mentre i due attendevano in strada, «io salii a casa di Torneo che era in compagnia della moglie. Io detti i 7 milioni e 200.000 lire in contanti dicendogli che invece di 50 gr. prendevamo 60 gr. Torneo passò i soldi alla moglie la quale fece i calcoli e disse che effettivamente 60 gr. di eroina venivano 7.200.000 lire.

La moglie di Torneo prese i soldi e si allontanò verso la camera da letto.

Il Torneo mi disse che non aveva la droga e che doveva andare a prenderla e che dovevamo aspettare mezz'ora o tre quarti d'ora... Passata una mezz'ora lasciai i tre (Di Palma, Iellamo e Calamanti) con la signora anziana (la madre del Di Palma), nella piazzetta... e mi avviai a casa di (Torneo)... Aspettai 10 minuti un quarto d'ora finché vidi arrivare l'auto del Torneo con a bordo anche la moglie. Dopo averli visti salire a casa citofonai...: indi, riferito che il Torneo gli aveva detto di attendere 5 minuti prima di salire, aggiunse: «in presenza della moglie chiesi al Torneo se potevamo fare quel lavoro per il prelievo dei 5 gr. senza rovinare la droga lui mi disse di sì e dall'ingresso... mi portò in cucina dove sul tavolo c'era la bilancetta con la bustina contenente i 60 gr. di droga».

Mangiacasale rievocò l'operazione di taglio che il Torneo aveva eseguito in cucina, mescolando 5 grammi di granulato per neonato all'eroina, specificando: «Mentre facevamo questa operazione la moglie girava tranquillamente per casa ed è entrata un paio di volte in cucina, vedendo quello che stavamo facendo».

In pari data fu interrogato dal giudice il Di Palma.

Costui ricostruì le fasi dell'acquisto dei 60 grammi di eroina e il contrasto che era insorto con il Torneo attraverso il Mangiacasale in merito alla qualità dello stupefacente che era risultato insoddisfacente.

Egli narrò che il Torneo, al fine di pacificare la situazione e risarcire i due acquirenti, gli aveva offerto 10 grammi di eroina.

La sera concordata per la consegna dei 10 grammi di droga egli era salito con lo Iellamo in casa del Torneo, trovandovi anche la moglie e il figlio.

Così il dichiarante ricostruì il fatto: «Mi fece entrare in cucina, dove su una base di un mobile, in modo ben visibile erano posti 3 o 4 sacchetti di plastica dove penso che ci fosse della roba. L'ho pensato anche perché vicino c'era una bilancia elettronica e il tè deteinato. La moglie del Torneo girava per casa, passando anche per la cucina stendeva i panni su una finestrella della cucina... L'unica volta che ho visto il Torneo con la moglie è stato quando mi ha consegnato i 10 gr. e io gli dissi che non doveva permettere a casa sua al Mangiacasale di manipolare la droga. La moglie continuò a stendere i panni».

Il 23 dicembre, il giudice interrogò Iellamo Antonio.

Questi espose nel modo che segue l'incontro con la moglie del Torneo, quando si era recato con il Di Palma a casa sua per ritirare i 10 grammi di eroina: «a casa del Torneo c'erano anche la moglie ed il figlio. Torneo mi fece entrare in cucina e davanti alla moglie ci dette la droga. Sul tavolo della cucina oltre al sacchetto che fu consegnato al Di Palma c'era altra droga ed una bilancia. Il Torneo ci mostrò un sacchetto da 20 grammi dicendoci che l'aveva appena doppiato. La moglie mentre noi facevamo queste cose continuava tranquillamente a lavare i piatti. Torneo precisò che la droga da lui venduta poteva tranquillamente essere doppiata».

Il 30 gennaio 1995, il giudice, richiesto dall'indagante ai sensi dell'articolo 291 del c.p.p., emise il provvedimento restrittivo nei confronti della Baldoni, argomentando la sussistenza della provvista indiziaria con la costruzione del reticolo dichiarativo dei tre locutori summenzionati, osservando che: «il comportamento della Baldoni quale emerge da tali dichiarazioni può costituire concorso nello spaccio di stupefacenti col marito Torneo Antonio in quanto non si limita a conoscere l'illecito traffico del marito, ma prende e conta il denaro corrispettivo della droga ceduta; non si limita alla mera convivenza ma è connivente del marito».

In tema di esigenze cautelari, l'emittente stimò adeguata la misura degli arresti domiciliari alla tutela della esigenza di prevenzione speciale. Con nota del 2 febbraio 1995, il dirigente la squadra mobile di Roma segnalò al p.m. che la Baldoni, il 25 gennaio 1995, era stata arrestata nella flagranza del delitto di cessione di eroina dai carabinieri del nucleo operativo di Roma.

La lettura degli atti evidenziano che il 25 gennaio, alle ore 22, i carabinieri, nel corso di attività di controllo del territorio in Torrespaccata, nei pressi del bar «Sor Capanna», in via Marco Rutili, avevano osservato direttamente lo scambio stupefacente-danaro da parte della Baldoni e un giovane identificato per Suraci Roberto. Costui era fermato poco dopo l'acquisto e nella circostanza egli gettava a terra un involucro di colore rosso, contenente una esigua quantità di eroina. La Baldoni, invece, era trovata in possesso della somma contanti di 500.000 lire suddivisa in una banconota da 100 mila, quattro da 50 mila, quattordici da 10 mila e 12 da 5 mila lire.

Nella sua autovettura era sequestrato nastro adesivo di colore rosso «identico a quello con cui era celato lo stupefacente».

Nelle abitazioni in uso alla Baldoni venivano sequestrate una bilancina elettronica, la somma contanti di L. 1.120.000 e la somma di L. 600.000.

Con ordinanza dei giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma, il 27 gennaio 1995, ella fu sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La prevenuta annovera un precedente penale specifico relativo ad un fatto per cui fu condannata dal tribunale di Roma il 22 giugno 1989.

Il difensore richiedente il riesame critica il pensiero motivazionale del giudice, il quale ha costruito la prognosi di colpevolezza della prevenuta sul concetto di connivenza che, a dire del difensore, non può integrare alcuna fattispecie delittuosa, occorrendo un *quid pluris* sfociante nella previsione concorsuale.

Con ordinanza depositata il 13 febbraio 1995 il tribunale, ritenuto che la presenza della Baldoni, moglie del Torneo, in casa in occasione dei traffici del marito fosse qualificabile come connivenza, che il successivo arresto costituisse un semplice precedente giudiziario e che la chiamata in correità del Mangiacasale nell'episodio in cui la donna avrebbe concorso a determinare il prezzo, e contato il denaro era priva di riscontri esterni, richiamata la natura unitaria del concetto di gravi indizi enunciato dall'art. 273 per qualsiasi misura cautelare, annullava l'ordinanza impugnata.

Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, per violazione dell'art. 273 del c.p.p. ed illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui pretende, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che la chiamata di correo sia suffragata da elementi di riscontro sostanzialmente analoghi a quelli richiesti dall'art. 192 del c.p.p.

La Corte, con sentenza n. 2625 del 28 giugno 1995, depositata il 31 agosto 1995, accoglieva il ricorso, richiamando la sentenza a Sezioni Unite del 21 aprile 1995 (Cosentino Vincenzo + 1) che, ponendo fine al contrasto esistente in materia, ha stabilito che pur occorrendo, nella chiamata in correità, riscontri esterni, questi non debbano essere necessariamente individualizzati nella fase delle indagini preliminari, poiché in essa servono a raggiungere non lo stesso grado di certezza e concludenza delle prove necessarie per la condanna, ma un elevato grado di probabilità che il reato sia stato effettivamente commesso. Annullava pertanto l'ordinanza di questo tribunale, affermando il seguente principio di diritto: «Non occorre pertanto che il riscontro esterno al dichiarante riguardi in modo specifico la condotta criminosa del chiamato ..., ma basta ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie che queste siano corroborate da riscontri anche non individualizzanti ..., ma tali da portare a ritenere credibili complessivamente le dichiarazioni del chiamante».

Il tribunale, con ordinanza 2 novembre 1995, ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della interpretazione proposta dalle Sezioni Unite e dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio.

Nel frattempo il p.m., con atto del 6 febbraio 1994, proponeva appello avverso l'ordinanza del g.i.p. del 30 gennaio 1995, perché non aveva accolto la richiesta della misura della custodia in carcere.

Il tribunale, il 24 febbraio 1995, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, poiché l'ordinanza cui si riferiva era stata annullata il 13 febbraio 1995. Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, poiché il 24 febbraio 1995 non era ancora divenuta irrevocabile l'ordinanza 13 febbraio 1995. La Corte, con sentenza 11 luglio 1995, ha accolto il ricorso, annullando con rinvio a questo tribunale.

Si è pervenuti così all'udienza odierna. Ritiene il tribunale che il presente procedimento non possa essere deciso, senza la decisione sulla legittimità costituzionale già sollevata nel pregiudiziale procedimento relativo alla sussistenza dei gravi indizi.

È evidente, infatti, che non si può procedere all'esame delle esigenze cautelari, senza esaminare il pregiudiziale elemento della sussistenza dei gravi indizi, e pregiudiziale è dunque l'esame della legittimità costituzionale dell'interpretazione proposta da s.u. 21 aprile 1995; Cosentino, sull'art. 192, comma secondo, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, comma secondo, 13, comma secondo, 24, comma secondo e 27, comma secondo, della Costituzione.

Il principio affermato sia dalle sezioni unite, che dal giudice di legittimità in sede di annullamento con rinvio, è da considerare diritto vivente.

Nel caso di specie, poi, la chiamata in correità del Mangiacasale è riscontrata, per quanto riguarda gli altri chiamati, dalle dichiarazioni ammissive e dalle concordanti chiamate dello Iellamo, del Calamanti, del Di Palma. Pertanto il tribunale dovrebbe ritenere sussistenti gravi indizi, mentre le esigenze cautelari sono desumibili da un

precedente ed un procedimento pendente, entrambi specifici. Tuttavia, il tribunale ritiene che la prospettata interpretazione dell'art. 192, comma terzo, del c.p.p. si ponga in insanabile contrasto con il principio di ragionevolezza, con le garanzie della difesa e con la inviolabilità della libertà personale (artt. 3 capoverso, 24, comma secondo, 13, comma secondo, 27, comma secondo della Costituzione) e mentre l'art. 192, comma terzo, così interpretato sarebbe illegittimo in quanto la necessità di un riscontro esterno individualizzato non è richiesta per la fase delle indagini preliminari l'art. 173 lo sarebbe in quanto considererebbe gravi, indizi o non valutabili come prove nel dibattimento, o comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro individualizzato.

È costante l'interpretazione delle parole «gravi indizi» contenute nell'art. 273 come equivalenti a «rilevante probabilità di condanna» nel processo, anche in relazione alla fase delle indagini preliminari, ma la Corte, di fronte alla collocazione sistematica degli artt. 187-207 e alla terminologia adottata (prove, che si formano nel dibattimento) ha ritenuto largamente inapplicabili alla fase delle indagini talune delle disposizioni dettate dal codice in materia di prova, argomentando talvolta dalla differenza terminologica tra prove e «gravi indizi». Ma la necessità dei gravi indizi per l'emissione delle misure cautelari è richiesta dall'esigenza di evitare ingiuste detenzioni o comunque ingiuste compressioni della libertà personale, garantita dall'art. 13 in correlazione con l'art. 27 della Costituzione, che richiedono un atto motivato e la riserva di legge. Ma è chiaro che non ogni motivazione ed ogni limitazione prevista dalla legge assicurano l'assolvimento della garanzia costituzionale, ma solo quelle che, assicurando la possibilità di difesa, evitano ad un tempo, senza ingiustificate discriminazioni, la possibilità di una ingiusta detenzione. Ritiene questo tribunale che le differenze terminologiche tra prove ed indizi (come anche il mancato richiamo della gravità, precisione e concordanza per gli indizi nella fase delle indagini) si debbano spiegare solo in relazione alla fase delle indagini, che non consente di parlare di formazione della prova ed è per sua natura provvisoria e soggetta a modifiche, ma non in relazione ai criteri di valutazione del materiale di indagine acquisito agli atti del p.m. E del resto il codice non contiene alcuna differenza terminologica se ad emettere la misura è il g.i.p. o il giudice del dibattimento. Non si comprende, infatti, come possano adottarsi criteri di valutazione diversi quando il materiale d'indagine può assumere direttamente efficacia probatoria nel caso di rito abbreviato, con la conseguenza di concepire una chiamata in correità valida per emettere la misura della custodia in carcere, che diviene senz'alcuna modifica del quadro probatorio idonea alla condanna nel successivo rito abbreviato, o nel dibattimento ordinario.

Se ha un senso parlare di «rilevante probabilità di condanna» il senso non può essere altro che escludere la certezza — che ci sarebbe se la situazione restasse quella cristallizzata nelle indagini del p.m. — perché l'indagato non ha potuto ancora esercitare il suo diritto alla prova o al contraddittorio, ma non nel senso di rendere sufficiente ai fini dell'emissione della misura ciò che nel dibattimento sarebbe, secondo i casi, o addirittura non valutabile, o non idoneo a formare una valida prova penale. Tale è, appunto, il caso della chiamata in correità priva di riscontri, o senza riscontro individualizzato.

Che le dichiarazioni rese dal coimputato, o da persona imputata in procedimento connesso «hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno» e che «ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsiasi tipo e natura, idoneo a confermare l'attendibilità» lo hanno affermato, del resto, le stesse sezioni unite, con la sentenza n. 2477 del 20 febbraio 1990. Tale linea, e il conseguente principio che non è più consentita affermazione di responsabilità senza riscontri esterni, è costante, anche se le sezioni della Corte si sono spesso divise sul significato di riscontro esterno e sulla necessità della sua individualizzazione.

Nel senso più rigoroso si è pronunciata la prima sezione (vedi per tutte Cass., sez. I, sent. 11344 dell'11 dicembre 1993) e le sezioni unite, nella sentenza che stiamo esaminando, hanno accolto tale interpretazione per la fase del giudizio. Il contrasto, però, era insorto sull'applicabilità del principio alla fase delle indagini, per l'emissione delle misure, poiché per essa molte sentenze avevano ritenuto la sufficienza dei requisiti intrinseci della chiamata (spontaneità, costanza, disinteresse ed intrinseca attendibilità), mentre altre hanno ritenuto valide, ancorché non espressamente richiamate, le disposizioni di cui all'art. 192, comma terzo. Le sezioni unite hanno seguito uno strano compromesso, che peraltro appare irrazionale, trattando diversamente situazioni identiche in cui la misura cautelare sia emessa da g.i.p. o dal giudice del dibattimento sulla base degli stessi elementi, con lesione dei diritti della difesa che deve limitarsi a prendere atto della diversità della fase, ed arbitraria attenuazione delle garanzie degli artt. 13 e 27, secondo comma, nella fase delle indagini preliminari, quando esista una chiamata intrinsecamente attendibile, ma priva di riscontri individualizzati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, il tribunale solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, comma terzo e 273 del c.p.p. nell'interpretazione fornita da sezioni unite, sent. n. 2625 per contrasto con gli artt. 3, comma secondo, 13, comma secondo, 27, comma secondo e 24, comma secondo della Costituzione;

Dispone la notifica alla difesa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle Camere.

Roma, addì 18 novembre 1995

Il presidente: VIGLIETTA

95C0068

N. 24

Ordinanza emessa il 2 novembre 1995 dal tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, nel procedimento penale a carico di Baldoni Carla

Processo penale - Misure cautelari personali - Chiamata di correità - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione da parte del tribunale della libertà in sede di riesame - Non necessità nell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 2625/1995), ai fini della sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'adozione delle misure, che i riscontri esterni alla chiamata di correità, pur necessari, siano anche «individualizzati» - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai requisiti richiesti per la valutazione della prova ai fini della responsabilità penale - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale e di quello della presunzione di non colpevolezza.

(C.P.P. 1988, artt. 192, terzo comma, e 273).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 13, secondo comma, 27, secondo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame presentata dalla difesa avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Roma in data 30 gennaio 1995, che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Baldoni Carla, per il delitto di cui agli artt. 110 del c.p., e 73 del d.P.R. n. 309/1990.

Proviene da annullamento con rinvio della Corte di cassazione in data 28 giugno 1995.

Il 2 febbraio 1995, il difensore di Baldoni Carla, persona sottoposta alle indagini per la preliminare ipotesi di concorso con Torneo Antonio nella cessione di 60 grammi di eroina, per il prezzo di L. 7.200.000, a Di Palma Carmine e Iellamo Antonio, con l'intermediazione di Calamanti Vincenzo e Mangiacasale Giuseppe, in Roma in epoca prossima e anteriore al 1° settembre 1994, depositò presso la cancelleria di questo tribunale richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia domiciliare emessa il 30 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

L'incolpazione provvisoria nei riguardi della Baldoni costituisce la traccia investigatoria emessa lungo il complesso cammino investigativo attivato dall'omicidio del coniuge, Torneo Antonio, avvenuto in Roma il primo settembre 1994.

Il fenomeno omicidiario maturò, secondo lo schema di lavoro degli investigatori, nell'ambito del commercio delle sostanze stupefacenti del tipo eroina, in cui il Torneo aveva radicato la sua esperienza delinquenziale.

Il progetto di accusa involgente la Baldoni è stato disegnato utilizzando le singole enunciazioni di tre soggetti che incrociarono le rispettive esperienze criminose con quella del Torneo proprio nei giorni precedenti alla data del suo omicidio: Mangiacasale Giuseppe, Di Palma Carmine e Iellamo Antonio.

Costoro furono tratti in arresto in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa il 19 dicembre 1994 dallo stesso giudice *a quo* perché incolpati, con il Calamanti Vincenzo, del fatto delittuoso speculare a quello addebitato alla Baldoni: l'acquisto dei 60 grammi di eroina per il prezzo di 7.200.000 lire.

Durante il percorso investigativo mirante alla individuazione dei responsabili dell'omicidio del Torneo, gli operanti raccolsero, il 5 ottobre 1994, le dichiarazioni spontanee del Mangiacasale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 350 del c.p.p.

Questi, narrando le cadenze dei suoi rapporti con il Torneo nei giorni 26 agosto e seguenti per organizzare la cessione di 60 grammi di eroina al Di Palma e allo Iellamo, messi in contatto con lui tramite il Calamanti, disse: «Nella serata del 26 agosto 1994, quando sono tornato a casa del Torneo, ho trovato presente anche la moglie di quest'ultimo, Carla, che si interessava della vendita calcolando la somma che avrei dovuto pagare e poi contando personalmente il denaro da me dato».

Interrogato il 22 dicembre, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'articolo 294 del c.p.p., il prevenuto riferì: «Ho conosciuto Torneo all'inizio del 1994 tramite Brundu Francesco. All'inizio era il Brundu ad acquistare per conto mio dal Torneo, che poi consumavo senza rivenderla. Poi ho cominciato a rifornirmi personalmente dal Torneo, comprando 1 gr. per volta. Andavo a casa sua la sera a Tor Bella Monaca, una volta sì e una volta no. Il Torneo mi consegnava la droga in presenza della moglie, che quindi conosceva benissimo i traffici del marito».

Proseguendo nella ricostruzione storica delle modalità dell'acquisto dei 60 grammi di eroina, egli raccontò che, ricevuti i 7 milioni di lire in contanti dal Di Palma e le 200 mila lire dallo Iellamo nei pressi della abitazione del Torneo, mentre i due attendevano in strada, «io salii a casa di Torneo che era in compagnia della moglie. Io detti i 7 milioni e 200.000 lire in contanti dicendogli che invece di 50 gr. prendevamo 60 gr. Torneo passò i soldi alla moglie la quale fece i calcoli e disse che effettivamente 60 gr. di eroina venivano 7.200.000 lire.

La moglie di Torneo prese i soldi e si allontanò verso la camera da letto.

Il Torneo mi disse che non aveva lì la droga e che doveva andare a prenderla e che dovevamo aspettare mezz'ora o tre quarti d'ora... Passata una mezz'ora lasciai i tre (Di Palma, Iellamo e Calamanti) con la signora anziana (la madre del Di Palma), nella piazzetta... e mi avviai a casa di (Torneo)... Aspettai 10 minuti un quarto d'ora finché vidi arrivare l'auto del Torneo con a bordo anche la moglie. Dopo averli visti salire a casa citofonai...»; indi, riferito che il Torneo gli aveva detto di attendere 5 minuti prima di salire, aggiunse: «in presenza della moglie chiesi al Torneo se potevamo fare quel lavoro per il prelievo dei 5 gr. senza rovinare la droga lui mi disse di sì e dall'ingresso... mi portò in cucina dove sul tavolo c'era la bilancetta con la bustina contenente i 60 gr. di droga».

Mangiacasale rievocò l'operazione di taglio che il Torneo aveva eseguito in cucina, mescolando 5 grammi di granulato per neonato all'eroina, specificando: «Mentre facevamo questa operazione la moglie girava tranquillamente per casa ed è entrata un paio di volte in cucina, vedendo quello che stavamo facendo».

In pari data fu interrogato dal giudice il Di Palma.

Costui ricostruì le fasi dell'acquisto dei 60 grammi di eroina e il contrasto che era insorto con il Torneo attraverso il Mangiacasale in merito alla qualità dello stupefacente che era risultato insoddisfacente.

Egli narrò che il Torneo, al fine di pacificare la situazione e risarcire i due acquirenti, gli aveva offerto 10 grammi di eroina.

La sera concordata per la consegna dei 10 grammi di droga egli era salito con lo Iellamo in casa del Torneo, trovandovi anche la moglie e il figlio.

Così il dichiarante ricostruì il fatto: «Mi fece entrare in cucina, dove su una base di un mobile, in modo ben visibile erano posti 3 o 4 sacchetti di plastica dove penso che ci fosse della roba. L'ho pensato anche perché vicino c'era una bilancia elettronica e il tè deteinato. La moglie del Torneo girava per casa, passando anche per la cucina stendeva i panni su una finestrella della cucina... L'unica volta che ho visto il Torneo con la moglie è stato quando mi ha consegnato i 10 gr. e io gli dissi che non doveva permettere a casa sua al Mangiacasale di manipolare la droga. La moglie continuò a stendere i panni».

Il 23 dicembre, il giudice interrogò Iellamo Antonio.

Questi espose nel modo che segue l'incontro con la moglie del Torneo, quando si era recato con il Di Palma a casa sua per ritirare i 10 grammi di eroina: «a casa del Torneo c'erano anche la moglie ed il figlio. Torneo mi fece entrare in cucina e davanti alla moglie ci dette la droga. Sul tavolo della cucina oltre al sacchetto che fu consegnato al Di Palma c'era altra droga ed una bilancia. Il Torneo ci mostrò un sacchetto da 20 grammi dicendoci che l'aveva appena doppiato. La moglie mentre noi facevamo queste cose continuava tranquillamente a lavare i piatti. Torneo precisò che la droga da lui venduta poteva tranquillamente essere doppiata».

Il 30 gennaio 1995, il giudice, richiesto dall'indagante ai sensi dell'articolo 291 del c.p.p., emise il provvedimento restrittivo nei confronti della Baldoni, argomentando la sussistenza della provvista indiziaria con la costruzione del reticolo dichiarativo dei tre locutori summenzionati, osservando che: «il comportamento della Baldoni

quale emerge da tali dichiarazioni può costituire concorso nello spaccio di stupefacenti col marito Torneo Antonio in quanto non si limita a conoscere l'illecito traffico del marito, ma prende e conta il denaro corrispettivo della droga ceduta; non si limita alla mera convivenza ma è connivente del marito».

In tema di esigenze cautelari, l'emittente stimò adeguata la misura degli arresti domiciliari alla tutela della esigenza di prevenzione speciale. Con nota del 2 febbraio 1995, il dirigente la squadra mobile di Roma segnalò al p.m. che la Baldoni, il 25 gennaio 1995, era stata arrestata nella flagranza del delitto di cessione di eroina dai carabinieri del nucleo operativo di Roma.

La lettura degli atti evidenziano che il 25 gennaio, alle ore 22, i carabinieri, nel corso di attività di controllo del territorio in Torrespaccata, nei pressi del bar «Sor Capanna», in via Marco Rutili, avevano osservato direttamente lo scambio stupefacente-danaro da parte della Baldoni e un giovane identificato per Suraci Roberto. Costui era fermato poco dopo l'acquisto e nella circostanza egli gettava a terra un involucro di colore rosso, contenente una esigua quantità di eroina. La Baldoni, invece, era trovata in possesso della somma contanti di 500.000 lire suddivisa in una banconota da 100 mila, quattro da 50 mila, quattordici da 10 mila e 12 da 5 mila lire.

Nella sua autovettura era sequestrato nastro adesivo di colore rosso «identico a quello con cui era celato lo stupefacente».

Nelle abitazioni in uso alla Baldoni venivano sequestrate una bilancina elettronica, la somma contanti di L. 120.000 e la somma di L. 600.000.

Con ordinanza dei giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma, il 27 gennaio 1995, ella fu sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La prevenuta annovera un precedente penale specifico relativo ad un fatto per cui fu condannata dal tribunale di Roma il 22 giugno 1989.

Il difensore richiedente il riesame critica il pensiero motivazionale del giudice, il quale ha costruito la prognosi di colpevolezza della prevenuta sul concetto di connivenza che, a dire del difensore, non può integrare alcuna fattispecie delittuosa, occorrendo un *quid pluris* sfociante nella previsione concorsuale.

Con ordinanza depositata il 13 febbraio 1995 il tribunale, ritenuto che la presenza della Baldoni, moglie del Torneo, in casa in occasione dei traffici del marito fosse qualificabile come connivenza, che il successivo arresto costituisse un semplice precedente giudiziario e che la chiamata in correità del Mangiacasale nell'episodio in cui la donna avrebbe concorso a determinare il prezzo, e contato il denaro era priva di riscontri esterni, richiamata la natura unitaria del concetto di gravi indizi enunciato dall'art. 273 per qualsiasi misura cautelare, annullava l'ordinanza impugnata.

Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, per violazione dell'art. 273 del c.p.p. ed illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui pretende, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che la chiamata di correo sia suffragata da elementi di riscontro sostanzialmente analoghi a quelli richiesti dall'art. 192 del c.p.p.

La Corte, con sentenza n. 2625 del 28 giugno 1995, depositata il 31 agosto 1995, accoglieva il ricorso, richiamando la sentenza a Sezioni Unite del 21 aprile 1995 (Cosentino Vincenzo + 1) che, ponendo fine al contrasto esistente in materia, ha stabilito che pur occorrendo, nella chiamata in correità, riscontri esterni, questi non debbano essere necessariamente individualizzati nella fase delle indagini preliminari, poiché in essa servono a raggiungere non lo stesso grado di certezza e concludenza delle prove necessarie per la condanna, ma un elevato grado di probabilità che il reato sia stato effettivamente commesso. Annullava pertanto l'ordinanza di questo tribunale, affermando il seguente principio di diritto: «Non occorre pertanto che il riscontro esterno al dichiarante riguardi in modo specifico la condotta criminosa del chiamato ..., ma basta ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie che queste siano corroborate da riscontri anche non individualizzanti ..., ma tali da portare a ritenere credibili complessivamente le dichiarazioni del chiamante».

Tale principio, per essere affermato sia dalle sezioni unite, che dal giudice di legittimità in sede di annullamento con rinvio, è da considerare diritto vivente e comunque è direttamente vincolante per il giudice di rinvio. Nel caso di specie, poi, la chiamata in correità del Mangiacasale è riconosciuta, per quanto riguarda gli altri chiamati, dalle dichiarazioni ammissive e dalle concordanti chiamate dello Iellano, del Calamanti, del Di Palma. Pertanto il tribunale dovrebbe rigettare la richiesta di riesame, sussistendo gravi indizi ed esigenze cautelari desumibili

da un precedente ed un procedimento pendente, entrambi specifici. Tuttavia, mentre la difesa non ha prospettato elementi nuovi, il tribunale ritiene che la prospettata interpretazione dell'art. 192, comma terzo, del c.p.p. si ponga in insanabile contrasto con il principio di ragionevolezza, con le garanzie della difesa e con la inviolabilità della libertà personale (artt. 3 capoverso, 24, comma secondo, 13, comma secondo, 27 comma secondo della Costituzione) e mentre l'art. 192, comma terzo, così interpretato sarebbe illegittimo in quanto la necessità di un riscontro esterno individualizzato non è richiesta per la fase delle indagini preliminari l'art. 273 lo sarebbe in quanto considererebbe gravi, indizi o non valutabili come prove nel dibattimento, o comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro individualizzato.

È costante l'interpretazione delle parole «gravi indizi» contenute nell'art. 273 come equivalenti a «rilevante probabilità di condanna» nel processo, anche in relazione alla fase delle indagini preliminari, ma la Corte, di fronte alla collocazione sistematica degli artt. 187-207 e alla terminologia adottata (prove, che si formano nel dibattimento) ha ritenuto largamente inapplicabili alla fase delle indagini talune delle disposizioni dettate dal codice in materia di prova, argomentando talvolta nella differenza terminologica tra prove e «gravi indizi». Ma la necessità dei gravi indizi per l'emissione delle misure cautelari è richiesta dall'esigenza di evitare ingiuste detenzioni o comunque ingiuste compressioni della libertà personale, garantita dall'art. 13 in correlazione con l'art. 27 della Costituzione, che richiedono un atto motivato e la riserva di legge. Ma è chiaro che non ogni motivazione ed ogni limitazione prevista dalla legge assicurano l'assolvimento della garanzia costituzionale, ma solo quelle che, assicurano la possibilità di difesa, evitino ad un tempo, senza ingiustificate discriminazioni, la possibilità di una ingiusta detenzione. Ritiene questo tribunale che le differenze terminologiche tra prove ed indizi (come anche il mancato richiamo della gravità, precisione e concordanza per gli indizi nella fase delle indagini) si debbano spiegare solo in relazione alla fase delle indagini, che non consente di parlare di formazione della prova ed è per sua natura provvisoria e soggetta a modifiche, ma non in relazione ai criteri di valutazione del materiale di indagine acquisito agli atti del p.m.. E del resto il codice non contiene alcuna differenza terminologica se ad emettere la misura è il g.i.p. o il giudice del dibattimento. Non si comprende, infatti, come possano adottarsi criteri di valutazione diversi quando il materiale d'indagine può assumere direttamente efficacia probatoria nel caso di rito abbreviato, con la conseguenza di concepire una chiamata in correità valida per emettere la misura della custodia in carcere, che diviene senz'alcuna modifica del quadro probatorio idonea alla condanna nel successivo rito abbreviato, o nel dibattimento ordinario. Se ha un senso parlare di «rilevante probabilità di condanna» il senso non può essere altro che escludere la certezza — che ci sarebbe se la situazione restasse quella cristallizzata nelle indagini del p.m. — perché l'indagato non ha potuto ancora esercitare il suo diritto alla prova o al contraddittorio, ma non nel senso di rendere sufficiente ai fini dell'emissione della misura ciò che nel dibattimento sarebbe, secondo i casi, o addirittura non valutabile, o non idoneo a formare una valida prova penale. Tale è, appunto, il caso della chiamata in correità priva di riscontri, o senza riscontro individualizzato.

Che le dichiarazioni rese dal coimputato, o da persona imputata in procedimento connesso «hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno» e che «ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsiasi tipo e natura, idoneo a confermare l'attendibilità» lo hanno affermato, del resto, le stesse sezioni unite, con la sentenza n. 2477 del 20 febbraio 1990. Tale linea, e il conseguente principio che non è più consentita affermazione di responsabilità senza riscontri esterni, è costante, anche se le sezioni della Corte si sono spesso divise sul significato di riscontro esterno e sulla necessità della sua individualizzazione. Nel senso più rigoroso si è pronunciata la prima sezione (vedi per tutte Cass., sez. I, sent. 11344 dell'11 dicembre 1993) e le sezioni unite, nella sentenza che stiamo esaminando, hanno accolto tale interpretazione per la fase del giudizio. Il contrasto, però, era insorto sull'applicabilità del principio alla fase delle indagini, per l'emissione delle misure, poiché per essa molte sentenze avevano ritenuto la sufficienza dei requisiti intrinseci della chiamata (spontaneità, costanza, disinteresse ed intrinseca attendibilità), mentre altre hanno ritenuto valide, ancorché non espressamente richiamate, le disposizioni di cui all'art. 192, comma terzo. Le sezioni unite hanno seguito uno strano compromesso, che peraltro appare irrazionale, trattando diversamente situazioni identiche in cui la misura cautelare sia emessa da g.i.p. o dal giudice del dibattimento sulla base degli stessi elementi, con lesione dei diritti della difesa che deve limitarsi a prendere atto della diversità della fase, ed arbitraria attenuazione delle garanzie degli artt. 13 e 27, secondo comma, nella fase delle indagini preliminari, quando esista una chiamata intrinsecamente attendibile, ma priva di riscontri individualizzati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, il tribunale solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, comma terzo e 273 del c.p.p. nell'interpretazione fornita da sezioni unite, sent. n. 2625 e del principio di diritto della sentenza di annullamento con rinvio nel presente procedimento per contrasto con gli artt. 3 comma secondo, 13, comma secondo, 27, comma secondo e 24, comma secondo della Costituzione;

Dispone la notifica alla difesa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai presidenti delle Camere.

Roma, addì 2 novembre 1995

Il presidente: VIGLIETTA

95C0069

N. 25

Ordinanza emessa il 30 ottobre 1995 dal tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, nel procedimento penale a carico di Sapienza Giuseppe (detenuto)

Processo penale - Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione - Richiesta da parte di imputato di delitto per il quale sia prevista pena minima edittale non inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, nei cui confronti si sia già formato «il giudicato sulla colpevolezza», in quanto punto della decisione non investito dal ricorso per cassazione pendente - Obbligatoria previsione per il giudice adito, anche in sede di appello, di provvedere in ragione dell'accertata carenza o attenuazione delle esigenze cautelari - Equiparazione ingiustificata alla posizione dell'imputato per il quale non si sia formato il «giudicato sulla penale responsabilità» - Lesione del principio di presunzione di non colpevolezza.

(C.P.P. 1988, art. 299).

(Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il 28 settembre 1995, i difensori di Sapienza Giuseppe, imputato dei delitti di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 n. 3 ai danni di Ippolito Roberto, di occultamento del cadavere della citata vittima, reato aggravato dal nesso teleologico con il predetto delitto, di furto dell'autovettura di proprietà dell'ippolito e della sua carta di identità, fatti commessi in Terracina il 14 aprile 1992, depositarono presso la cancelleria di questo tribunale atto di appello avverso l'ordinanza con cui il giudice della Corte di Assise territoriale, in data 11 settembre 1995, aveva rigettata l'istanza difensiva del 25 agosto mirante alla revoca ovvero alla sostituzione della misura costringitiva in carcere con quella della custodia domiciliare.

Il prevenuto fu giudicato dalla Corte di assise di Latina per i fatti storici surriferiti e, il 27 ottobre 1993, dichiaratane la colpevolezza, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 5 c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della premeditazione e unificati i delitti nel vincolo della continuazione, condannato alla pena di anni 23 di reclusione, con le conseguenti pene accessorie.

Il 10 marzo 1995, il giudice dell'appello confermò la sentenza di condanna citata, riformando solo le statuizioni inerenti agli interessi delle parti civili costituite.

Il fenomeno storico costituente la fattualità delittuosa è scandito nelle pagine 2-15 della sentenza del giudice di prime cure che qui si intendono riportate, (vds. sentenza in atti).

Il 25 agosto, come suesposto, i difensori del Sapienza formularono istanza di revoca ovvero di attenuazione del regime restrittivo.

Il pensiero degli istanti era modulato sulla lettura analitica e sulla valutazione dei dati informativi sulla personalità dell'imputato e sullo specifico conato criminogeno versati dai periti nominati dal giudice della cognizione in primo grado, dal consulente del P.M., dai consulenti della difesa e dal sanitario della casa circondariale «Rebibbia»-Roma; inoltre, lo studio dei difensori s'incentrò sulla rievocazione storica del contatto precautelare

intercorso tra il capitano dei carabinieri, Leonardo Rotondi, che sottopose al fermo di polizia giudiziaria il Sapienza secondo la rappresentazione offerta dal medesimo nell'udienza dibattimentale del 21 giugno 1993, e sulle osservazioni formulate dal giudice di primo grado e di appello sulla personalità dell'imputato.

L'operazione di lettura compiuta dai difensori conduceva, secondo la loro configurazione, alla verifica della inesistenza delle esigenze cautelari legittimanti il mantenimento dello *status detentionis* del loro assistito.

Nello specifico, gli istanti, muovendo dalla novella legislativa dell'8 agosto 1995, n. 332, che, tra l'altro, aveva riscritto la norma dell'articolo 275 c.p.p., espungendo dal testo modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 la presunzione relativa di esclusiva adeguatezza della misura costringitiva in carcere fissata per alcuni delitti, tra cui figurava anche l'omicidio volontario, illustrarono le ragioni logico-giuridiche della insussistenza del pericolo di inquinamento del materiale probatorio, del pericolo di fuga (vds. pagine 2, 3 e 4 dell'istanza in esame) e dell'esigenza di prevenzione speciale (cfr. pagine 5-13 della citata istanza).

Il giudice richiesto respinse l'istanza, osservando la persistenza del pericolo di fuga e del pericolo di replica «di ulteriori delitti di sangue».

I difensori impugnavano il provvedimento reiettivo, denunciando il vizio logico e giuridico del pensiero motivazionale così esternato che correla il pericolo di fuga alla circostanza aggravante della premeditazione e il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie all'universo fattuale, negligendo «gli elementi successivi ad esso... (e) l'atteggiamento, emerso da tutte le perizie, di assoluto rimorso e pentimento per il gesto compiuto...».

Valorizzando i dati afferenti la personalità del Sapienza e quelli emersi nel corso del procedimento di cognizione, gli appellanti chiedevano la riforma dell'ordinanza sfavorevole, revocando o sostituendo la misura coercitiva in corso con quella degli arresti domiciliari.

Nell'udienza camerale del 18 ottobre 1995, rilevata la carenza di tutti gli atti essenziali ai fini della decisione, (vds. verbale in atti), questo giudice ne ordinava la acquisizione, rinviando alla odierna udienza.

Il difensore, in data 20 ottobre, depositava gli atti richiesti.

Nel corso della udienza odierna il difensore concludeva come da verbale, precisando che pende ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Appello di Roma.

In particolare, il difensore informava il Tribunale del fatto che il ricorso era modulato solo sul vizio di motivazione relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche, concesse al Sapienza, e la circostanza aggravante della premeditazione, risoltosi nell'equivalenza in luogo della prevalenza delle prime come richiesto dalla difesa, e alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

L'impugnazione non investiva la dichiarazione di colpevolezza pronunciata dal giudice di prime cure e confermata da quello di appello.

Il Tribunale, preso atto della situazione sovraillustrata:

R I L E V A

La giurisdizione costituisce l'attività necessaria per conseguire la prova della commissione di un fatto-reato ad opera di un determinato soggetto: finché detta prova non sia stata raggiunta attraverso un regolare giudizio, nessun reato può ritenersi commesso e nessun soggetto può ritenersi colpevole né assoggettabile a pena.

Così, il principio di giurisdizionalità, postulando che non sia dichiarata la colpa senza giudizio e che non si dia giudizio senza che l'accusa sia sottoposta a prova e a falsificazione, postula la presunzione di innocenza dell'imputato fino alla prova contraria fissata nella sentenza definitiva di condanna.

Orbene, secondo il sistema ordinamentale, la prova della colpevolezza costituisce l'oggetto del giudizio, non la prova della innocenza che è presunta dall'origine.

Il principio è statuito dalla disposizione del comma 2, dell'articolo 27 della Costituzione, nella forma della «presunzione di non colpevolezza».

Il principio che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» è stato stabilito dall'articolo 6 cpv, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955.

La lettura del principio di giurisdizionalità fornisce all'interprete la cognizione della sua essenza; è un giudizio la ragione giustificatrice della privazione della libertà personale di un soggetto a cui sia stato ascritto un fatto costituente reato.

Il giudizio provvisorio determinante l'applicazione di una misura cautelare personale è rivisitabile anche su istanza di parte, che si rivolge al giudice che procede per ottenere la favorevole rilettura delle condizioni che giustificarono all'origine l'imposizione della misura, (articoli 273 e 274 c.p.p.), ovvero degli elementi sopraggiunti idonei a modificare il primitivo quadro.

L'istituto della revoca della misura cautelare personale a istanza di parte «si atteggia come una sollecitazione all'esercizio di un potere di verificare la legittima compressione dello *status libertatis* riservata dall'art. 299 cod. proc. pen. al giudice competente... Questa definizione della richiesta di revoca trova, inoltre, conferma nella stessa sistemazione topografica dell'istituto, che... è inserito... nel capo V, fra le cause di Estinzione delle misure»; così le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in data 8 luglio 1994, nelle sentenze Buffa, Pirro, Palumbo.

Ancora, il giudice di legittimità scrisse: «l'ordinanza in tema di revoca della misura — che può essere adottata... in qualsiasi fase del procedimento, in cui se ne ravvisi la necessità... — mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura prescritte dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. Tale conclusione poggia sia sul testo del cit. art. 299/1 cod. proc. pen., il quale, imponendo espressamente la valutazione «anche dei fatti sopravvenuti» la estende, di perciò stesso, anche ai fatti originari, sia sulla Relazione al Progetto preliminare del Codice... (che) qualifica la revoca come «quel fenomeno estintivo che presuppone una valutazione sulla sussistenza *ex ante* e sulla persistenza *ex post* delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari», (vds. pagina 8 della sentenza «Buffa»).

La modifica del testo normativo dell'articolo 299 c.p.p. operata dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha introdotto la disposizione del comma 3-ter, non altera il percorso logico-giuridico tracciato dalle Sezioni Unite Penali sulla significazione della revoca.

Invero, l'inserimento della citata disposizione rafforza, vieppiù, l'obbligo del giudice di svolgere la valutazione anche sugli elementi originari, oltretutto su quelli «nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati».

E' principio consolidato quello per cui la pronuncia di sentenza di condanna impedisce all'imputato, prima, al giudice che procede, adito, e al Tribunale in sede di appello, interessato ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., poi, di leggere e rivalutare le originarie condizioni di applicabilità della misura cautelare personale imposta previste dall'articolo 273 c.p.p.

Difatti, la qualificata provvista indiziaria richiesta per la emissione del provvedimento cautelare nella fase investigatoria è superata e sublimata dalla verifica della prova di colpevolezza compiuta nella sede del *meritum causae*.

Pertanto, l'ambito operativo che residua in sede di istanza di revoca della misura cautelare personale dopo il giudizio di colpevolezza è rappresentato dalla valutazione delle esigenze cautelari previste dalla norma di cui all'articolo 274 c.p.p.

L'estinzione della misura cautelare è, quindi, operabile, nell'ipotesi di intervenuto giudizio di colpevolezza non irrevocabile, solo per la insussistenza delle esigenze cautelari.

Il discorso non subisce modificazioni con riguardo al fenomeno della attenuazione del regime cautelare personale imposto, ricorrendo alla sostituzione della originaria misura.

Definiti il principio di giurisdizionalità, di rilevanza costituzionale, la natura e la funzione operativa della revoca della misura cautelare nella fase successiva al giudizio di colpa, non ancora irrevocabile, osserviamo che il globale sistema ordinamentale rimanda profili di irrazionalità e di ingiustizia che si manifestano nel raccordo tra sistema costituzionale e sotto-sistema penale ordinario con riferimento alla facoltà riconosciuta all'imputato di un delitto, per cui la pena edittale minima statuita secondo le regole del codice sostanziale è superiore al tempo di custodia cautelare sofferto, di attivare il procedimento di revoca o di sostituzione della misura custodiale in carcere impostagli anche quando il giudizio di colpevolezza fissato nei due gradi di cognizione sia divenuto intangibile per essersi formato il giudicato sulla colpa.

La fattispecie oggetto del presente appello rimette all'evidenza dell'interprete che il giudizio di penale responsabilità del Sapienza, imputato del delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione (circostanza elisa dall'equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche) — del delitto di occultamento di cadavere e del delitto di furto, è divenuto irrevocabile, essendo stato proposto ricorso per cassazione solo per motivi afferenti vizi motivazionali della sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, in ordine al bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanza aggravante e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

Ne deriva che, essendo prevista per il delitto di omicidio volontario la pena edittale minima di anni ventuno di reclusione, pur ipotizzando l'esito favorevole del ricorso pendente, la pena definitiva, ai sensi del disposto dell'articolo 67, comma 2, c.p., non potrà «essere applicata in misura inferiore ad un quarto.» di quella minima prevista dall'articolo 575 c.p.

La pena della reclusione irrogabile al Sapienza per il delitto di omicidio volontario non può essere inferiore a anni cinque mesi tre, nel concorso delle circostanze opinata dalla difesa; senza computare l'aumento per la continuazione con gli altri due delitti suindicati, in ordine ai quali il giudizio di colpa è anche definitivo.

Pertanto, il sistema ordinamentale equipara, ai fini della procedura della revoca o della sostituzione della misura custodiale in carcere come disciplinata dalla norma dell'articolo 299 c.p.p., la posizione dell'imputato per il quale non si sia formato ancora il giudicato sulla dichiarazione di penale responsabilità, perché, intervenuta sentenza di condanna di primo grado, l'esperimento dei rimedi impugnatori investe proprio il giudizio di colpevolezza, e la posizione del soggetto la cui qualità di imputato permane solo in considerazione di pendenza di impugnazione vertente su motivi relativi alla entità della pena, essendosi ormai formato il giudicato sulla sua colpevolezza e assumendo, sotto tale profilo, la qualità di condannato *lato sensu*.

La previsione sistemica della rivalutazione delle esigenze cautelari legittimatrici del mantenimento della misura costringitiva in carcere previa sollecitazione della revoca o della sostituzione della misura stessa ai sensi dell'articolo 299, comma 1, c.p.p. che opera sia nel primo che nel secondo caso, ad avviso di questo giudice, è segno di una profonda irrazionalità e di una visibile ingiustizia, atteso che per il primo imputato è ancora invocabile la garanzia processuale della presunzione di innocenza o di non colpevolezza, non essendosi raggiunta la prova contraria che giustifica il giudizio di colpa; per converso, nel secondo caso, la presunzione di non colpevolezza è stata vinta dalla prova contraria del definitivo e irrevocabile giudizio di colpa.

Trattasi di situazioni diverse, radicalmente differenziate, che ricevono lo stesso trattamento procedurale dall'articolo 299, comma 1, c.p.p., che consente anche all'imputato, per cui si è già raggiunto il giudicato sulla colpevolezza, di chiedere e al giudice adito ovvero a quello in sede di appello, attivato ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., di pronunciare la revoca ovvero la sostituzione della misura custodiale in carcere, verificata l'assenza delle esigenze cautelari, ancorché la pena definitiva irrogabile, all'esito dell'eventuale giudizio di rinvio, sarà, per effetto del sistema sanzionatorio previsto, superiore alla durata della custodia cautelare sofferta.

Nel procedimento incidentale *de quo* la questione della illegittimità dell'articolo 299, comma 1, c.p.p. per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, comma 2, (principio della presunzione di non colpevolezza) secondo la prospettazione illustrata, è rilevante, poiché la valutazione sulla inesistenza sopraggiunta delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ritenute dalla Corte territoriale emittente l'ordinanza reiettiva impugnata, condurrebbe, in forza della attuale stesura della disposizione del comma 1 dell'articolo 299 del codice di rito, alla revoca della misura custodiale in carcere così rimettendo in libertà un imputato, per il quale la dichiarazione di colpevolezza per il delitto di omicidio volontario, per cui la pena edittale minima non può essere inferiore a anni cinque mesi tre di reclusione, è già divenuta cosa giudicata nell'aprile dell'anno 1995.

Quindi, valutata la rilevanza e la fondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 299 c.p.p., nella parte in cui prevede, in violazione degli articoli 3 e 27, comma secondo, della Costituzione, che l'imputato di delitto per cui sia preveduta pena edittale minima non inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, nei confronti del quale si sia già formato il giudicato sulla colpevolezza, chieda e che il giudice adito, anche in fase di appello interposto ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., disponga la revoca o la sostituzione della misura di custodia cautelare per la verificata carenza o attenuazione delle esigenze previste dall'articolo 274 c.p.p., il Tribunale, d'ufficio, solleva la relativa questione disponendo la sospensione del presente procedimento di appello e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

P. Q. M.

Vista e applicata la norma di cui all'articolo 23 della legge li marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 299 c.p.p., nella parte in cui pre vede, in violazione degli artt. 3 e 27, comma secondo, della Costituzione, che l'imputato di delitto per cui sia preveduta pena edittale minima non inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, nei confronti del quale si sia già formato il giudicato sulla colpevolezza, possa chiedere e che il giudice adito, anche in sede di appello proposto ai sensi dell'articolo 310 del c.p.p., debba disporre la revoca o la sostituzione della misura di custodia cautelare per liaccutata carenza o attenuazione delle esigenze previste dall'art. 274 del c.p.p.;

Dispone la sospensione del presente procedimento incidentale e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza ai difensori di Sapienza Giuseppe, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 30 ottobre 1995

Il presidente: VIGLIETTA

L'estensore: TAURISANO

96c0070

N. 26

Ordinanza emessa il 16 novembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1996) dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana sui ricorsi riuniti proposti da Nobile Vito ed altro contro la Presidenza della regione siciliana ed altro.

Impiego pubblico - Regione siciliana - Impiego regionale - Indennità di fine rapporto - Base computabile - Inclusione della indennità integrativa speciale solo a decorrere dal 1° gennaio 1985 - Disparità di trattamento dei lavoratori in ragione della data di cessazione dal servizio - Disparità di trattamento tra lavoratori subordinati, in particolare tra lavoratori pubblici e privati, nonché tra lavoratori della regione siciliana ed altri lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha riconosciuto un parziale computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita anche se cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

(Legge regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 682-683/93 proposti da:

ric. n. 682/93, Nobile Vito rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tinaglia ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Santuario di Cruillas, 8 presso lo studio dello stesso; contro la presidenza della regione siciliana, in persona del presidente *pro-tempore*, e l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'assessore *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per legge domiciliati;

ric. n. 683/93, Buccellato Pietro, Corsello Alario, Capra Giovanna, Grant Maria Teresa, Passantino Giovanni, Lombardo Antonino, Barbaro Michele, Rabbito Michele, Alagna Paola, Emma Eufemia, Bissi Rosaria, Scuteri Maria Claudia, Porcelli Ferdinanda Smorto, Grosso Paolo, Cicala Teresa, Moreci Lidia, Pescio Liliana, Saieva Rosa Ermelinda, Salamone Calogero, Sanfilippo Giuseppe, Lucchese Antonio, Cenzuales Rosaria, Gulizia Diego, Dantona Salvatore, Emanuele Itala, Gugino Maria Luisa, Iurato Enzo, Castiglione Maria Stella, Bonanno Francesca e Amantia Carmelina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Tinaglia ed elettivamente domiciliati in Palermo via Santuario di Cruillas, 8 presso lo studio dello stesso; contro la presidenza della regione sici-

liana, in persona del presidente *pro-tempore*, e l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per legge domiciliati;

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. int. 1^o) - n. 235/92 avente per oggetto: liquidazione in favore dei ricorrenti della indennità di buonuscita;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza della regione siciliana e per l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Giovanni Vacirca;

Uditi alla pubblica udienza del 16 novembre 1994 l'avv. F. Tinaglia per Nobile Vito e per Buccellato Pietro ed altri e l'avvocato dello Stato Di Maggio per la Presidenza della regione siciliana e per l'Assessorato alla presidenza della regione siciliana.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, già dipendenti dell'Amministrazione regionale, cessati dal servizio in date antecedenti al 2 gennaio 1985 — premesso che dopo alcuni anni dall'avvenuta liquidazione in loro favore dell'indennità di buonuscita veniva emanata la l.r. 15 giugno 1988, n. 11 che disponeva l'inclusione nel computo dell'indennità di buonuscita anche della indennità di contingenza, ma con decorrenza (solo) dal 1° gennaio 1985; e premesso, inoltre, che erano risultate vane le istanze all'Amministrazione volte ad ottenere l'estensione anche nei loro confronti degli effetti della predetta norma — con ricorso al TAR notificato il 9 maggio 1990 impugnavano i decreti di liquidazione della indennità di buonuscita, nella parte in cui non includevano nella relativa base di calcolo l'indennità di contingenza, chiedendo l'annullamento degli stessi e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle relative differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Essi deducevano illegittimità costituzionale dell'art. 19 l.r. 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e per manifesta arbitrarietà nella parte in cui stabilisce che soltanto dal 1° gennaio 1985 l'indennità di buonuscita vada liquidata ai dipendenti regionali cessati dal servizio tenendo conto dell'indennità di contingenza maturata. Secondo le tesi dei ricorrenti, l'art. 19 della l.r. 11/1988 avrebbe dovuto disporre che il nuovo criterio di calcolo dell'indennità di buonuscita venisse applicato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (innovativa del trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati) in quanto l'art. 1 della l.r. 24 luglio 1978 n. 17 avrebbe operato quel «collegamento» tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e quello dei dipendenti del settore privato, che consentirebbe di applicare ai primi la legge n. 297 del 1982, come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza 13-18 novembre 1986, n. 236.

La presidenza della regione siciliana eccepiva: *a*) l'irricevibilità del ricorso, in quanto collettivamente proposto a fronte di «posizioni tra loro eterogenee»; *b*) l'avvenuta prescrizione delle pretese dei ricorrenti collocati a riposo in data anteriore di oltre dieci anni alla notifica del ricorso. Nel merito contestava la fondatezza del gravame.

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni sollevate dall'Amministrazione e, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ha respinto il ricorso.

Hanno proposto appello, con separati atti, il sig. Vito Nobile (ricorso n. 682/93) e i sigg. 1) Buccellato Pietro, 2) Corsello Alario Maria, 3) Capra Giovanna, 4) Grant Maria Teresa, 5) Passantino Giovanni, 6) Lombardo Antonino, 7) Barbaro Michele, 8) Rabbito Michele, 9) Alagna Paola ved. Catalano, 10) Emma Eufemia, 11) Bissi Rosaria, 12) Scuteri Maria Claudia, 13) Porcelli Ferdinanda Smorto, 14) Grosso Paolo, 15) Cicala Teresa, 16) Moreci Lidia, 17) Pescio Liliana, 18) Saieva Rosa Ermelinda, 19) Salamone Calogero, 20) Sanfilippo Giuseppe, 21) Lucchese Antonio, 22) Cenzuales Rosaria, 23) Gulizia Diego, 24) Dantona Salvatore, 25) Emanuele Itala, 26) Gugino Maria Luisa, 27) Iurato Enzo, 28) Castiglione Maria Stella, 29) Bonanno Francesca, 30) Amantia Carmelina, (ricorso n. 683/93), riproducendo le doglianze già svolte e richiamando i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993.

Resiste ai due appelli l'Amministrazione, la quale ripropone le eccezioni non esaminate dal TAR.

DIRITTO

1. — I due appelli, proposti avverso la medesima decisione, devono essere riuniti.

2. — L'Amministrazione ripropone preliminarmente le eccezioni che il TAR ha ommesso di esaminare. Sostiene l'Amministrazione che alcuni dei ricorrenti, di cui non precisa i nominativi, siano stati collocati a riposo prima del 1º giugno 1982 e che il loro diritto sia prescritto, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso di primo grado. Da questa premessa l'Amministrazione trae una duplice conseguenza: il gravame collettivo non sarebbe solo infondato nei confronti degli ex dipendenti collocati a riposo prima del 1º giugno 1982, ma sarebbe inammissibile nei confronti di tutti i ricorrenti per l'eterogeneità delle posizioni individuali.

3. — L'eccezione di inammissibilità, pur prescindendo dal rilievo che nessuna prova è stata offerta in ordine alla data di collocamento a riposo dei singoli ricorrenti, è infondata, giacché la contestuale proposizione di domande di una pluralità di soggetti è consentita allorché esse comportino la soluzione di identiche questioni (C.G.A. 1º luglio 1993, n. 250) e non vi sia conflitto di interessi fra i ricorrenti. Tale requisito si riscontra entrambi nel caso in esame, senza che abbia rilievo la circostanza che, per effetto di una eccezione dell'Amministrazione resistente, l'oggetto del giudizio si estenda, per alcuni ricorrenti, all'accertamento di un fatto estintivo.

4. — Nel merito gli appellanti ripropongono le doglianze già svolte in primo grado e deducono nuovi profili di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, richiamando i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 243 del 1993.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. 15 giugno 1988, n. 11, è rilevante ai fini della decisione, in quanto costituisce l'unica doglianza dedotta dai ricorrenti nei confronti degli atti impugnati. Né il giudizio potrebbe definirsi con una pronuncia di infondatezza per intervenuta prescrizione del diritto, giacché l'eccezione è stata sollevata dall'Amministrazione non per tutti i ricorrenti, ma solo per alcuni, neppure individuati.

La questione è, altresì, non manifestamente infondata.

Vero è che con la sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 la Corte costituzionale ha preso in esame la norma in altro giudizio e ha ritenuto non fondata la questione sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria in ragione della data di cessazione dal servizio. Gli appellanti hanno, però, prospettato una disparità di trattamento fra diverse categorie di lavoratori subordinati e, in particolare, fra lavoratori pubblici e privati, nonché fra lavoratori pubblici dipendenti dalla Regione siciliana e lavoratori pubblici, ai quali la legge 29 gennaio 1994, n. 87 ha riconosciuto un parziale computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita, applicabile anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e a quelli per i quali i rapporti non siano ancora giuridicamente esauriti. Sotto questo profilo la questione non è manifestamente infondata, alla stregua dei principi enunciati nella citata sentenza, e deve essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, riuniti gli appelli nn. 682/93 e 683/93, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e di comunicarla al presidente della Giunta di governo della regione siciliana ed al presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Palermo, addì 16 novembre 1995

Il presidente: QUARANTA

L'estensore: VACIRCA

N. 27

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Balili Vladimir*

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 3085/95 r.g.d. a carico di Balili Vladimir;

Rilevato che il p.m., all'udienza del 29 novembre 1995 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, art. 7-ter, primo, terzo, e quarto comma, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma della Costituzione e che l'imputato Balili Vladimir arrestato il 26 novembre 1995 in flagranza del reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 c.p. e che lo stesso veniva presentato avanti a questo giudice per la convalida dell'arresto operato nei suoi confronti e che, operata la convalida richiesta dal p.m., veniva da quest'ultimo sollecitata l'applicazione della misura della espulsione nei confronti dell'imputato dal territorio dello Stato ex art. 7-ter del d.-l. art. 1, terzo e quarto comma;

Ritenuto che l'invocata espulsione ai sensi della citata norma non va disposta, dovendosi operare taluni rilievi di incostituzionalità che qui di seguito si esporranno e di cui si ritiene la non manifesta infondatezza.

1. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Con la previsione di cui all'art. 7-ter del d.-l. n. 489/1995 il legislatore ha introdotto una nuova «misura» personale applicabile su richiesta del p.m. ai soli cittadini stranieri. Invero, non può negarsi che l'espulsione, così come creata dalla norma in argomento, sia una misura che incide sulla libertà personale e ciò con il presupposto oggettivo della condizione di cittadino straniero, arrestato in flagranza (oppure sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti). Può senz'altro discutersi sulla natura di tale misura. Vi è ragione, comunque, di ritenere la stessa una misura di natura cautelare per tre ordini di ragioni tra cui, in primo luogo, il dato testuale: la espulsione è indicata — per lo straniero già sottoposto a custodia cautelare — come «misura» ove sia atta a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari per cui era stata disposta la custodia (ex art. 272 e ss. c.p.p.).

In secondo luogo, depone per la natura di misura cautelare la attribuzione della decisione sull'espulsione al giudice competente a decidere ex art. 279 c.p.p., nonché la ricorribilità alla Corte di cassazione ex art. 311 c.p.p. della ordinanza da questi emessa.

Tale misura, applicata nei termini previsti dalla norma in argomento incide sulla libertà del cittadino straniero, cui viene riservato un trattamento diverso rispetto al cittadino italiano che si trovi nelle stesse condizioni. Si pensi al caso in cui, non si richiedesse alcuna misura cautelare da parte del p.m. in sede di convalida dell'arresto operato in flagranza: per il cittadino italiano si determinerebbe la semplice liberazione, mentre per il cittadino straniero potrebbe, comunque, conseguire la «misura» dell'espulsione e ciò, peraltro, per un arco di tempo che va fissato ex art. 7-ter, quarto comma e 7-sexies, primo comma e che può raggiungere i sette anni.

2. — Violazione dell'art. 13, primo e secondo comma della Costituzione.

Altro aspetto di incostituzionalità si pone in luce in riferimento al principio generale della riserva di legge di ogni provvedimento che comprime la libertà personale. Qualunque sia la natura giuridica del provvedimento di espulsione — misura cautelare o meno — non può negarsi che si tratti di un provvedimento che, comunque, incide sulla libertà personale: Orbene, di tale «misura» afflittiva della libertà *sub specie* della libertà di soggiorno e di locomozione non vengono indicati — nella norma di cui all'art. 7-ter — i presupposti generali, mentre in base al dettato costituzionale andavano espressi «i casi ed i modi» in cui la compressione del diritto in parola possa ammettersi.

Invero, per il p.m. competente a richiedere il provvedimento di espulsione (oltre che nel caso della istanza a cura dell'interessato) non vengono indicati i criteri su cui basare la propria richiesta se non quelli oggettivi — unici per tutti i casi — della cittadinanza straniera e della condizione di arrestato in flagranza, per ciò che interessa nel caso per cui è in giudizio; tale rilevata circostanza vale anche nel momento successivo alla richiesta di espulsione formulata dal p.m. e cioè quello della decisione del giudice. È vero che all'art. 7-ter, quarto comma d.-l. - cit. la dizione letterale fa riferimento ad un espresso onere di motivazione del decidente, ma in assenza di una presupposta previsione legislativa dei criteri discretivi su cui basare il giudizio, di fatto si provvederà solo sulla base della circostanza oggettiva unica: tutti i cittadini stranieri arrestati in flagranza di reato.

Pertanto, la motivazione potrà costituire solo un onere «formale» e di fatto il provvedimento diviene «obbligato».

A ciò consegue anche una violazione del principio della riserva di giurisdizione in materia di limitazioni della libertà personale, espresso parimenti all'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

Lascia, comunque, dubbioso l'interprete sulla reale intenzione del legislatore la dizione letterale contenuta al quarto comma dell'art. 7-ter del d.-l. un'argomento ove recita: «acquisite le opportune informazioni ed accertato il possesso del passaporto» ... il giudice «decide con ordinanza motivata ricorribile ex art. 311 c.p.p.». Infatti, anche tale incisivo non permette di rilevare che il provvedimento di espulsione venga emesso in base ad una motivazione reale del giudice quanto piuttosto come conseguenza automatica del possesso di requisiti «estrinseci» individuati al primo ed al quarto comma del citato art. 7-ter.

3. — Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

La nuova misura della espulsione interviene, inoltre, nel corso della celebrazione del giudizio direttissimo, che è ontologicamente consecutivo alla fase della convalida dell'arresto del cittadino straniero.

Ciò significa che l'espulsione si colloca in un momento in cui l'imputato deve ancora essere giudicato e, soprattutto, deve partecipare al giudizio a meno di non vanificare il diritto di difesa del medesimo, rappresentato sia dalla necessità di una sua mera partecipazione al rito direttissimo sia dalle eventuali richieste istruttorie che coinvolgono direttamente la sua presenza al dibattimento (es. esame imputato, perizia psichiatrica, etc. ...), sia dalla possibilità di avanzare le richieste di riti alternativi ex artt. 442 e 444 c.p.p.

Invero, a tale proposito non sembra essere di aiuto per l'interprete la dizione letterale dell'art. 7-ter ove al primo comma che esclude la ammissibilità della misura in parola ove si profilino «inderogabili esigenze processuali» valutabili, quindi, oggettivamente dal giudice (e prima ancora dal p.m. poiché, di fatto, il giudice apprende da questi le esigenze processuali che verranno a crearsi nel giudizio sulla base delle richieste istruttorie formulate in sede di apertura del dibattimento). La norma, infatti, sembra riferirsi non all'ipotesi di cui sopra si è cennato quanto piuttosto alle ipotesi in cui insorga la necessità di procedere a ricognizioni, confronti, etc. ... — Infatti, ove il legislatore avesse previsto l'espulsione con esecuzione «differita» sino alla definizione del giudizio ciò avrebbe espresso con più chiarezza potendo espressamente prevedere il differimento o addirittura il rinvio di ogni decisione da parte del giudice competente sino alla conclusione del giudizio. Ma, al contrario, il legislatore ha voluto restringere le ipotesi di diniego dell'istanza di espulsione alle sole esigenze processuali «inderogabili» lasciando, come cennato, alle ipotesi del caso concreto la individuazione alle esigenze probatorie di tale specie.

4. — Violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Da porre in rilievo, ancora, che l'espulsione prevista dall'art. 7-ter, primo comma, del d.-l. cit, consegue («è disposta l'espulsione ...»), quale provvedimento «dovuto» da parte del giudice competente che è processualmente anticipato rispetto ad un reale concreto accertamento della responsabilità del cittadino straniero. Invero, non vi è dubbio che ancorché si tratti di arresto in flagranza di reato e che l'esito dell'accertamento è spesso scontato o prevedibile o, comunque, elementare l'indagine probatoria, la responsabilità potrà dirsi accertata solo in seguito alla emissione di sentenza di condanna divenuta irrevocabile art. 27, secondo comma, della Costituzione).

Il provvedimento di espulsione è richiesto ed interviene prima di tale momento ed anzi ne prescinde, poiché il provvedimento viene emesso e subito dopo eseguito solo in base ad una notizia di reato, equiparata quindi al giudizio di colpevolezza.

5. — Violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Ultimo profilo di incostituzionalità rilevabile — collegato, comunque, ad una scelta definitiva in ordine alla natura dell'espulsione come introdotta dall'art. 7-ter del d.-l. cit. — attiene al principio del carattere rieducativo della pena.

Se si ritiene, come appare sempre più chiaro, che la espulsione è una misura restrittiva della libertà personale immediatamente eseguita in concorrenza di tutte le condizioni oggettive di cui all'art. 7-ter, primo e quarto comma, d.-l., può anche riflettersi sulla circostanza che non determinandosi nessuna sospensione del termine di

prescrizione della pena potrà verificarsi, nel concreto, che — ove la pena irrogata dal giudice sia prescritta al tempo del rientro dello straniero — per il decorso del tempo di espulsione (sette anni), costui non dovrà scontare alcuna pena avendo però di fatto sofferto l'espulsione come una «pena» alternativa — e non ulteriore — a quella cui era stato condannato con la sentenza. Ora, se ciò è vero potrebbe rendersi necessario un richiamo al fine rieducativo di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione e chiedersi se il fine rieducativo sia almeno raggiunto dalla misura «alternativa» dell'espulsione.

A tale proposito va rilevato che l'espulsione non può ontologicamente stimarsi quale mezzo idoneo a raggiungere lo scopo rieducativo del condannato. Invero, con tale misura si raggiungono, piuttosto, fini di prevenzione generale o speciale; ma non può sostenersi che tale «pena» possa anche collegarsi al caso concreto a fini rieducativi poiché, peraltro, è disposta e consegue comunque in senso ripetuto per ciascun cittadino purché straniero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma del d.-l. 4 giugno 1989 come introdotto dall'art. 7 del d.-l. 489/1995 in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addì 29 novembre 1995

Il pretore RUBERA

96C0072

N. 28

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Abdulahagic Stojan*

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 3108/95 r.g.d. a carico di Abdulahagic Stojan;

Rilevato che il p.m., all'udienza del 1° dicembre 1995 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, art. 7-ter, primo, terzo, e quarto comma, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma della Costituzione e che l'imputato Abdulahagic Stojan arrestato il 30 novembre 1995 in flagranza del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4, c.p. e che lo stesso veniva

presentato avanti a questo giudice per la convalida dell'arresto operato nei suoi confronti e che, operata la convalida richiesta dal p.m., veniva da quest'ultimo sollecitata l'applicazione della misura della espulsione nei confronti dell'imputato dal territorio dello Stato *ex art. 7-ter* del d.-l. art. 1, terzo e quarto comma;

Ritenuto che l'invocata espulsione ai sensi della citata norma non va disposta, dovendosi operare taluni rilievi di incostituzionalità che qui di seguito si esporranno e di cui si ritiene la non manifesta infondatezza.

1. — *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 27/1996).

96C0073

N. 29

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Mounir Aziz ed altri*

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 3084/95 r.g.d. a carico di Mounir Aziz, Mafizi Mourad, Merhan Cherki;

Rilevato che il p.m., all'udienza del 29 novembre 1995 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, art. 7-ter, primo, terzo, e quarto comma, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma della Costituzione e che gli imputati Mounir Aziz, Mafizi Mourad, Merhan Cherki; arrestati il 26 novembre 1995 in flagranza del reato di cui agli artt. 588, secondo comma e 365 n. 1 c.p. per tutti, art. 337 c.p. per Merham e che lo stesso veniva presentato avanti a questo giudice per la convalida dell'arresto operato nei suoi confronti e che, operata la convalida richiesta dal p.m., veniva da quest'ultimo sollecitata l'applicazione della misura della espulsione nei confronti dell'imputato dal territorio dello Stato *ex art. 7-ter* del d.-l. art. 1, terzo e quarto comma;

Ritenuto che l'invocata espulsione ai sensi della citata norma non va disposta, dovendosi operare taluni rilievi di incostituzionalità che qui di seguito si esporranno e di cui si ritiene la non manifesta infondatezza.

1. — *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 27/1996).

96C0074

N. 30

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Belghit Aissa*

Sicurezza pubblica - Immigrati extracomunitari - Arresto in flagranza - Convalida - Prevista espulsione su richiesta del pubblico ministero, salvo il limite delle inderogabili esigenze processuali - Ritenuta configurazione di detta espulsione come misura cautelare personale applicabile esclusivamente nei confronti degli stranieri - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al cittadino italiano - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale, di presunzione di non colpevolezza, nonché di quello della funzione rieducativa della pena - Compressione del diritto di difesa.

[D.-L. 18 novembre 1995, n. 489; d.-l. 4 giugno 1989 (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416), art. 7-ter, primo, terzo e quarto comma; d.-l. 18 novembre 1995, n. 489, art. 7].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel-proc. pen. n. 3082/95 r.g.d. a carico di Belghit Aissa;

Rilevato che il p.m., all'udienza del 29 novembre 1995 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489, art. 7-ter, primo, terzo, e quarto comma, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 13, primo e secondo comma, 27, secondo e terzo comma della Costituzione e che l'imputato Belghit Aissa arrestato il 26 novembre 1995 in flagranza del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4, c.p., e che lo stesso veniva presentato avanti a questo giudice per la convalida dell'arresto operato nei suoi confronti e che, operata la convalida richiesta dal p.m., veniva da quest'ultimo sollecitata l'applicazione della misura della espulsione nei confronti dell'imputato dal territorio dello Stato *ex art. 7-ter del d.-l. art. 1, terzo e quarto comma*;

Ritenuto che l'invocata espulsione ai sensi della citata norma non va disposta, dovendosi operare taluni rilievi di incostituzionalità che qui di seguito si esporranno e di cui si ritiene la non manifesta infondatezza.

1. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza Reg. ord. n. 27/1996).

96C0075

N. 31

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Novara
nel procedimento penale a carico di Lazzareschi Bruno ed altro*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del principio del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401 e 502/1991, 124/1992 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento penale n. 656/95 r.g.n.r. a carico di Lazzareschi Bruno + 20 per i reati di concussione, corruzione, riciclaggio e false informazioni al p.m. rispettivamente ascritti.

OSSERVA IN FATTO

Durante la fase delle indagini preliminari del procedimento penale indicato questo giudice ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di appartenenti alla G.d.F. e di professionisti.

Successivamente ha provveduto sulle relative istanze di revoca sino alla rimessione in libertà dei medesimi o a seguito dei provvedimenti dell'organo collegiale del riesame o d'appello, o per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

L'udienza preliminare si è conclusa con n. 5 richieste di rinvio a giudizio, in relazione alle quali è stato emesso decreto di rinvio a giudizio per 4 imputati e pronunciata sentenza di n.l.p. nei confronti di uno; n. 12 sentenze di patteggiamento e n. 4 istanze di ammissione al rito abbreviato.

In sede di giudizio abbreviato questo giudice si trova ora a dover giudicare quegli stessi imputati Lazzareschi Bruno e Modellato Pietro Angelo nei cui confronti ha emesso ordinanze di applicazione di misure cautelari, ed in relazione a capi di imputazione contestati ad altri coimputati che hanno definito le loro posizioni processuali ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

Il difensore di Lazzareschi Bruno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Costituzione, sotto un duplice profilo: da un lato ritenendo tale norma incostituzionale per la mancata previsione di incompatibilità nell'ipotesi in cui il g.i.p., che abbia già emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di un imputato, giudichi poi, con il rito abbreviato, un coimputato del medesimo reato; e dall'altro, la medesima norma sarebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che ha adottato misure cautelari personali durante la fase delle indagini preliminari. La difesa di Modellato Pietro Angelo si è associata nella predetta eccezione.

Il P.M. si è opposto alla prima eccezione in quanto manifestamente infondata, ritenendo non manifestamente infondata la seconda.

IN DIRITTO

La prima questione di illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata. In modo costante la Corte Costituzionale ha rigettato la questione sollevata nei medesimi termini: infatti già con la sentenza n. 186 del 1992 era stata esclusa l'incompatibilità a partecipare al giudizio a carico di altri concorrenti nel medesimo reato del giudice che, nei confronti di uno di essi, avesse pronunciato sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., «ciò in quanto in tal caso manca il necessario presupposto dell'identità dell'oggetto del giudizio perché alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono quindi sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro» (sent. n. 42/1994).

La seconda questione di illegittimità costituzionale appare, invece, rilevante nell'ambito del procedimento in corso, rispetto alle posizioni degli imputati Lazzareschi e Modellato, e non manifestamente infondata.

Rilevante poiché questo giudice ha emesso ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei predetti imputati che hanno chiesto (ed ottenuto) di essere giudicati con rito abbreviato.

Non manifestamente infondata per le ragioni che ci accingiamo ad esporre.

Nella «convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale), ed all'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995 n. 332» la Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995 è giunta a conclusioni che si discostano, dalla sua precedente giurisprudenza in tema di «incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento» (art. 34 c.p.p.), sulla base di una motivazione che rende legittimo il dubbio di legittimità costituzionale del medesimo articolo anche con riferimento al giudizio abbreviato.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, sostenendo che la valutazione del g.i.p. in sede

cautelare «comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure di tipo prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato», e quindi tale da «determinare un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice».

Nelle numerose pronunce che hanno preceduto la n. 432/95 la Corte ha avuto modo di enucleare dei principi, utilizzati quali canoni interpretativi per il vaglio di costituzionalità, in materia di incompatibilità. In particolare:

la *ratio* della disciplina delle incompatibilità è quella di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali (sent. 496/1990, 401/1991, 124/1992), convertendosi in una duplicità di giudizio di merito sul medesimo oggetto;

l'incompatibilità ha rilievo solo rispetto al «giudizio» cioè rispetto alla decisione sul merito della regiudicanda, e non anche a decisioni assunte ad, altri fini (sent. 401/1991), come nel caso di adozione di misure cautelari: i provvedimenti sulla libertà personale non comportano una valutazione che si traduca in un giudizio della *res judicanda* (sent. 502/1991); in sostanza le decisioni deliberate comportano una valutazione puramente indiziaria che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale libertà (sent. 502/1991 e 124/1992);

per «giudizio» deve intendersi «qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato» (sent. 401/1991, e sent. 124/1992);

in sintesi «il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia, o possa, apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione è così pregnante da poter concretamente incidere sulla garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti» (sent. 124/1992).

Nella prospettiva che ora interessa (misure cautelari e giudizio abbreviato) mentre la Corte aveva sinora respinto le eccezioni di incostituzionalità riguardo alla valutazione svolta in sede cautelare (da parte dell'organo del riesame ex art. 309 c.p.p.) ritenendola coerentemente una valutazione puramente indiziaria che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale libertà (sent. 502/1991 e 124/1992); con la sentenza 432/1995 la valutazione del g.i.p. in sede di accoglimento della richiesta di misura cautelare da parte del p.m. è stata ritenuta non più puramente indiziaria ma «di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, cui si aggiunge una valutazione, anch'essa di merito, come le citate sentenze nn. 124 e 186 del 1992 hanno sottolineato, sull'inesistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento».

In sostanza alle ipotesi (già prese in esame dalla Corte) di imputazione coattiva, e di rigetto di una richiesta di applicazione di pena concordata, la Corte equipara la valutazione (contenutistica e con identico oggetto) effettuata dal g.i.p. in sede cautelare che lo rende incompatibile come giudice del dibattimento.

Identità d'oggetto che non viene scalfita — sempre secondo la Corte — neppure dalla incompletezza delle indagini svolte sino al momento dell'adozione della misura cautelare, sulla scorta di un'argomentazione di pura eventualità: «in linea generale dando l'ordine di formulare l'imputazione o rigettando la richiesta di patteggiamento (che peraltro può essere formulata anche durante le indagini preliminari) il g.i.p. esamina un quadro tendenzialmente completo delle indagini stesse, ma non è detto che allorquando adotti un provvedimento di custodia cautelare ne abbia un quadro necessariamente incompleto: questo dipende solo dal momento in cui vengono ravvisate da parte del p.m. le esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p.; il che può accadere dopo notevole lasso di tempo dall'inizio delle indagini, o anche al termine delle stesse».

Una tale *ratio decidendi* espressa dalla Corte (sent. 432/1995) con specifico riferimento al giudizio dibattimentale, ed ispirata al fine di evitare «che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento», appare ancor più calzante per l'ipotesi di giudizio abbreviato, nell'ambito del quale «i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove» (sent. 432/1995), elementi indiziari che il g.i.p. ha già valutato nel momento in cui ha emesso la misura cautelare.

E rende pienamente fondata la prospettazione della questione di costituzionalità della norma anche con riguardo al rito abbreviato, in quanto in contrasto sia con riferimento all'inviolabile diritto di difesa, quale espressione del valore costituzionale del giusto processo (art. 24), sia al principio d'uguaglianza (art. 3, comma secondo), posto che per casi analoghi è già prevista l'incompatibilità alla funzione di giudizio per il giudice ha abbia già svolto una valutazione di merito delle risultanze delle indagini preliminari.

La necessità di chiarire le ipotesi di incompatibilità che la stessa Corte ha definito tassative (con conseguente divieto di interpretazione analogica — sent. 502/1991), ha provocato l'immediata sollevazione del dubbio costituzionale dell'art. 34 c.p.p. anche con riferimento alla composizione dell'organo del riesame e di quello dibattimentale, oltre all'ipotesi ora in esame, già pendente dinanzi al giudice delle leggi.

La fondatezza del dubbio costituzionale, nel caso di specie, parrebbe confortata dalla costante giurisprudenza della medesima Corte costituzionale che ha sempre ritenuto che non fosse sufficiente, ai fini dell'incompatibilità, una mera duplicità di valutazioni di merito da parte dello stesso giudice (i.e. decisione di merito), ma occorresse un giudizio di merito, inteso quale cognizione del materiale processuale che sfoci nell'alternativa decisoria del proscioglimento o della condanna. In assenza di una tale limitazione (duplicità di giudizi di merito) la Corte ha affermato che «ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo; e di conseguenza, poiché ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento, con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso».

Non ci si può esimere, peraltro, dall'evidenziare che l'intervento della Corte costituzionale appare quanto mai auspicabile, poiché il giudizio abbreviato presenta peculiarità di cui non si può non tener conto, se non scolorando la sua tipicità, prima fra tutte il fatto di essere frutto di una scelta di strategia processuale (nel pieno esercizio del diritto di difesa) lasciata alla discrezionalità dell'imputato che lo chiede, (seppure con la garanzia del doppio filtro del consenso del p.m. e della decidibilità allo stato degli atti), ben sapendo che verrà giudicato dallo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare durante le indagini preliminari, e che ha a disposizione l'intera sequela degli atti raccolti durante la fase istruttoria, anche di quelli che non potrebbero entrare nella piattaforma probatoria dibattimentale.

Senza considerare, poi, che sono le stesse disposizioni dell'ordinamento giudiziario che individuano il giudice del rito abbreviato nello stesso giudice che ha emesso provvedimenti nel corso delle indagini preliminari (art. 7-ter ord. giud.).

Alla luce di quanto sinora esposto va, pertanto, disposta la sospensione, previa separazione, degli atti del presente procedimento ex art. 23 legge n. 87/1953. La separazione riguarda tutte le imputazioni ascritte ai predetti imputati, per evidenti ragioni di economia processuale.

Le medesime ragioni di rilevanza della questione sollevata non possono valere, invece, in ordine agli imputati Giovannelli Gianni e Sormani Gina in quanto questo giudice non ha adottato nei loro confronti alcuna misura cautelare personale, e pertanto non è prospettabile alcuna questione di legittimità costituzionale, che si presenta irrilevante nei loro confronti.

La stessa Corte Costituzionale avalla questa valutazione nel momento in cui esplicitamente afferma che non sussiste un'identità di giudizio «... nell'ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, perché alla comunanza della imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro».

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato a carico di altri concorrenti nel medesimo reato del giudice che, nei confronti di uno di essi, abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.;

Con riguardo alle posizioni degli imputati Modellato Pietro Angelo e Lazzareschi Bruno dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Dispone la separazione degli atti relativi agli imputati sopra indicati con formazione di nuovo fascicolo, trasmissione del medesimo alla Corte costituzionale, e sospensione del giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata integralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la prosecuzione del giudizio abbreviato nei confronti degli imputati Giovannelli Gianni e Sormani Gina,

Novara, addì 29 novembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOSSI

96C0076

N. 32

*Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal pretore di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Calenda Francesco ed altro e parrocchia di Brignano ed altro*

Enfiteusi - Enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 - Capitale di affrancazione pari a quindici volte il valore del canone enfiteutico - Mancata previsione dell'adeguamento dello stesso in misura tale da garantire una ragionevole approssimazione e corrispondenza alla effettiva realtà economica - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale con incidenza sul principio dell'equo indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 441/1991.

(Legge 22 luglio 1966, n. 607, art. 1, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 42, secondo e terzo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue in fatto e in diritto.

I. — Con ricorso dep. il 19 maggio 1994 Calenda Francesco e Calenda Alessandro (quest'ultimo quale procuratore speciale del padre Calenda Bruno) chiedevano la determinazione del capitale di affranco con riferimento ad alcuni fondi, dei quali si professavano livellari, siti in agro del Comune di Salerno.

Disposta anche un'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del Clero, in quanto in origine il ricorso era stato notificato soltanto al parroco della Parrocchia di Brignano in Salerno, era altresì disposta CTU al fine di stabilire — quale base di calcolo per il capitale di affranco — sia il canone enfiteutico che si desumesse dal reddito dominicale del fondo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, legge 22 luglio 1966 n. 607, sia quello risultante dall'applicazione dell'art. 1, legge 14 giugno 1974, n. 270, nei limiti in cui era stato riconosciuto costituzionale da Corte cost. n. 406/1988 (in *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1988 n. 15).

All'esito delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio, risultava che l'enfiteusi era sorta in epoca — di gran lunga — anteriore al 28 ottobre 1941; e che il prezzo di affrancazione, nel caso fosse risultata applicabile la legge n. 607/1966, sarebbe stato di L. 864.630, mentre, ove fosse stata applicabile la legge n. 270/1974, poteva giungere anche a L. 42.334.190.

Dal canto loro, gli attori, a mezzo del loro consulente tecnico di parte, evidenziavano come al rapporto in esame andasse applicata appunto la legge n. 607/1966 e che, pertanto, il capitale di affrancazione non dovesse superare L. 864.630: in applicazione, cioè pertanto, dell'art. 1 l. cit., nella parte in cui prevede che l'affrancazione si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore del canone enfiteutico, determinato in misura non superiore al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del d.l. 4 aprile 1939 n. 589, conv. in legge 29 giugno 1939 n. 976, rivalutato ai sensi del d.leg. C.p.S. 12 maggio 1947 n. 356.

II. — La tesi degli attori, in ordine all'applicabilità di tale ultima norma e in ragione dei suoi effetti come su evidenziati, non può che ritenersi fondata, attesa l'epoca di costituzione del diritto reale: eppure, non può farsi a meno di rilevare al riguardo, di ufficio, una questione di legittimità costituzionale.

Appare infatti non del tutto conforme ai principi di eguaglianza sostanziale e formale (di cui all'art. 3 Cost.) e di tutela, per quanto limitata, del diritto di proprietà (artt. 42, comma secondo e terzo, Cost.), che il capitale di affrancazione per enfiteusi anteriori al 1941 non possa essere calcolato sulla base sì di quei parametri, ma adeguatamente aggiornati mediante applicazione di coefficienti idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

In buona sostanza, non si rinvencono motivi tali da giustificare la diversità di trattamento delle enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941 rispetto a quelle costituite successivamente, visto che per queste ultime, appunto, la stessa Corte cost., con la richiamata sentenza 7 aprile 1988 n. 406 ha introdotto, appunto, la necessità di applicare quegli idonei coefficienti di maggiorazione: e soprattutto va rimarcato che, attualmente, con la riforma del Catasto dei terreni, operativa già da tempo, anche i parametri di base — di cui alla normativa del 1939, per quanto rivalutata nel 1947 — risultano sconfessati, persino ai limitati fini fiscali, dal vigente ordinamento, siccome evidentemente troppo ancorati ad una realtà, quale quella del 1939, radicalmente mutata e insuscettibili di effettivo adeguamento alla realtà economica odierna mediante mere operazioni aritmetiche, quali quelle di adeguamento in ragione del mutato costo della vita o di moltiplicazione per coefficienti astrattamente fissati.

Pertanto, continuando ad ancorare il capitale di affrancazione ai dati catastali del 1939, si conseguirebbe il risultato di determinarlo in un ammontare talmente esiguo da trasformare l'affrancazione, resa possibile a quel prezzo, in una sostanziale ablazione, senza alcun reale o idoneo corrispettivo, del diritto del concedente.

Ciò è viepiù evidente nel caso di specie, nel quale il capitale in parola si determina in L. 864.630 a fronte di una superficie di oltre sei ettari — inglobati nell'area urbana di Salerno — e di un valore massimo, conseguibile con l'applicazione della normativa della legge n. 270/1974, adeguata dalla ripetuta sentenza della Consulta, di oltre L. 42 milioni.

Non ignora questo pretore che la Corte costituzionale, con sentenza 9 dicembre 1991 n. 441, ha dichiarato inammissibile, proprio con riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 1 legge cit., nella parte in cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede la rivalutazione del capitale di affrancazione del fondo. Peraltro, le ragioni di quella decisione sembrano peculiari ed in inscindibile collegamento con l'ambito della questione come sollevata, visto che la Corte si limita a riaffermare che non rientra nei suoi poteri l'introduzione di limiti all'applicazione del principio nominalistico, come quelli che deriverebbero dall'espressa introduzione della necessità di una rivalutazione.

In questo caso, invece, questo pretore non si riferisce ad un'automatica rivalutazione (che, obiettivamente, risulterebbe del pari inadeguata, in sé e per sé, visto che rimarrebbe riferita ai — superati e anacronistici — valori del catasto terreni del 1939-1947), ma ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui non prevede che il canone enfiteutico rilevante ai fini della determinazione del capitale di affrancazione sia aggiornato, anche solo al momento della sua determinazione in giudizio ai sensi degli artt. 4 e segg. legge cit., mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

Non rimane altra via, allora, che qualificare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma in esame, invocando il giudizio della Consulta e impartendo le ulteriori statuizioni di cui in dispositivo.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 1522/1944 rgacc di questa pretura e vertente tra Calenda Francesco e Calenda Alessandro — da un lato — e la parrocchia di Brignano e l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del Clero di Salerno, dall'altro;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi primo e quarto dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607 — in forza dei quali si prevede che l'affrancazione si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore del canone enfiteutico, determinato in misura non superiore al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato a norma del d.l. 4 aprile 1939 n. 589, conv. in legge 29 giugno 1939 n. 976, rivalutato ai sensi del d.leg. C.p.S. 12 maggio 1947 n. 356 —, per contrasto con gli artt. 3 e 42, comma secondo e terzo, della Costituzione, quanto meno nella parte in cui non prevede che il canone enfiteutico rilevante ai fini della determinazione del capitale di affrancazione sia aggiornato, anche solo al momento della sua determinazione in giudizio ai sensi degli artt. 4 e segg. l. cit., mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso;
Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la comunicazione della presente al sig. Presidente della Camera dei deputati e al sig. Presidente del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 26 settembre 1995

Il pretore: DE STEFANO

96C0077

N. 33

*Ordinanza emessa il 26 settembre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Varriale Giuseppe*

Reati militari - Diserzione - Mancata previsione dell'esimente del «giusto motivo» nell'ipotesi di allontanamento dal servizio senza autorizzazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi analoga del mancato rientro da una legittima assenza.

(C.P.M.P., art. 148, n. 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Varriale Giuseppe, nato il 24 luglio 1975 a Pozzuoli (Napoli), atto di nascita n. 1172/A/I; residente in via Quinto Fabio Massimo n. 62; soldato nel reparto comando della R.M.N.E. in Padova, celibe, incensurato, libero imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perché si allontanava il 15 agosto 1994 senza autorizzazione dal reparto militare di Padova permanendo arbitrariamente assente dal servizio fino al 13 gennaio 1995 quando si presentava al distretto militare di Napoli.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, il p.m. ha chiesto l'assoluzione di Varriale Giuseppe, perché il fatto non sussiste.

La difesa si è associata.

Il tribunale, pur essendo stato accertato che il militare Varriale è rimasto assente dal 15 agosto 1994 al 13 gennaio 1995 per poter provvedere in qualche modo alla famiglia (padre senza uno stabile lavoro, madre ammalata e fratelli tossicodipendenti o ammalati), non può condividere le conclusioni delle parti, dal momento che il reato attribuibile al militare non è quello p. e p. dell'art. 148 n. 2 c.p.m.p., consistente nel mancato rientro da una legittima assenza, delineato così da dare rilievo come «giusto motivo» a situazioni personali e familiari del tipo sopra descritto, bensì quello p. e p. dell'art. 148 n. 1 c.p.m.p., consistente nell'allontanamento non autorizzato dal servizio, così delineato da poter essere giustificato solamente in presenza di situazioni ancor più cogenti, inquadrabili nella «forza maggiore» o nello «stato di necessità».

La giurisprudenza d'appello e regolatrice ha infatti anche recentemente ribadito il tradizionale insegnamento, secondo cui il mancato rientro dalla libera uscita (per il Varriale scadente alle ore 23 del 15 agosto 1994) non dà luogo a mancata riassunzione del servizio al termine di una legittima assenza, bensì costituisce un allontanamento non autorizzato.

L'argomento addotto a sostegno di questa concezione è una nozione di assenza e presenza in servizio di natura amministrativo-cartolare, per cui ai fini del reato di diserzione è comunque presente il militare in libera uscita, anche se la maggiore libertà accordatagli a seguito dei principi introdotti con la legge n. 382/1978, l'allungamento dell'orario di libera uscita ed i moderni mezzi di trasporto gli consentono (a differenza che in passato) di allontanarsi in quelle ore dalla caserma anche di centinaia di chilometri.

Questo essendo il dato di diritto vivente, è chiaro che non può giustificarsi, alla stregua del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che per la diserzione dell'art. 148 n. 1 c.p.m.p. (c.d. propria) non sia prevista l'esimente del «giusto motivo», alla pari della diserzione dell'art. 148 n. 2 (c.d. impropria).

La differente regolamentazione aveva infatti il suo presupposto nella vicinanza con il superiore, nell'onnipresenza per così dire dello stesso, sul quale il militare poteva comunque contare anche in orario di libera uscita (di cui si poteva fruire solamente nel ristretto ambito del presidio), per rappresentare esigenze personali tali da consigliare l'autorizzazione ad allontanarsi dal servizio e dal reparto. Ma, essendo venuto meno questo dato, è piuttosto irrazionale ed artificioso, di fronte a situazioni familiari del tipo sopra descritto, che la disciplina penalistica sia differenziata, a seconda che il militare non sia rientrato in caserma al termine di una licenza o di un permesso, piuttosto che al termine della libera uscita.

Pertanto, questo Tribunale ritiene di dover sollevare questione di legittimità dell'art. 148 n. 1 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esimente del «giusto motivo», in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 n. 1 c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 26 settembre 1995.

Il presidente estensore: ROSIN

96C0078

N. 34

*Ordinanza emessa il 3 ottobre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Buttazzoni Eduardo Luis.*

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Buttazzoni Eduardo Luis, nato il 14 novembre 1958 a San José (Uruguay); residente a Montevideo (Uruguay) in Calle Manuel Forte n. 1764 celibe, censurato; soldato nella forza assente del distretto militare di Udine, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2 C.p.m.p.) perché,

soldato nella forza assente del distretto militare di Udine, condannato per diserzione dal tribunale militare di Padova in data 17 giugno 1992, ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorità militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19 marzo 1991 (irrevocabile il 14 maggio 1992) il soldato Buttazzoni Eduardo veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), per assenza dal servizio che, iniziata il 26 febbraio 1984, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per un secondo reato decorrente dal 19 marzo 1991. Data della prima pronuncia. Con sentenza in data 27 giugno 1992 (irrevocabile il 23 settembre 1992) questo tribunale condannava per la seconda volta il Buttazzoni.

Proseguendo ancora l'assenza, il procuratore militare iniziava altro procedimento per un terzo reato di diserzione decorrente dal 17 giugno 1992, data della seconda condanna. Ma con sentenza del 28 maggio 1993 il g.u.p. dichiarava non luogo a procedere ostandovi il principio del *ne bis in idem*.

A seguito di impugnativa del procuratore generale, la Corte militare d'appello, sez. di Verona, ha disposto, tuttavia, il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe, in relazione all'assenza che a tutt'oggi ancora non è cessata, a decorrere dal 17 giugno 1992.

Secondo costante giurisprudenza regolatrice e del giudice militare d'appello, la prosecuzione dell'assenza arbitraria dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violato il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p. Dovrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta del p.m.

Con varie ordinanze emesse il 12 aprile 1994 e in date successive questo tribunale sollevava tuttavia questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, una o più volte «giudizialmente interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito per il reato medesimo, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, Cost. In tal modo questo giudice remittente, nell'alveo del principio di civiltà giuridica sancito dall'art. 649 c.p.p., e prendendo atto inoltre — come di un dato di diritto vivente — della permanenza dei reati di assenza dal servizio, intendeva porre in risalto che dall'«interruzione della permanenza» conseguente al giudizio derivano seri problemi di legittimità, con violazione delle citate disposizioni costituzionali. E nell'occasione era apparso che l'istituto dell'«interruzione giudiziale della permanenza», individuato quale responsabile delle lamentate illegittimità, trovasse il suo riscontro normativo nel citato art. 649 c.p.p.

Con l'ordinanza n. 150 del 4-5 maggio 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando innanzitutto che l'effetto dell'«interruzione giudiziale della permanenza» non discende affatto dall'applicazione del principio contenuto nell'art. 649 c.p.p.; ma soprattutto che l'origine delle asserite incostituzionalità non è l'interruzione giudiziale, bensì il fatto che il reato sia configurato e disciplinato come permanente. Sul punto la Corte ha poi precisato che la permanenza si collega, oltre che alle caratteristiche delle disposizioni incriminatrici e all'art. 158, primo comma del c.p., alla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., secondo cui per i reati di assenza dal servizio il termine di prescrizione, se l'assenza perduri, decorre dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, e a quella infine dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che per i militari di truppa stabilisce di norma l'estinzione dell'obbligo militare alla data del 31 dicembre dell'anno del compimento del quarantacinquesimo anno di età.

La Corte ha, dunque, giustamente riportato la problematica ai suoi profili originari e fondamentali.

Il quesito se i reati omissivi propri (nel cui ambito vanno compresi quelli di assenza dal servizio perché consistenti nell'inottemperanza al dovere di presentazione alle armi, o di riassunzione del servizio al termine della legittima assenza o a seguito dell'allontanamento arbitrario) siano, o meno, permanenti ha avuto varie soluzioni in giurisprudenza e soprattutto in dottrina. Oltre ad orientamenti intermedi, sono presenti in quest'ultima anche concezioni estreme: quella secondo cui il reato omissivo proprio mai potrebbe essere permanente; quella secondo cui il reato omissivo proprio sarebbe il reato permanente per antonomasia. Quanto alle assenze dal servizio, secondo l'ormai prevalente dottrina (Venditti e di recente Brunelli e Mazzi) si tratterebbe di reati istantanei, mentre in giurisprudenza unanime è l'idea che siano reati permanenti.

La tesi della permanenza del reato omissivo proprio chiaramente si basa sul perdurare dell'obbligo extrapenale (c.d. obbligo sottostante) la cui inosservanza è penalmente sanzionata, e corrisponde dunque alla concezione del diritto penale come ulteriormente sanzionatorio di precetti propri di altre branche dell'ordinamento giuridico. Per quanto specificamente riguarda i reati di assenza dal servizio, lo stretto collegamento tra diritto penale e precetti dell'ordinamento militare è anche particolarmente sottolineato dalla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., sulla quale giustamente si sofferma la stessa Corte costituzionale nella già citata ordinanza n. 150 del 1995. Nel caso di assenza che non sia ancora terminata, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal giorno in cui per il militare cessa in modo assoluto l'obbligo militare: norma che, in quanto correlata all'art. 158, primo comma, c.p., viene esattamente, o quanto meno correntemente (così da dar luogo a diritto vivente), intesa quale configurazione autentica (e del resto l'art. 377 c.p.m.p. testualmente parlava di «permanenza» di reati non istantanei e per di più con una permanenza che ha termine con la cessazione dell'obbligo militare. In definitiva, per diretta statuizione dello stesso legislatore i reati di assenza dal servizio sono delineati come permanenti e più particolarmente con un periodo di consumazione che può anche durare venticinque anni circa (dall'età del servizio di leva sino al congedo assoluto).

È da questa situazione normativa che scaturiscono — come per il Buttazoni — le conseguenze già da questo giudice denunciate come trasgressive di basilari principi costituzionali; conseguenze che qui è bene ancora brevemente illustrare.

Si consideri innanzitutto come, dato che dal giudizio in costanza della permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta richiede un ulteriore giudizio, si instaura la spirale fatto-giudizio-fatto, e così via, per cui la responsabilità dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato bensì — in patente violazione dell'art. 27, primo comma Cost. — anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare. La pluralità delle condanne per un unico reato permanente giudicato in più riprese comporta, inoltre, un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che diviene una prova di forza tra lo Stato ed il condannato, chiaramente in contraddizione con la libertà di coscienza garantita dall'art. 2 Cost. e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Ed ancora: la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena, praticamente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, in contraddizione con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Ne risulta, infine, violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale.

Responsabile di quest'inaccettabile risultato — che già il legislatore del 1941 aveva scongiurato con la previsione di un unico giudizio a norma dell'art. 377 c.p.m.p. — appare, come si è detto, l'art. 68 c.p.m.p., in difetto del quale i reati di assenza dal servizio, in adesione alle più accreditate concezioni dottrinarie, sarebbero da considerare istantanei; oppure sarebbero ancora da considerare permanenti, ma secondo ben diverse modalità e cadenze temporali, tali da non comportare quella spirale delle condanne su cui si incentrano le censure di incostituzionalità.

In merito a quest'ultimo punto, non può infatti sottrarsi dalla sfasatura logica e temporale esistente tra gli obblighi che vengono sanzionati con le varie norme penali militari da un lato, e l'obbligo dalla cui estinzione dipende ex art. 68 la cessazione della permanenza nel reato dall'altro.

L'obbligo sanzionato dall'art. 151 c.p.m.p. è quello di presentarsi ad un determinato reparto militare per intraprendere il servizio di ferma; obbligo che, con possibili evidenti conseguenze in ordine alla cessazione della permanenza nel reato, muta di contenuto (divenendo mero obbligo di mettersi a disposizione del Distretto Militare di appartenenza per una nuova chiamata alle armi) non appena con il trascorrere del tempo si abbia nell'organizzazione militare un nuovo ciclo addestrativo, e quindi una nuova chiamata alle armi. L'obbligo sanzionato dagli artt. 148 e 149 c.p.m.p. in materia di diserzione è quello della presenza nel reparto militare; obbligo che analogamente si modifica, con la possibilità che ne derivi la cessazione della permanenza nel reato, con il transito del disertore, trascorsi novanta giorni di assenza (circ. 40049/40 SD del 15 luglio 1967), nella forza assente del distretto militare di appartenenza.

L'obbligo cui, vigendo l'art. 68 c.p.m.p., è collegata la cessazione della permanenza è invece, come si evince dagli artt. 9 e 10 d.P.R. 14 febbraio 1964, n.237, quello militare nella sua globalità, della durata di venticinque anni circa e comprensivo di vari doveri, soggezioni, limitazioni di diritti. Si tratta quindi di un dato normativo onnicomprensivo, della prestazione militare nella sua globalità, che esula dai più limitati obblighi che stanno alla base delle varie figure di reato.

E dunque le descritte incostituzionalità sono da attribuire all'art. 68 c.p.m.p. non solamente perché impedisce di considerare come istantanei i reati di assenza di servizio; ma anche perché configura una permanenza *sui generis*, un periodo di consumazione che si prolunga sino a coincidere con l'obbligazione militare nella sua interezza.

Pertanto questo tribunale, anche cogliendo le indicazioni contenute nella citata ordinanza della Corte, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione.

La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto, con la caducazione della norma impugnata, sarebbe evitata un'ulteriore condanna per il Buttazoni.

Ma alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 68 potrebbe anche pervenirsi, a parere di questo tribunale, per semplice estensione, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'illegittimità dell'art. 377 c.p.m.p., già pronunciata con sentenza della Corte n. 469 del 1990. È evidente il nesso dell'art. 68 con la disposizione secondo cui, per garantire un'unica sentenza, il giudizio per i reati di assenza era sospeso sino alla cessazione della permanenza. Essendo venuto meno l'art. 377, dovrebbe pertanto pronunciarsi l'illegittimità anche dell'art. 68.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 3 ottobre 1995

Il presidente estensore: ROSIN

96C0079

N. 35

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Girardo Enzo*

Amnistia e indulto - Reato militare di truffa - Non consentita applicazione dell'amnistia concedibile per il reato comune di truffa - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, lett. c), n. 4].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Girardo Enzo, nato il 9 agosto 1947 a San Vito al Tagliamento (Pordenone), ivi residente in via Anton Lazzaro Moro n. 80; capitano di fregata m.m. in servizio presso Afsouth (Comarairmed), base Americana di Agnano (Napoli), incensurato, libero, imputato di truffa militare pluriaggravata (artt. 47 n. 2 e 234 comma primo e secondo c.p.m.p.) perché, capitano di corvetta M.M. in J.A.S.C. 1° R.O.C. Monte Venda, con artifici e raggiri consistenti nel produrre al servizio amministrativo di Ancona (Maricommi) una falsa fattura di trasporto masserizie della ditta "S.I.T." di Catania datata 14 febbraio 1989, induceva in errore l'amministrazione militare, con danno della stessa e a proprio profitto, giacché alla fine del 1989, in Abano Terme, riscuoteva lire 7.497.000 per un fittizio trasporto masserizie da Catania ad Abano Terme. Con l'aggravante del grado ricoperto.

FATTO E DIRITTO

Dal momento che il reato — come ha precisato il p.m. — si è perfezionato il 21 aprile 1989, si è posto il problema se il medesimo sia, o meno, compreso nel provvedimento di amnistia disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990 n. 75.

Il reato contestato ne rimane escluso, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi dell'art. 1.

Osserva tuttavia questo tribunale, sulla base anche delle richieste formulate dalle parti, che, essendo i reati di truffa previsti dall'art. 640, secondo comma, c.p. amnistiabili a norma dell'art. 1, lett. C), n. 4, viola il principio di uguaglianza che non lo siano pure i reati di truffa previsti, come quello contestato, dall'art. 234, secondo comma, c.p.m.p.. In particolare, poiché è compreso nel provvedimento di clemenza il reato comune di truffa a danno della pubblica amministrazione, è irragionevole che non lo sia il reato militare di truffa a danno dell'amministrazione militare.

Di conseguenza, deve essere sollevata la questione di legittimità dell'art. 1, lett. C), n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1990 n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità dell'art. 1, lett. C), n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990 n. 75, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 14 novembre 1995

Il presidente estensore: ROSIN

96C0080

N. 36

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dal tribunale di Udine
nel procedimento penale a carico di Piva Roberto ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare, in sede di riesame o di appello, un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle eccezioni di legittimità costituzionale — proposte dalla difesa degli imputati Piva Roberto, Ballo Flavio, Zorzi Franco, Vitale Vittorio (detenuto per questa causa), Poli Franco (detenuto per questa causa) Mazziotti Antonio e Piu Vittorio — dall'art. 34, comma secondo, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui non preveda che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale, sia in sede di riesame che in sede di appello, delle impugnazioni proposte avverso le ordinanze emesse dal g.i.p. in tema di custodia cautelare;

Premesso in fatto che i componenti il collegio chiamato a celebrare il dibattimento a carico dei sopra citati imputati e altri sono i medesimi magistrati che hanno fatto parte — in varie composizioni — dei tribunali del riesame ex art. 309 c.p.p. aventi ad oggetto ordinanze applicative di misure cautelative emesse dal g.i.p. nei confronti degli stessi, nonché del tribunale competente a giudicare in sede di appello ex art. 310, c.p.p. provvedimenti di rigetto di sentenze di revoca a sostituzione delle misure, proposte ex art. 299, c.p.p.;

Ritenuta la rilevanza della questione poiché, ove ritenuta fondata, si verrebbe a configurare una incompatibilità che — ancorché non risolvendosi in un visivo di nullità dal processo determinerebbe l'insorgenza di un obbligo di astensione;

Rilevato altresì che la questione appare non manifestamente infondata con specifico riferimento alle motivazioni che la Corte ha ritenuto di porre a fondamento della propria sentenza n. 432/1995 con la quale, esaminando situazione analoga e mutando l'orientamento precedentemente assunto (sent. n. 502/1991), ha opinato di dovere impedire che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

Considerato infatti che le argomentazioni svolte nella citata sentenza appaiono estensibili sia ai componenti del tribunale del riesame che — prescindendo da specifici motivi di gravame — possono e debbono rivalutare l'intero quadro delle condizioni legittimanti l'applicazione di misure cautelari personali ed esprimono un giudizio sull'idoneità degli intenti a dimostrare una «qual certa fondatezza dell'accusa», sia ai componenti del tribunale d'appello ex art. 310 c.p.p., limitatamente alle ipotesi in cui vengono investiti — attraverso speciali motivi di gravame — di questioni attinenti i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, c.p.p.;

Rilevato che appare, dunque, necessario verificare l'efficacia del principio enunciato dalla Corte costituzionale anche alle predette situazioni;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso;

Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge.

Il presidente: (firma illeggibile)

IL TRIBUNALE

Vista l'ordinanza pronunciata all'udienza del 27 ottobre 1995 con la quale veniva dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost., proposta dai difensori di Piva Roberto, Ballo Flavio, Vitale Vittorio, Zorzi Franco, Poli Franco, Mazziotti Antonio e Piu Vittorio, imputati nel procedimento penale n. 99/1995 r.g. Trib. pendente nei confronti di Piva Roberto + 13;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Udine, addì 23 novembre 1995

Il presidente estensore: RIFIORATI

N. 37

Ordinanza emessa il 23 novembre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Farid Hassan ed altro.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Innanzi al giudice per le indagini preliminari dott. E. Celotti, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, comma secondo, c.p.p. dalla sig.ra Rosaria Oriolo che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico.

Il pubblico ministero dott. Turco e l'imputato Farid Hassan, det. pres. per questa causa, e Apari Ali, det. pres. per questa causa, difeso e assistito dall'avv. di fiducia D. Mangiò non presente.

Il giudice rilevato che il difensore dell'imp. non è presente provvede a norma dell'art. 97, comma quarto, designando il dott. Viggiano in sost. dip. fid.

È comparso l'interprete in lingua araba sig. Antone Blaiki che previo accertamento delle identità è richiesto se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145 c.p.p., lo stesso dichiara: "no" - e quindi, ammonito a norma dell'art. 146, comma secondo, c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.

Preliminarmente il difensore fa istanza di giud. abbreviato il p.m. presta il consenso il g.u.p. ammette gli imputati al giud. abbreviato ritenendo la causa definibile allo stato degli atti.

Il difensore solleva eccezione di legittimità costituzionale per art. 34 del c.p.p., nella parte in cui non preveda l'incompatibilità del giudice che abbia emesso ordinanza di custodia cautelare, a celebrare il giudizio abbreviato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in relazione a situazioni analoga per cui tale incompatibilità è prevista, si richiama integralmente le considerazioni di cui alla sent. della Corte costituzionale, che nel dichiarare tale incompatibilità, il giudice del dibattimento ha fatto espresso riferimento alla circostanza che la previa valutazione degli elementi, sarebbe ancor più eclatante nei giudizi, ove il materiale utilizzabile per la decisione fosse lo stesso.

Il p.m. si oppone.

Il g.u.p. ritenuto che l'eccezione sollevata appare rilevante essendo stato da questo giudice adottata misura di custodia cautelare nei confronti degli imputati, in sede di convalida di arresto, ritenuto altresì che la questione non appare manifestamente infondata, data la motivazione, ritenuta la sent. 432/1995 della Corte costituzionale alla quale integralmente rinvia.

P. Q. M.

Dichiara sospeso il procedimento, il giudice solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare, personale nei confronti dell'imputato, in relazione ai principi del giusto processo;

Ordina sia dato avviso al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle due Camere e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il giudice per l'udienza preliminare: (firma illeggibile)

N. 38

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal giudice di pace di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Romoli Carla e comune di Pisa.*

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Modificazione in senso riduttivo di detta competenza operata con decreto-legge successivamente reiterato per mancata conversione - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 9 agosto 1995, n. 347, artt. 1 e 2).

(Cost., art. 77).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione d'ufficio alla Corte costituzionale. Attesochè l'istanza della sig.ra Romoli Carla del 14 novembre 1995 ha carattere di urgenza sia per l'ammontare delle somme richieste, sia per le modalità di raggruppamento temporale delle contestazioni estremamente gravoso per la intimata e sia, infine, per evitare decadenze e prescrizioni in danno dell'intimata;

Attesochè, per i motivi su esposti, occorre portare a tempestiva conoscenza dei probabili enti impositori la doglianza della sig.ra Romoli.

Attesochè, altresì, che gli atti, che recano l'intestazione del servizio riscossione tributi di Pisa, non precisano se le intimazioni provengono dalla prefettura o dal comune nè, tanto meno, le infrazioni contestate;

Rilevato che le somme di cui si richiede il pagamento ammontano S.E. e O. a L. 4.095.730 e che, ai sensi dell'art. 7 del c.p.c. comma 3, come novato con la legge 21 novembre 1991 n. 374 ed in vigore dal 4 luglio 1994, la competenza a conoscere delle opposizioni alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si apparteneva al giudice di pace.

Che, però, l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995 n. 238 ha abrogato il terzo comma del citato art. 7 e l'art. 2 ha ristabilito la competenza del pretore.

Il decreto-legge 21 giugno 1995 n. 238 non è stato convertito ed è decaduto.

Gli artt. 1 e 2 sono stati riproposti, senza variarne il testo, dal decreto-legge 9 agosto 1995 n. 347 (*Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1995 n. 195).

Tanto premesso questa giustizia ritiene affetta da incostituzionalità, perchè preclusa dall'art. 77, secondo comma, Cost., la reiterazione senza modifiche del decreto che estende, oltre il limite costituzionale dei 60 giorni, la facoltà del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza e che l'incostituzionalità è rilevante agli effetti della decisione sulle doglianze avanzate dalla sig.ra Romoli. Si solleva, quindi, d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953 n. 1, la questione della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995 n. 347 perchè in violazione dell'art. 77 Cost. commi secondo e terzo. Infatti:

A) non sussistono i motivi di urgenza che legittimano la decretazione di urgenza;

B) la decadenza del decreto-legge 21 giugno 1995 n. 347 preclude al governo di riproporre la stessa norma che, la mancata conversazione nei termini, deve far ritenere rigettata dal potere legislativo.

La decadenza del primo decreto n. 238/1995 preclude al potere esecutivo l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza al di là del termine di sessanta giorni previsti dal terzo comma dell'art. 77 Cost. e, in mancanza di una differente norma legislativa ordinaria, deve ritenersi che riprenda vigore l'art. 7 c.p.c., come novato.

In considerazione che la sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995 n. 347, è di carattere generale e deve inquadrarsi nella definitiva determinazione delle competenze del giudice di pace la cui persistente incertezza, unita alla prospettiva di tempi lunghi per la sua definizione, sta recando all'utenza incertezze più dannose dei benefici prospettati dalla creazione di questa nuova giurisdizione.

P. Q. M.

Tanto premesso e per quanto sopra esposto il Giudice di pace sospende il procedimento proposto dalla sig.ra Romoli Carla ed invita la stessa ad accertare e precisare quale sia l'ente che ha intimato le ingiunzioni.

Manda, inoltre, alla cancelleria di notificare il verbale e la presente ordinanza all'istante e, per legale scienza:

1) al comune di Pisa in persona del sindaco-pro tempore;

2) al prefetto della provincia di Pisa;

3) al servizio riscossione tributi concessione prov. Pisa S.p.a. per legale scienza.

Ed inoltre:

4) al pubblico ministero presso il tribunale di Pisa;

5) al presidente del Consiglio dei Ministri.

Nonchè di darne comunicazione:

6) al presidente della Camera;

7) al presidente del Senato.

Manda altresì alla cancelleria di trasmettere immediatamente, sempre ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 1, gli atti alla Corte costituzionale.

Pisa, addì 14 novembre 1995

Il giudice di pace: DE SANGRO

95C0083

N. 39

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1995 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Borra Orsola ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost. nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici abbiano precedentemente fatto parte del tribunale del riesame decidendo su provvedimenti cautelari emessi nei confronti dell'imputato.

Va premesso che tutti e tre i componenti del collegio hanno giudicato con le ordinanze 16 marzo 1994 e 25 ottobre 1994 sul riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli imputati Mottura Luigi e Chiaraviglio Margherita nel presente procedimento, confermando il provvedimento impugnato sia sotto il profilo degli indizi che sotto quello delle esigenze cautelari.

Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui versa in situazione di incompatibilità il giudice per le indagini preliminari che ha emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato e che successivamente sia chiamato a far parte del collegio giudicante: ciò in quanto tale giudice ha formulato un'anticipazione di giudizio anche nel merito, suscettibile di minare l'imparzialità della decisione dibattimentale.

Tale motivazione porta a ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34/2 del c.p.p. con riferimento alle norme sopra menzionate, perchè anche nel caso di specie potrebbe ritenersi la sussistenza dei medesimi effetti che l'art. 34 del c.p.p. mira ad impedire, e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità degli imputati «sia — o possa apparire — condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

La suddetta motivazione deve, infatti, valere a maggior ragione con riferimento ai casi in cui la verifica sugli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sia stata condotta in sede di riesame, e cioè esercitando un sindacato almeno altrettanto penetrante di quello a suo tempo condotto dal g.i.p.

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare rilevante ai fini del giudizio in quanto ove fosse fondata comporterebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione di tutti e tre i componenti della sezione, in quanto non vi si potrebbe rimediare costituendo un Collegio diversamente formato.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nei termini di cui in motivazione per contrasto con gli artt. 3 e 24/2 Cost.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Torino, addì 9 ottobre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0084

N. 40

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Cappellotto Josè*

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Inammissibilità o rigetto della richiesta - Spese processuali - Mancata previsione della condanna al pagamento per colui che abbia proposto detto incidente di esecuzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per ipotesi analoghe.

(C.P.P. 1988, art. 666).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Riunitasi in camera di consiglio nella sua sede in Venezia, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 20 novembre 1995;

Visti gli atti processuali a carico di Cappellotto Josè, nato ad Isola Vicentina il 28 gennaio 1955, il quale in riferimento alle sentenze di cui ad un provvedimento di cumulo del 1993 chiede una generica applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p.;

Rilevato che l'incidente di esecuzione proposto dal Cappellotto deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato così come è già stato deciso da questa Corte in passato in ordine ad altre due analoghe istanze del condannato;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondata ed, invece, appare rilevante in riferimento a questo procedimento una questione di legittimità costituzionale in quanto l'incidente di esecuzione deve essere totalmente disatteso e si pone il problema delle spese processuali al cui pagamento l'istante dovrebbe essere condannato.

In tema di procedimento per gli incidenti di esecuzione l'art. 630 del codice di rito del 1930 disponeva (ultimo comma) che si dovevano osservare le disposizioni concernenti l'istruzione formale.

In tale fase del procedimento non erano affatto previste spese processuali giacché essa rappresentava un momento precedente a quello del vero e proprio processo e le decisioni di qualunque tipo del g.i. venivano superate dalla pronuncia del giudicante.

In tale fase del procedimento non erano affatto previste spese processuali giacché essa rappresentava un momento precedente a quello del vero e proprio processo e le decisioni di qualunque tipo del g.i., venivano superate dalla pronuncia del giudicante.

Dunque, poiché l'art. 630 faceva riferimento all'istruzione formale e non era in alcun modo prevista la condanna alle spese processuali per gli incidenti, essa doveva essere esclusa.

Attualmente questa impostazione è stata modificata con la conseguenza che potrebbe essere adottata la soluzione della condanna al pagamento delle spese per il condannato che propone l'incidente di esecuzione.

Peraltro, il comma 6 dell'art. 666 c.p.p. vigente dispone che nel procedimento di esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.

Tale disposizione sembra debba interpretarsi nel senso che le norme relative alle impugnazioni sono applicabili solo al ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del pretore o del tribunale o della Corte d'appello in ordine all'incidente di esecuzione.

Ne consegue che si verifica una grave ed inesplicabile disparità di trattamento sotto tre aspetti. In primo luogo, non è dato comprendere per quale motivo le spese non dovrebbero essere pagate dall'interessato in primo grado mentre dovrebbero da lui essere pagate nel grado successivo!

Ciò è tanto più incomprensibile in quanto l'art. 631 c.p.p. 1930 indicava semplicemente come mezzo di gravame il ricorso per cassazione senza fare riferimento alcuno alle disposizioni sulle impugnazioni come, invece, esplicitamente richiama l'art. 666 del vigente codice di rito.

Si noti che la relazione ministeriale (al progetto preliminare del codice di procedura del 1988) precisa che è sembrato inadeguato un semplice rinvio alla procedura camerale prevista dall'art. 127 giacché l'incidente di esecuzione è caratterizzato dalla richiesta di parte e la partecipazione del p.m. e del difensore è necessaria.

Deve essere osservato, tuttavia, che si sarebbe potuta richiamare la procedura dell'incidente probatorio o dell'udienza preliminare o, comunque, indicare esplicitamente od implicitamente la non condannabilità alle spese processuali.

Invece, il rinvio alla normativa sulle impugnazioni in genere — non già appello o ricorso per cassazione — non può non ricomprendere anche la condanna alle spese sia per la dichiarazione di inammissibilità (v. comma 1 dell'art. 666 c.p.p.) sia per il rigetto.

Appare il caso di ricordare, al riguardo, che la S.C. si è già pronunciata in senso analogo in riferimento alle richieste di riesame, per le quali non è espressamente prevista la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto (cfr. Cass., sez. VI, sent. 4234, 22 dicembre 1993/2 marzo 1994, Chianese; sez. VI, sent. 2693, 3 giugno/1° settembre 1994, Metrangolo; e, da ultimo, Sezioni unite, 5/20 luglio 1995, Galletto) sul presupposto che le norme che disciplinano tale fattispecie richiamano espressamente le «impugnazioni».

Tale disciplina potrebbe essere adottata anche per il primo grado di cui si discute dal momento che l'incidente di esecuzione, pur non avendo *stricto iure* natura d'impugnazione, è finalizzato al riesame d'una data questione ed all'eventuale riforma della relativa statuizione da parte dello stesso giudice che l'ha adottata (v. Cass., sez. I, 6 aprile 1982, Spataro).

Oltretutto, proprio l'applicabilità dell'art. 592 e non anche dell'art. 535 comporterebbe che potrebbe essere condannata alle spese del procedimento la parte privata solo quando sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua impugnazione.

Infatti, in ogni caso l'interessato non riporta, nell'incidente di esecuzione, alcuna condanna penale.

Pertanto, quando l'incidente fosse proposto dell'Accusa e venisse accolto la parte privata non potrebbe essere condannata alle spese processuali.

In definitiva, si rileva una inspiegabile differenza all'interno dello stesso procedimento tra due gradi di giurisdizione.

In secondo luogo, non esiste motivo alcuno per cui il cittadino che venga tratto a giudizio per un qualunque reato sia, poi, condannato al pagamento delle spese in caso di decisione negativa nei suoi confronti da parte dell'a.g. mentre analoga condanna non debba essere inflitta al condannato che si viene a trovare nella medesima situazione (v. principio della c.d. soccombenza).

Tanto più che nella fase esecutiva il condannato non «subisce» l'instaurazione di un procedimento bensì è egli stesso a poter presentare istanze e proporre incidenti di esecuzione (allo stesso modo di quanto avviene per le impugnazioni) senza limiti, per un qualunque motivo, continuamente ed ingiustificatamente (o pretestuosamente, come dimostra la pratica quotidiana) senza andare incontro ad alcun costo.

È pur vero che l'art. 181 Norme di attuazione di cui al d.lsg. n. 271/1989, riguardante il recupero delle spese, richiama solo le sentenze ed i decreti penali di condanna mentre il provvedimento emesso ai sensi degli artt. 665 e segg. c.p.p. è una ordinanza.

Ma tale norma è tutt'altro che decisiva e vincolante giacché essa non prevede proprio un'ordinanza, quale quella di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p. dalla quale, per espresso dettato normativo (art. 592 c.p.p.), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Pertanto, si rileva un trattamento ingiustificatamente differenziato fra imputato e condannato a vantaggio del secondo.

In terzo luogo, anche colui che propone incidente di esecuzione procura spese allo Stato (a cominciare dalle notifiche e per finire alle traduzioni dei detenuti) e usufruisce di un servizio pubblico — la giustizia — per il quale, al pari degli atti (comunicazioni, trasporti, eccet.) è normale che venga corrisposto un contributo economico.

Pertanto, il condannato ha un'incomprensibile vantaggio rispetto a qualunque altro cittadino che, oltretutto, non ha arrecato con la sua precedente condotta un danno allo Stato, alla collettività e/o ad un privato.

Dunque, a parere di questa Corte, deve essere dedotta la illegittimità dell'art. 666 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nei sensi precedentemente riferiti e nella parte in cui non prevede la condanna al pagamento delle spese processuali di colui che propone un incidente di esecuzione che venga dichiarato inammissibile o venga rigettato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione come da motivazione, dispone la sospensione del procedimento ed ordina la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni indicate successivamente;

Dispone che la cancelleria notifichi il provvedimento a Cappellotto Josè ed al procuratore generale presso questa Corte d'appello nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza deve essere anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, decisa il 20 novembre 1995

Il presidente: NUNZIANTE

I consiglieri: GALLO - ABRAMI

N. 41

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1995 dal pretore di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Loda Maria e l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo - Previsione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 240/1994, del mantenimento di dette pensioni nell'importo spettante al 30 settembre 1983, fino all'assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica - Mancato stanziamento con legge dei fondi necessari per l'attuazione della norma impugnata così come modificata dalla citata sentenza della Corte costituzionale - Conseguente necessità di ripristino della norma nella formulazione antecedente la pronuncia della Corte - Violazione del principio della copertura finanziaria.

Previdenza e assistenza sociale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Nozione di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Nesso di necessaria pregiudizialità della questione stessa per la definizione del giudizio - Riduzione illegittima del sindacato della Corte per l'esclusione delle questioni concorrenti alla decisione della causa.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma).
(Cost., artt. 81, ultimo comma, e 134).

IL PRETORE

Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di remissione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale, rilevate d'ufficio; nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, iscritta al r.g. n. 1996/93 e promossa da Loda Maria, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Vincenzo Bettinelli, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Melluso, in forza di procura generale alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto;

Letti gli atti difensivi delle parti;

Visto l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la sentenza 10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1;

Gli artt. 81 e 134 della Costituzione.

1. — Con ricorso depositato in cancelleria in data 23 aprile 1993, la ricorrente ha concluso, chiedendo la dichiarazione dell'obbligo dell'INPS di conservare sulla pensione diretta IO in godimento il trattamento pensionistico integrato al minimo nella misura spettante al 30 settembre 1983 per il periodo successivo, sino al momento del pareggio con la pensione «a calcolo» per effetto delle successive perequazioni di legge (trattasi della così detta cristallizzazione), con condanna dell'istituto al pagamento degli arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

2. — L' INPS, nella memoria difensiva depositata il 26 novembre 1993, ha espresso le seguenti conclusioni: «respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e, nella denegata ipotesi di soccombenza — riservato il superiore gravame — limitare la c.d. cristallizzazione fino al 31 dicembre 1984».

A seguito della sentenza dalla Corte costituzionale n. 240 del 1994, l'INPS ha evidenziato la necessità dell'accertamento dei requisiti reddituali, con onere della prova a carico della parte attrice, al fine dell'eventuale riconoscimento del diritto vantato in causa.

3. — Altre premesse sugli atti di parte sono inutili, poichè ininfluenti sulle questioni di legittimità costituzionale che vengono qui sollevate, come risulterà palese più avanti.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, questo pretore, in contrasto con la sentenza n. 240/94 della Corte Costituzionale, ha sempre respinto le domande di «cristallizzazione» (cfr., tra le tante, le sentenze n. 1502 del 15 dicembre 1994, n. 424 del 6 febbraio 1995 e n. 1534 del 3 luglio 1995).

Infatti questo giudice, con giurisprudenza ormai costante, nega l'efficacia vincolante delle decisioni della Corte di natura interpretativa, addittiva, manipolativa, perchè ritenute non conformi all'art. 136 Costituzione, affermando che, non solo è lecito, ma, anzi, è assolutamente doveroso per l'Autorità giudiziaria, nel dubbio sul testo delle disposizioni da applicare (se quello promulgato dal legislatore, o quello creato dalla Corte costituzionale), ricercare la soluzione più vicina alle norme della Costituzione che regolano l'amministrazione della giustizia, con necessaria scelta in favore della legge, anche al doloroso costo di negare l'efficacia delle sentenze del giudice delle leggi.

Benché non si ravvisi, allo stato, alcuna ragione di natura giuridica per mutare la predetta giurisprudenza, risulta tuttavia necessario, al fine di dare compiuta motivazione alla decisione della presente controversia, valutare pur negandone sempre con forza l'esistenza nel mondo del diritto positivo) la norma «virtuale» dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537/93 nella riformulazione voluta dalla sentenza n. 240/94, poiché deve ammettersi che, in realtà, è questa la norma che il dominante «diritto vivente» applica, con conseguente necessità di tenerne conto, essendo rimasta del tutto minoritaria e marginale la contraria tesi sostenuta da questo pretore.

Dovendosi dare atto, dunque, che nel «diritto vivente» la versione normativa dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/93, creata dalla sentenza n. 240/94 ha prevalso su quella approvata dal Parlamento, deve procedersi alla verifica della legittimità costituzionale della norma «virtuale» sopra descritta e, poiché appare vulnerato l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, deve essere sviluppata e sollevata d'ufficio la relativa questione di legittimità costituzionale.

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22 della legge n. 24 dicembre 1993, come modificato dalla sentenza n. 240/94 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

La Corte, con la sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11, comma 22 della legge n. 537/93 «nella parte in cui — nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti — dispone la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica».

La norma in discorso, come modificata per effetto del suddetto intervento della Consulta, determina per l'INPS una forte esposizione debitoria, priva di finanziamento (è fatto notorio); la causa di tutto ciò deve rinvenirsi nell'opinione (erronea) secondo la quale le sentenze di natura addittiva della Corte costituzionale avrebbero efficacia vincolante *erga omnes* ed *ex tunc*, opinione tuttora prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nessun atto legislativo è sinora intervenuto per reperire la copertura finanziaria necessaria al fine di consentire all'INPS di provvedere, secondo il dettato della sentenza n. 240/94, al pagamento delle somme arretrate agli aventi diritto (presunti), con gli accessori di legge: è palese che il legislatore non ha ritenuto di dover dare attuazione alla sentenza in discorso.

Potrà pure essere affermata la responsabilità politica dei Governi che si sono succeduti dalla data di pubblicazione della sentenza n. 240/94 ad oggi, ma nessun risultato giuridico può conseguirne, restando certo il fatto che nessun intervento è stato posto in essere per la copertura finanziaria dei maggiori oneri, nè totalmente, nè parzialmente.

Per ragioni di completezza deve darsi atto che recentemente sui mezzi d'informazione sono apparse notizie sulla ricerca di una soluzione normativa in corso di discussione in Parlamento, ma, in relazione a tali notizie, deve essere affermato che non appare lecito attendere che il legislatore eserciti sino in fondo i suoi poteri, prima di procedere alla trasmissione della presente questione di legittimità costituzionale: deve, infatti, essere messo in dovuto risalto che l'Autorità giudiziaria non può, in nessun caso, correlare i provvedimenti previsti dalla legge per amministrare giustizia a valutazioni di opinabile opportunità politica.

Dal riscontro attuale dato di fatto storico dell'assenza di copertura finanziaria, a parere di questo pretore, non può che discendere obbligatoriamente l'affermazione dell'illegittimità costituzionale della versione dell'art. 11, comma 22, legge 537/93 creata dal giudice delle leggi, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 Cost., a nulla rilevando sapere se tale violazione dipenda da semplice inerzia, o assenza di volontà del Legislatore, ovvero (pur troppo è l'ipotesi più veritiera) dalla realtà di una situazione critica delle finanze dello Stato, tale da aver reso impossibile il reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Unica conseguenza e soluzione possibile sembra essere quella di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della suddetta versione dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, con conseguente cessazione dell'efficacia della medesima norma ai sensi dell'art. 136, primo comma, della Costituzione e ripristino della situazione normativa preesistente l'intervento del giudice delle leggi.

Poiché ai fini del decidere è importante, anche se non essenziale (la controversia, infatti, può ben essere decisa sotto altri profili), avere certezza in ordine alla vigenza o meno del comma 22 dell'art. 11 della legge n. 537/93, come determinato dalla sentenza n. 240/94, e poiché tale certezza può derivare, con valore assoluto che le tesi di questo giudice sono davvero influenti), solo da una decisione della Corte costituzionale, risulta necessario investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità come sopra precisata, essendone, peraltro, più che palese per le argomentazioni che precedono anche la rilevanza nel presente giudizio, poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, ultimo comma, sarebbe, senza possibilità di contrasto neppure negli eventuali gradi successivi del giudizio, motivo di rigetto del ricorso, anche se, in ipotesi estrema, solo concorrente, o anche solo subordinato.

Poiché, però, come si è già espressamente dichiarato, la controversia può essere risolta sotto molteplici profili, ciascuno dei quali sufficiente per motivare la pronuncia, con conseguenziale possibilità per questo pretore di scegliere, se fondare la propria decisione su uno o più argomenti, il giudice delle leggi non dovrebbe esaminare nel merito la suddetta questione, negandone l'ammissibilità, perché non rilevante, potendo certamente il giudizio «essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale», come chiaramente recita l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Si deve, allora, per far sì che la Corte possa procedere nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevare anche ulteriore questione di legittimità costituzionale di natura preliminare, a carico della specifica disposizione (come sopra riportata nella sua testualità) del citato art. 23, comma secondo, della legge n. 87 del 1953, per violazione dell'art. 134 Costituzione.

Sulla questione, sollevata in via preliminare, di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2; della legge 11 marzo 1953 n. 87, ove prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134 della Costituzione.

L'art. 134, per quanto qui interessa, dispone testualmente: «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, emessa in attuazione dell'art. 137, primo comma, Cost., recita: «La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

A fronte di tali norme costituzionali, l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, invece, così dispone: «L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza con la quale fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il ben diverso contenuto sostanziale del secondo comma dell'art. 23, contrastante con le disposizioni dell'art. 134 Cost. e dell'art. 1 legge Cost. n. 1/48, risalta evidente: la previsione della necessità che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» al fine di introdurre il giudizio di costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi non trova minimo riscontro a livello di normativa costituzionale.

Non solo: appare anche ben chiaro che quella previsione dell'art. 23, come individuata sopra, riduce enormemente la possibilità di attivare il controllo della Corte sulla legittimità costituzionale «delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato», poiché impone che la rilevanza della questione di costituzionalità sia tale da comportare da sola la definizione del giudizio, rendendo in tal modo irrilevanti tutte le questioni di legittimità costituzionale che siano solo concorrenti nella decisione della causa.

Viene così incatenato il controllo della costituzionalità delle leggi e degli atti normativi di pari forza e, in pari tempo, svilita la garanzia costituzionale di tale controllo.

In forza delle considerazioni che precedono, appare conseguenziale riconoscere che, nella parte sopra indicata del secondo comma dell'art. 23 legge n. 87/53 sussiste la violazione del citato art. 134 della legge fondamentale della Repubblica per l'imposizione di un illecito ostacolo alla piena attuazione delle garanzie costituzionali e ciò con particolare riferimento alla possibilità di accesso al giudizio di legittimità costituzionale.

La rimozione della parte incostituzionale dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87/53, consentirà alla Corte costituzionale di giudicare sulla prima questione rilevata d'ufficio con la presente ordinanza.

Non sembra necessaria una valutazione ulteriore sulla fondatezza e sulla rilevanza delle questioni sopra trattate, stanti gli argomenti sviluppati in relazione ai precisi riferimenti normativi costituzionali indicati sui singoli temi, di certo sufficienti per escludere, quanto meno, la manifesta infondatezza di tutti i rilievi d'incostituzionalità ampiamente discussi.

Benchè si sia chiaramente affermato che le questioni di legittimità costituzionale rimesse all'esame della Corte costituzionale non sono essenziali per la decisione della causa — ma, comunque, di grande rilievo ed importanza in relazione alla forza della motivazione della sentenza da emettere —, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio:

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, come modificato dalla sentenza n. 240/94 della Corte costituzionale, per violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;

questione preliminare di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» e limitatamente a tale parte, per violazione dell'art. 134 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 20 novembre 1995

Il pretore: ONNI

96C0086

N. 42

*Ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella
nel procedimento penale a carico di Chiappa Franco ed altri*

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice che, quale g.i.p., abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di istanza di revoca o di modifica di una misura cautelare personale - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti a dibattimento - Omessa previsione - Lesione dei diritti di difesa e ad un giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 434/1995 (recte: n. 432/1995).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL PRETORE

OSSERVA

Nel processo di cui oggi si sta celebrando il dibattimento questo stesso giudice ha avuto modo di svolgere funzioni di giudice delle indagini preliminari in quattro occasioni e precisamente:

1) provvedimento 29 dicembre 1994 di rigetto dell'istanza avanzata da Chiappa Franco volta ad ottenere la revoca o in subordine la sostituzione della misura cautelare del carcere (all. 1 e 2);

2) provvedimento 13 gennaio 1995 di accoglimento dell'istanza avanzata da Caligaris Amelia volta ad essere autorizzata ad allontanarsi in certe ore giornaliere dalla propria abitazione ove trovavasi agli arresti domiciliari (all. 3 e 4);

3) provvedimento 28 febbraio 1995 di accoglimento dell'istanza avanzata da Chiappa Franco onde ottenere la revoca della misura cautelare del carcere con conseguente remissione in libertà (all. 5 e 6);

4) provvedimento 28 febbraio 1995 di accoglimento dell'istanza avanzata da Caligaris Amelia onde ottenere la revoca del regime di detenzione domiciliare (all. 7 e 8).

E' di tutta evidenza come questo giudice per l'adozione di tali provvedimenti abbia dovuto esaminare più volte ed in diverse fasi delle indagini gli atti dell'indagine stessa (vedasi nel primo provvedimento 29 dicembre 1994 l'espresso riferimento all'interrogatorio dell'imputato Chiappa), atti che non sono certo utilizzabili nel dibattimento e per la decisione e non dovrebbero essere in alcun modo noti al giudice del dibattimento.

E' palese come soprattutto nel primo provvedimento (di rigetto dell'istanza di rimessione in libertà del Chiappa), vi sia una reiterazione, sia pure non esplicita, del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sussistenza che sola rende legittima l'emissione di una misura restrittiva della libertà personale e così anche il suo mantenimento, chè altrimenti, essendo caduti tali gravi indizi con le indagini nel frattempo esperite, compito primo del giudice adito sarebbe stata la remissione immediata in libertà (vedasi anche nel provvedimento stesso accenno alla personalità dell'imputato, alla sua attività criminosa tale da assicurarli provento di vita).

E con tale giudizio il giudice delle indagini preliminari è inevitabilmente entrato nel merito della vicenda, non potendosi pensare che un provvedimento di rigetto, ma anche a ben vedere un provvedimento pro reo, sia una mera attività processuale.

E tale esame del merito crea inevitabilmente una situazione di incompatibilità, che non espressamente prevista dall'art. 34, secondo comma, c.p.p., rende manifestamente fondata la questione di costituzionalità della norma stessa in relazione all'art. 24 della Costituzione, secondo comma, là ove un giudizio già in qualche modo influenzato potrebbe ledere i diritti della difesa.

Invero, a ben vedere, se fosse possibile per un tale gip essere anche il pretore del dibattimento, si ricreerebbe quella situazione di ambivalenza che tanto aveva reso invisibile ai garantisti la figura del pretore nel regime del vecchio codice (conoscenza degli atti e giudizio anticipato nel merito con l'emissione del decreto di citazione a giudizio).

E su questa strada pare essersi indirizzata la stessa Consulta con la recentissima pronuncia n. 434 del 6-15 settembre 1995, là ove ha dichiarato la illegittimità costituzionale della stessa norma per non aver previsto la incompatibilità tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari che abbia adottato nei confronti dell'imputato una misura cautelare personale, puntualizzando come l'adozione di tale misura implichi un giudizio di merito, reso ancor più pregnante dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332 (è stato espressamente richiamato il giudizio anticipato sulla concedibilità della sospensione della pena da parte del giudice delle indagini preliminari previsto dal nuovo art. 275, comma 2-bis), e come quest'ultima legge possa portare a diverse conclusioni in punto incompatibilità rispetto a precedenti pronunce di reiezione per infondatezza (vedasi sent. n. 502 del 1991 relativa al giudice del dibattimento che sia stato in precedenza giudice del riesame).

Per tutte queste considerazioni appare fondata, in relazione al diritto ad un giusto processo ed ai diritti della difesa in generale così come previsti dall'art. 24 della Costituzione, secondo comma, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., là ove non è prevista l'incompatibilità tra il giudice del dibattimento e il giudice delle indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di un'istanza di revoca o modifica di una misura di custodia cautelare personale, o in subordine quantomeno nell'ipotesi di solo provvedimento di rigetto, implicando quest'ultimo un giudizio di merito più pregnante sulla permanenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al provvedimento di accoglimento.

E la questione appare rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma, automaticamente questo giudice, visti i provvedimenti da lui stessi emessi come sopra indicati, sarebbe tenuto all'astensione ex art. 36, primo comma, lettera g), c.p.p.

Nè il processo appare proseguibile contro gli imputati nei confronti dei quali questo pretore non ha adottato alcun provvedimento quale g.i.p., attesi lo stretto collegamento e la consequenzialità tra i vari fatti e le varie posizioni.

P. Q.-M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., là ove non prevede l'incompatibilità tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari che abbia adottato un provvedimento di rigetto o di accoglimento di un'istanza di revoca o modifica di una misura cautelare personale, o, in subordine quantomeno nella sola ipotesi di rigetto, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria penale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Biella, addì 4 ottobre 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

96C0087

N. 43

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1995 dalla corte d'appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Drassich Mauro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti processuali assunti contro Drassich Maro.

Premesso che l'imputato Drassich Mauro, ha presentato istanza di ricsuzione facendo rilevare che due dei componenti il collegio giudicante nel procedimento a suo carico, chiamato all'udienza dibattimentale del 7 novembre 1995 davanti al tribunale di Venezia, hanno fatto parte del tribunale di riesame (art. 309, comma 7, c.p.p.) che nella fase dell'indagine preliminare ha deciso su una sua richiesta di riesame della misura cautelare personale applicatagli dal g.i.p.;

Considerato che l'ipotesi indicata non è prevista tra le cause di incompatibilità che rendono ricsuabile il magistrato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), c.p.p. e che nella dichiarazione di ricsuzione si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, citato, nella parte in cui non prevede detta causa di incompatibilità;

Ritenuto che l'eccezione è rilevante, perché se la disposizione è legittima la dichiarazione di ricsuzione va respinta stante la tassatività delle cause di ricsuzione, mentre va accolta se la norma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non completa detta causa;

Considerato che l'eccezione non è manifestamente infondata alla stregua della giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità.

In particolare, da ultimo con sentenza n. 432/1995 (6 giugno 1995) il giudice delle leggi ha affermato che l'art. 34 mira ad impedire che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta «forza della prevenzione» intesa come «la naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»: conseguente-

mente dichiarando l'illegittimità del citato art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;

Considerato che l'istituto del riesame, pur avendo natura di imputazione, si colloca all'interno del medesimo procedimento cui si riferisce il giudizio dibattimentale;

Rilevato che il giudice del riesame non solo conosce le stesse acquisizioni dell'indagine preliminare del g.i.p. che adotta una misura cautelare personale (art. 309, comma 5, c.p.p. in relazione all'art. 291, comma 1, stesso codice), ma altresì è tenuto ad esprimere una valutazione di ampiezza non minore di quella richiesta al g.i.p. per l'adozione della misura, identici essendo i presupposti e i parametri valutativi cui è subordinata l'adozione applicativa della misura cautelare, sia del provvedimento che nel giudizio di riesame decide la conferma, la revoca o la riforma dell'ordinanza stessa: presupposti e parametri il primo dei quali, attenendo alla presenza in concreto di «gravi indizi di colpevolezza» (art. 273, comma 1, c.p.p.), comporta un pregnante giudizio prognostico circa la responsabilità dell'indagato in ordine all'ipotesi di reato oggetto del procedimento;

Rilevato che il giudice del riesame, potendo riformare o confermare l'ordinanza impugnata anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione e per motivi diversi da quelli enunciati nella richiesta, non è soggetto a limiti di devoluzione e deve valutare in modo autonomo e completo le risultanze degli atti, ivi compresi tutti gli elementi, anche sopravvenuti (art. 16, legge 8 agosto 1995, n. 332), a favore della persona sottoposta alle indagini;

Considerato che la natura collegiale del giudice del riesame non incide sul profilo di incompatibilità denunciato, quanto meno nel caso in cui i componenti del collegio del riesame siano stati nella totalità o nella maggioranza (come nel caso concreto) gli stessi che compongono il collegio giudicante del merito,

Ritenuto, conclusivamente, che la situazione del giudice che ha concorso a deliberare sul riesame avverso il provvedimento del g.i.p. in materia di misure personali non appare diversa, sotto il profilo della incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale nei confronti del medesimo imputato e per la medesima imputazione, da quella del g.i.p. che ha adottato la misura;

Ritenuto che pertanto va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., e che, conseguentemente, il presente procedimento di ricusazione deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto necessario, stante la natura della questione sollevata, disporre altresì la temporanea sospensione dell'attività processuale del tribunale di Venezia, salvo il compimento di eventuali atti urgenti ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.p.;

Acquisite le conclusioni delle parti;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestatamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il componente del tribunale del riesame (art. 309, comma 7, del c.p.p.) che ha concorso a deliberare sulla richiesta di riesame avverso la misura cautelare personale applicata nei confronti dell'indagato non possa partecipare al giudizio dibattimentale a carico della medesima persona e sulla medesima imputazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la temporanea sospensione dell'attività del tribunale di Venezia nel processo a carico di Drassich Mauro, salvo il compimento di eventuali atti urgenti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria alle parti nonché al Presidente dei Ministri e la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Venezia, addì 13 novembre 1995

Il presidente: STIGLIANO MESSUTI

I consiglieri: (firme illeggibili)

N. 44

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Finco Domenico S.r.l.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Domenico Finco S.r.l., via SS. Fortunato e Lazzaro, 91, Bassano del Grappa, avverso la decisione n. 156 del 22 febbraio 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

O S S E R V A

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Vicenza ha accolto il ricorso del contribuente diretto ad ottenere il rimborso di somme IVA pagate in eccedenza, nonché gli interessi nella misura stabilita dall'art. 38-*bis* d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e gli ulteriori interessi maturati su questi ultimi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Appella l'amministrazione finanziaria dinanzi a questa Commissione tributaria di secondo grado, limitatamente al capo della decisione con cui si stabilisce l'obbligo di corresponsione degli interessi cd. anatocistici (art. 1283 c.c.), invocando il principio di autonomia del diritto tributario e quindi la specialità della materia che implicherebbe la non applicabilità al suo ambito di norme ed istituti relativi ad altri settori del diritto.

2. — Ciò premesso, questo organo giudicante non può non rilevare come pressoché costante e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., SS. UU. n. 5461/1990) affermi la natura «speciale» delle norme relative ad i rimborsi d'imposta, le quali, proprio perché prevedono le conseguenze patrimoniali del ritardo, sono ritenute esaustive rispetto ad altri tipi di responsabilità collegate al carattere di obbligazione pecuniaria in cui l'obbligo in questione consiste.

Corollario della enunciata tesi è l'inapplicabilità — oltre che di altri istituti o disposizioni del codice civile (artt. 1224 e 2033 c.c.) — dell'art. 1283 c.c., che afferma che, ricorrendo determinate condizioni, gli interessi maturati ne possono produrre ulteriori — (Cass., sez. I^a, n. 13137/1991 e Commissione tributaria centrale n. 5109/1984). Al riguardo, si è argomentato che «in materia tributaria la disciplina generale deve cedere a quella specifica di settore, sia sotto il profilo meramente procedimentale, sia sotto quello di merito» (Cass., sez. I^a, n. 2214/1990 e Cass., sez. I^a, n. 2700/1990).

3. — Questa Commissione non può perciò discostarsi dal ricordato orientamento giurisprudenziale — secondo cui, come detto, non è applicabile ai rimborsi Iva l'art. 1283 c.c. — in quanto esso costituisce ormai diritto vivente, data la ripetuta affermazione in sede di legittimità. Eppure, non può non sottolinearsi come anche l'obbligazione pecuniaria consistente nel pagamento di somme dovute a titolo di rimborso Iva — e, più in genere, di altre imposte — si presenti con caratteristiche uguali alle altre obbligazioni pecuniarie e, seppur astrattamente, sia perciò suscumbibile nella disciplina dell'art. 1283 c.c.

In particolare, per quanto attiene al requisito dell'avvenuta scadenza degli interessi dell'obbligazione pecuniaria, condizione, questa, posta per la produttività di ulteriori interessi della disciplina civilistica — appare che, essendo il termine commisurato, secondo l'art. 38-*bis* d.P.R. cit., all'anno, esso si deve intendere scaduto allo spirare di tale unità temporale, anche se per motivi di organizzazione della pubblica amministrazione, il relativo paga-

mento finisce con l'essere differito ad un tempo successivo. Relativamente, poi, al requisito della proposizione della domanda giudiziale, va rilevato che tale elemento va individuato nella richiesta fatta formalmente al giudice di ottenere soddisfazione in ordine ad una propria pretesa.

La richiesta avanzata al giudice tributario diretta ad avere il rimborso di somme fiscali corrisposte in eccedenza, con i relativi interessi semplice ed anatocistici, costituisce equipollente della domanda giudiziale menzionata nell'art. 1283 c.c. La giurisdizione del giudice tributario, — vale la pena di aggiungere — si desume, tra l'altro, dall'art. 20, comma terzo, d.P.R. n. 636/1972, secondo cui: «La Commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento».

4. — Premesso, pertanto, che l'obbligazione pecuniaria relativa al pagamento di interessi su somme dovute a titolo di rimborso Iva presenta gli stessi caratteri delle altre obbligazioni pecuniarie, è parere della Commissione che la diversità di trattamento ravvisabile nella non computabilità degli interessi anatocistici nell'ambito in questione, non abbia fondamento razionale e violi pertanto il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, traducendosi in una disparità di trattamento a danno del cittadino che vanti un credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, rispetto a quello che abbia la medesima pretesa nei confronti di soggetto privato o di altro ramo della p.a.

Invero, la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. mira alla tutela del creditore dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria ed, in particolare, alla salvaguardia del credito sia nell'originario ammontare, che nella potenzialità di capitalizzazione o, comunque, di adeguamento finanziario conseguente al decorso del tempo.

Tale *ratio* — ravvisabile in riferimento alla generalità della obbligazione pecuniaria, anche se a carico della pubblica amministrazione — non può non valere anche in campo tributario, nel quale anche deve ottenere tutela il diritto del cittadino di ottenere la corresponsione di un credito non depurato ed espropriato della capacità di espansione e crescita, pur riconosciuta dall'art. 38-bis, d.P.R. cit., con riferimento all'art. 1283 c.c. per le altre obbligazioni pecuniarie.

Sotto tale profilo, l'attuale disciplina prevista dall'art. 38-bis, d.P.R. cit., con riferimento all'art. 1283 c.c., appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

5. — Inoltre, si deve rilevare che la mancata previsione della facoltà di proporre domanda giudiziale per il riconoscimento degli interessi anatocistici conseguenti a crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, appare lesivo anche dell'art. 24, comma primo, della Costituzione, finendo con l'incidere la delineata situazione sostanziale anche sull'aspetto dinamico del potere di azione per la tutela in giudizio di un proprio diritto patrimoniale.

6. — Infine non può sottacersi un ultimo profilo, che riguarda il principio costituzionale fissato nell'art. 97, comma primo, della Costituzione, secondo cui: «I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

La norma intende garantire il cittadino il quale deve poter contare su un'organizzazione interna alla p.a. che si ispiri a criteri di celerità, efficienza e buona amministrazione, tale da non comportare lesioni di posizioni soggettive — anche di mero fatto — a carico di chi venga a trovarsi in una condizione di sottoposizione — ancorché sporadica ed episodica — alla pubblica potestà autoritativa.

La *ratio* appena indicata deve *a fortiori* ritenersi operante nell'ipotesi in cui la posizione soggettiva sia vantata dal contribuente e consista in un diritto di credito di natura pecuniaria nei confronti della p.a.

In questo caso, non appare conforme al principio di buon andamento ed imparzialità della p.a., che quest'ultima possa *ad libitum* decidere il tempo della corresponsione del credito, pur certo nell'*an* e nel *quantum*, senza che al ritardo siano connesse le più ampie conseguenze patrimoniali previste per le rimanenti obbligazioni di natura pecuniaria.

La previsione dell'obbligo di corresponsione a carico della p.a. di interessi moratori semplici — commisurati all'anno — non è infatti, come detto, sufficiente, se disgiunto dall'obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici, a garantire in modo pieno il diritto del cittadino.

Quest'ultimo infatti finisce con il subire le conseguenze dell'inefficienza della p.a. la quale, anche perchè manca la previsione di una piena responsabilità patrimoniale per il suo operato, è libera di ispirarsi a criteri dilatori nel rimborso del credito d'imposta, con evidente lesione del principio stabilito nell'art. 97 della Costituzione.

Si rimette, perciò, la questione di legittimità istituzionale dell'art. 38-bis, comma primo, d.P.R. n. 633/1972 — che nella specie è rilevante — in riferimento all'art. 1283 c.c., nei termini indicati, alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 1283 del c.c., in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Vicenza, addì 4 maggio 1995

Il presidente estensore: BLOCK

96C0089

N. 45

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Finco Domenico S.r.l.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Domenico Finco S.r.l., via SS. Fortunato e Lazzaro, 91, Bassano del Grappa, avverso la decisione n. 157 del 22 febbraio 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0090

N. 46

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Finco-Domenico S.r.l.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Domenico Finco S.r.l., via SS. Fortunato e Lazzaro, 91, Bassano del Grappa, avverso la decisione n. 158 del 22 febbraio 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0091

N. 47

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Ziche S.p.a. Manifatture Lane.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Ziche S.p.a. Manifatture Lane, presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 779 del 10 maggio 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0092

N. 48

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Proposta S.r.l.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Proposta S.r.l., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 990 del 7 giugno 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0093

N. 49

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro Zamperla Antonio

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e Zamperla Antonio, presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 988 del 7 giugno 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0094

N. 50

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Brost International S.r.l.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Brost International S.r.l., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 1180 del 28 giugno 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0095

N. 51

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Conceria Tris S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Conceria Tris. S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 1181 del 28 giugno 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0096

N. 52

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Nuova Isotex S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Nuova Isotex S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 1212 del 28 giugno 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0097

N. 53

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Manifattura Lane Folco S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Manifatture Lane Folco S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 438 del 22 marzo 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (reg. ord. n. 44/1996).

96C0098

N. 54

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro il Maglificio Sartori S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e il Maglificio Sartori S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 439 del 22 marzo 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996)

96C0099

N. 55

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Forgitel F.lli Spezzapria S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Forgitel F.lli Spezzapria S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n. 437 del 22 marzo 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996).

96C0100

N. 56

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Brusarosco S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Brusarosco S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n.432 del 22 marzo 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996)

96C0101

N. 57

Ordinanza emessa il 4 maggio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1996) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Vicenza sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Vicenza contro la Conceria Zini S.p.a.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborsi d'imposta - Diritto alle somme pagate in eccedenza compresi gli interessi maturati sulle stesse - Esclusione degli interessi anatocistici - Disparità di trattamento dei creditori d'imposta rispetto alla generalità degli altri creditori - Incidenza sul diritto di difesa, per la limitazione della tutela in giudizio di un diritto patrimoniale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per la facoltà concessa alla amministrazione finanziaria di decidere *ad libitum* il tempo del pagamento del debito senza obbligo di corresponsione degli interessi anatocistici.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-*bis*, primo comma; c.c., art. 1283).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto dall'Ufficio Iva di Vicenza e la Conceria Zini S.p.a., presso l'Associazione industriali, porta Castello, 9, Vicenza, avverso la decisione n.1179 del 28 giugno 1991 della Commissione tributaria di primo grado di Vicenza.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 44/1996)

96C0102

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).
Diritto fisso per il massimo di tre righe

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga

L. 114.000

L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 38.000

L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).
Diritto fisso per il massimo di due righe

L. 30.000

L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 15.000

L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 17/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)

TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 18
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIGNI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTI
Corso Roma, 122

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO

LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 78
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallietti, 225

RAGUSA

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFUOGIO
Via Firenze, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Milie, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

VERONA

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

* Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 385.000	- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 211.000	- semestrale	L. 49.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 72.500	- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 50.000	- semestrale	L. 118.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 216.000	- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 120.000	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 6 0 9 6 *

L. 11.200